



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



Matrice dei conti

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

MATRICE DEI CONTI

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 10 dicembre 2009 – ristampa integrale

2° Aggiornamento del 9 febbraio 2011: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.2 a B.5, da B.9 a B.11, da B.18 a B.29, da B.39 a B.40, da C.2 a C.10, da C.18 a C.25, da C.40 a C.42 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.5, da I.1.1.8 a I.1.1.11, I.1.1.15, I.2.1.8, I.3.1.3, da I.3.1.7 a I.3.1.15, da I.3.1.28 a I.3.1.29, I.3.1.43, I.3.1.45, da I.3.1.62 a I.3.1.64, da I.3.1.67 a I.3.1.68, I.4.1.4, I.4.1.7, I.4.1.9 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.8 a II.1.1.9, II.1.1.19, II.1.1.21, II.1.1.30, II.1.2.5, da II.1.2.8 a II.1.2.9, da II.1.2.14 a II.1.2.15, II.1.3.9, II.1.3.15, da II.2.1.19 a II.2.1.20, da II.3.1.25 a II.3.1.26, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.49, da II.3.1.54 a II.3.1.55, II.3.1.58, II.4.1.9, II.4.1.11, da II.4.2.7 a II.4.2.8, da II.4.2.11 a II.4.2.12, da II.4.2.14 a II.4.2.18, da II.4.2.30 a II.4.2.31, II.4.2.34 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.13, III.3.1.6, da III.3.2.9 a III.3.2.11, da III.3.2.39 a III.3.2.40, III.3.2.57, III.3.4.22, III.3.4.24 **Sezione IV:** pagg.: da IV.1.1.3 a IV.1.1.6, da IV.1.1.8 a IV.1.1.12, IV.2.1.6, da IV.3.1.4 a IV.3.1.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.6 a B.8, da B.12 a B.17, da B.30 a B.38, da B.41 a B.48, da C.11 a C.17, da C.26 a C.39 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.16 a I.3.1.27, da I.3.1.30 a I.3.1.42, I.3.1.44, da I.3.1.46 a I.3.1.61, da I.3.1.65 a I.3.1.66 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.50 a II.3.1.53, da II.3.1.56 a II.3.1.57 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.7, da IV.1.1.13 a IV.1.1.18, da IV.3.1.8 a IV.3.1.10.

3° Aggiornamento del 23 dicembre 2011: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.16, B.7, B.11, da B.37 e B.38, da C.2 a C.14, da D.2 a D.3 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.4, I.3.1.7, I.3.1.22, I.3.1.32, I.3.1.65 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.11, II.1.1.15, da II.1.3.1 a II.1.3.12, II.1.4.1 a II.1.4.18, II.2.1.9, da II.3.1.28 a II.3.1.33, II.3.1.39, da II.3.1.57 a II.3.1.58, da II.3.1.60 a II.3.1.64, II.4.2.22 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.1 a III.3.2.4, da III.3.2.14 a III.3.2.16, III.3.2.18, da III.3.2.28 a III.3.2.31, da III.3.2.38 a III.3.2.39, da III.3.2.53 a III.3.2.58 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.4, IV.2.1.6, IV.2.1.10, IV.4.2.1.13, da IV.4.1.5 a IV.4.1.8, IV.4.1.12, IV.4.1.14, IV.4.1.17, IV.4.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.17 a A.18, da C.15 a C.46, D.4 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.8 a I.3.1.10, da I.3.1.66 a I.3.1.68 **Sezione II:** pagg.: da II.1.5.1 a II.1.5.10, da II.1.6.1 a II.1.6.6, da II.3.1.34 a II.3.1.38, da II.3.1.40 a II.3.1.56, II.3.1.59, III.3.2.17, III.3.2.19, III.3.2.53 **Sezione IV:** pagg.: IV.2.1.14, da IV.4.1.9 a IV.4.1.11, IV.4.1.13, da IV.4.1.15 a IV.4.1.16, da IV.4.1.18 a IV.4.1.19, da IV.4.1.21 a IV.4.1.22.

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40742, 40743, 40712.14, 40713.14, 407114, 40715.14, 40720.12, 40721.12, 40722.12, 40723.12, 58170.02, 58170.06, 58435.12, 58460.09, 58460.11, 58460.13, 58460.15, 58633.06, 58633.08, 58633.10, 58675.02, 58675.04, 58855.02, 58855.06, 59530.08, 59566.02, 59566.08, 59566.22, 59566.28, 59566.32, 59566.38, 59566.42, 59566.48, 59568.04, 59568.06, 59568.08, 59568.10, 59568.24, 59568.26, 59568.28, 59568.30, 59576, 59580.06, 59580.08, 59580.10, 59580.12, 59580.14, 59582.08, 59582.10, 59584.12, 59586, 59592.02.

4° Aggiornamento del 18 dicembre 2012: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.9 a A.10, A14, da B.8 a B.9, da B.12 a B.13, da B.16 a B.17, B19, da B.22 a B.23, B.33, da B.39 a B.40, B.42, da C.3 a C.7, C.31, da C.35 a C.55 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.7, da I.1.1.11 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.3 a I.2.1.4, da I.2.1.6 a I.2.1.7, da I.2.1.11 a I.2.1.12, da I.3.1.14 a I.3.1.15, I.3.1.23, I.3.1.28, da I.3.1.30 a I.3.1.31, da I.3.1.33 I.3.1.34, a da I.3.1.66 a I.3.1.68, I.4.1.5 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.7, II.1.1.19, da II.1.1.21 a II.1.1.22, da II.1.3.3 a II.1.3.7, da II.1.3.11 a II.1.3.13, II.1.4.18, da II.3.1.60 a II.3.1.62, II.4.1.7, da II.4.2.7 a II.4.2.8, II.4.2.20, II.4.2.22, II.4.2.29, da II.4.2.35 a II.4.2.36, II.5.1.4, II.5.1.17, da II.5.1.28 a II.5.1.30 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.9, III.1.1.15, III.1.1.17, III.3.2.36, da III.3.2.55 a III.3.2.56, III.3.4.12.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.10 a B.11, da B.20 a B.21, da B.24 a B.25, B41, da B.43 a B.48, da C.8 a C.14, C56 **Sezione I:** pagg.: I.2.1.8, da I.2.1.13 a I.2.1.14, da I.3.1.69 a I.3.1.70 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.23 a II.1.1.32, da II.1.3.8 a II.1.3.10, da II.1.3.14 a II.1.3.16.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.22, 58030.20, 58045.26, 58160.02, 58160.04, 58165.02, 58165.04, 58185, 58190, 58446.02, 58446.06, 58446.10, 58446.12, 58446.14, 58446.18, 58446.22, 58446.26, 58446.30, 58446.34, 58446.38, 58446.42, 58446.46, 58446.50, 58446.54, 58446.58, 58446.62, 58446.66, 58446.70, 58446.74, 58446.78.

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	A.1
1) Destinatari	A.2
2) Struttura della matrice dei conti	A.3
3) Regole generali di compilazione	A.5
4) Modalità e termini di invio	A.7
5) Classificazione delle informazioni rispetto alla “residenza” e alla “valuta”	A.9
6) Filiali italiane di banche estere	A.11
7) Classificazione delle operazioni per settori e gruppi di attività economica	A.13
8) Bancoposta	A.14
9) Regole di cancellazione delle attività finanziarie	A.15
10) Dati di flusso	A.16
Allegato A – Lettera di attestazione	A.17
B) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	B.1
1) Operazioni di cessione di attività finanziarie	B.2
2) Qualità del credito	B.6
3) Contrattazioni di depositi e finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto	B.12
4) Operazioni in “pool”	B.14
5) Titoli e derivati	B.16
6) Strumenti finanziari strutturati	B.29
7) Riporti, pronti contro termine e prestito titoli	B.37
8) Operazioni di factoring	B.39
9) Operazioni di anticipo salvo buon fine (s.b.f.)	B.40
10) Crediti passanti	B.43
11) Finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti	B.44
12) Covered bond	B.46
C) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI	C.1
1) Vita residua	C.2
2) Rapporti intercreditizi	C.15
3) Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti	C.16
4) Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia e altre partite sospese	C.20
5) Servizi di investimento	C.23
6) Sistemi di pagamento con regolamento tramite sistemi di compensazione	C.31
7) Informazioni trimestrali sull’andamento di conto economico	C.32
8) Unità operanti all’estero	C.33
9) Tassi di interesse	C.34

10)Costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali	C.35
11)Rapporti partecipativi con società non residenti	C.52
12)Traslazione del rischio	C.55
D) DATI DI BILANCIO	D.1
1) Dati patrimoniali	D.2
2) Dati di conto economico	D.4
E) GLOSSARIO	E.1

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

1 - Situazione patrimoniale: attivo	I.1.1.1
2 - Situazione patrimoniale: passivo	I.2.1.1
3 - Situazione patrimoniale: altre informazioni	I.3.1.1
4 - Tassi di interesse	I.4.1.1

SEZIONE II – ALTRI DATI STATISTICI

1 - Dati patrimoniali	II.1.1.1
Parte prima – Dati territoriali e settoriali	II.1.1.3
Parte seconda – Altri dati patrimoniali	II.1.2.1
Parte terza – Vita residua –Rischio di liquidità	II.1.3.1
Parte quarta – Vita residua –Rischio di tasso di interesse	II.1.4.1
Parte quinta – Derivati	II.1.5.1
Parte sesta – Partite viaggianti e sospese	II.1.6.1
2 - Servizi di investimento	II.2.1.1
3 - Servizi di pagamento	II.3.1.1
4 - Altre informazioni	II.4.1.1
Parte prima – Canali distributivi	II.4.1.3
Parte seconda – Altre informazioni	II.4.2.1
5 - Andamento conto economico	II.5.1.1
6 - Dati patrimoniali filiali estere	II.6.1.1
Parte prima – Attivo	II.6.1.3
Parte seconda – Passivo	II.6.2.1
Parte terza – Altre informazioni	II.6.3.1

SEZIONE III – DATI DI BILANCIO

1 - Dati patrimoniali: attivo	III.1.1.1
2 - Dati patrimoniali: passivo	III.2.1.1
3 - Dati patrimoniali: dati integrativi	III.3.1.1
Parte prima – Garanzie rilasciate e impegni	III.3.1.3
Parte seconda – Qualità del credito	III.3.2.1
Parte terza – Cartolarizzazioni	III.3.3.1
Parte quarta – Notizie complementari	III.3.4.1
Parte quinta – Unità operanti all'estero	III.3.5.1
4 - Conto economico: costi	III.4.1.1
5 - Conto economico: ricavi	III.5.1.1
6 - Conto economico: dati integrativi	III.6.1.1

SEZIONE IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

1 - Patrimonio di vigilanza	IV.1.1.1
2 - Rischio di credito e di controparte	IV.2.1.1
3 - Grandi rischi	IV.3.1.1
4 - Requisiti patrimoniali sui rischi di mercato	IV.4.1.1
5 - Requisito patrimoniale per il rischio operativo	IV.5.1.1
6 - Posizione patrimoniale	IV.6.1.1

5. CLASSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISPETTO ALLA RESIDENZA E ALLA VALUTA

Ai fini della prevista classificazione delle controparti tra soggetti “residenti” (in Italia) e soggetti “non residenti”, va assunta la definizione vigente nell’ambito della disciplina valutaria italiana.

La classificazione delle operazioni secondo la valuta di denominazione del rapporto si articola in due gruppi: 1) euro; 2) valuta (che comprende tutte le altre valute ⁽¹⁾).

Nelle voci in cui è richiesta la sola ripartizione tra operazioni in euro e operazioni in valuta (variabile “divisa”) gli importi sono segnalati in unità di euro; nelle voci in cui le operazioni in valuta devono essere rilevate secondo le singole valute di denominazione dei rapporti (variabile “valuta”) i relativi importi vanno segnalati in “unità di valuta” ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Sono da segnalare in unità di valuta le seguenti informazioni ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾:

- sottosezione I.1: “Dati statistici mensili - situazione patrimoniale - attivo”;
- sottosezione I.2: “Dati statistici mensili - situazione patrimoniale - passivo”;
- sottosezione I.3: “Dati statistici mensili - altre informazioni” (limitatamente alle voci 58060, 58065, 58070, 58080, 58090, 58115, 58123, 58125, 58130.02, 58135.02 e 58135.10, 58155, 58160, 58165, 58186, 58191, 58195, 58200, 58202, 58204, 58206, 58208, 58210, 58218, 58220, 58222);
- sottosezione II.1: “Altri dati statistici - dati patrimoniali” (limitatamente alle voci: 58352, 58354, 58356, 58359, 58385, 58387, 58388, 58389, 58391, 58393, 58395, 58397, 58403, 58405, 58410, 58415, 58420, 58425, 58430, 58435, 58440, 58445, 58455, 58460, 58465, 58470, 58475, 58480);
- sottosezione II.4: “Altri dati statistici – altre informazioni” (limitatamente alle voci: 58790, 58795, 58797, 58798);

¹ Devono essere qualificate come in valuta anche le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all’andamento del tasso di cambio dell’euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

² Ad eccezione delle voci 5240, 5246, 5270 e 5276 per le quali gli importi sono segnalati in unità di euro.

³ I dati segnalati in unità di euro o in unità di valuta vanno arrotondati, con riferimento alle singole voci e sottovoci, trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all’unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Qualora a seguito degli arrotondamenti operati emergano differenze, occorre operare come segue:

- relativamente alla Sezione I sottosezioni 1 e 2, i saldi degli arrotondamenti operati per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti vanno segnalati, a seconda del segno, nelle sottovoci 58020.34 “Altre attività: sbilancio per quadratura contabile” e 58045.34 “Altre passività: sbilancio per quadratura contabile”;
- relativamente alla Sezione III, sottosezioni 1, 2, 4 e 5, il saldo degli arrotondamenti va segnalato: per i dati di stato patrimoniale, nelle sottovoci 40629.10 “Altre attività: altre” e 40663.14 “Altre passività: altre” per l’intero ente segnalante, nonché nelle corrispondenti sottovoci 40845.30 e 40846.20 per le unità operanti all’estero; per i dati di conto economico, nelle voci 40898 “Altri oneri di gestione” e 40956.18 “Altri proventi di gestione: altri proventi”;
- con riferimento alle altre sezioni della matrice dei conti, il saldo degli arrotondamenti non forma oggetto di rilevazione.

⁴ Nel caso di operazioni attive e passive in valuta che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all’andamento del tasso di cambio con un’altra valuta o con un determinato paniere di valute, occorre segnalare la valuta o le valute di indicizzazione.

⁵ Per le operazioni di impiego finanziate con provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio, da segnalare per un importo corrispondente a quello indicato più avanti nel testo, occorre utilizzare un codice valuta convenzionale (399).

- sottosezione II.6: “Altri dati statistici – dati patrimoniali filiali estere” (limitatamente alle voci: 58900, 58902, 58904, 58905, 58910, 58915, 58916, 58917, 58920, 58940);
- sottosezione IV.4: “Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato” (limitatamente alle voci 59562, 59564, 59570 sottovoci da 02 a 08 e da 22 a 28, 59578).

Per le restanti sottosezioni, nelle quali - come detto - viene richiesta soltanto la ripartizione tra operazioni in euro e operazioni in valuta, occorre segnalare quale “valuta” le monete e i biglietti esteri diversi dall’euro aventi corso legale nonché i titoli di credito e gli altri rapporti estinguibili in monete diverse dall’euro aventi corso legale all’estero.

Con riferimento alle operazioni in valuta da controvalorizzare in euro occorre applicare le regole di seguito indicate.

Relativamente alle Sezioni I e II, i dati di fine periodo (mese, trimestre, semestre, anno) espressi in valuta vanno valorizzati ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest’ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d’Italia attraverso circuiti telematici ⁽¹⁾. Per l’oro e gli altri metalli preziosi il controvalore, da esprimere in dollari, se da indicare per valuta di denominazione, va determinato sulla base della quotazione ufficiale di mercato dei metalli stessi.

Le attività materiali e immateriali nonché le partecipazioni denominate in valuta e valutate in bilancio al costo, sono convertite al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto (“cambio storico”). Nei dati di stato patrimoniale di cui alla Sezione I, le differenze di valore rispetto al tasso di cambio a pronti corrente a fine periodo vanno segnalate nelle sottovoci 58020.25 “Altre attività: altre” e 58045.27 “Altre passività: altre”.

Le operazioni a termine in valuta sono convertite in euro al tasso di cambio a termine corrente a fine periodo per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni stesse.

Tutti gli altri dati relativi a partite in valuta devono essere valorizzati secondo i seguenti criteri:

- dati di flusso: tasso di cambio a pronti di fine periodo;
- partite di conto economico: a) liquidate: tasso di cambio a pronti utilizzato per la liquidazione; b) non liquidate: tasso di cambio a pronti di fine periodo.

Relativamente alla Sezione III, le operazioni in valuta vanno convertite in euro applicando le regole previste dagli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

Relativamente alla Sezione IV, le operazioni in valuta vanno convertite in euro applicando le regole previste dalla Circolare n.155 del 18 dicembre 1991, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

Nella matrice sono anche indicati i rapporti che devono essere convenzionalmente attribuiti ai campi “residenti - non residenti” e “euro - valuta”.

¹ Reuter, Telerate, ecc..

7. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER SETTORI E GRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Nella matrice dei conti è richiesto, per una serie di aggregati di stato patrimoniale (Sezione I, Sezione II.1 - Parte prima, ecc.) nonché per altre evidenze informative (ad esempio i servizi di pagamento), la classificazione settoriale della clientela, allo scopo di qualificare l'attività prevalente svolta da coloro che pongono in essere rapporti finanziari con il sistema bancario.

Ai fini delle suddette segnalazioni vanno applicati i criteri di classificazione contenuti nella Circolare n.140 dell'11 febbraio 1991 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica".

8. BANCOPOSTA

Bancoposta è tenuto a compilare le Sezioni I, II e III.

Con riferimento ai dati patrimoniali della Sezione I si precisa quanto segue:

a) Attività

- 1) la sottovoce 58005.42 “Finanziamenti – verso clientela - altri finanziamenti” comprende anche i crediti di Bancoposta nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze;
- 2) la voce 58010 “Titoli” comprende anche le quote di fondi comuni monetari detenute da Bancoposta;

b) Passività

- 1) le sottovoci 58030.03 e 05 “Debiti – verso banche centrali e banche – depositi: overnight” e 58030.21 e 23 “Debiti – verso clientela – conti correnti passivi: a vista” includono, rispettivamente, i depositi postali in conto corrente detenuti da banche e da clientela;
- 2) le sottovoci 58030.12 “Debiti – verso banche centrali e banche – altri debiti” e 58030.32 “Debiti – verso clientela – assegni circolari” includono, rispettivamente, gli assegni postali vidimati e i vaglia postali detenuti da banche e da clientela.

Nella voce 58090 “Risparmio postale” devono essere indicate tutte le forme di risparmio postale il cui collocamento, gestione e rimborso è effettuato in via esclusiva dalle Poste Italiane SpA, in base alle convenzioni stipulate con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e con la Cassa Depositi e Prestiti.

I buoni postali fruttiferi devono essere segnalati al valore di emissione.

2) da oltre 180 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo avente durata originaria pari o superiore a 36 mesi;

3) da oltre 270 giorni, per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);

- ii. l'importo complessivo delle quote scadute/sconfinanti di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute/sconfinanti da meno di 150, 180 o 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), a seconda del tipo di esposizione che risulti scaduta ⁽¹⁾, verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; inoltre, nel calcolo sia del numeratore sia del denominatore non si considerano i finanziamenti ipotecari di cui al precedente punto a), a prescindere dall'avvenuta notifica del pignoramento ⁽²⁾. Per la nozione di continuità dello scaduto e/o sconfinamento si rinvia a quanto previsto per le "Esposizioni scadute e/o sconfinanti", ad eccezione del fatto che non è ammessa la compensazione fra le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione non è altresì consentita ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante.

Esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali una banca (o un *pool* di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" e alla presenza di una "perdita" si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate.

Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati "in bonis" o esposizioni scadute/sconfinanti non deteriorate, il requisito relativo al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un *pool* di banche.

Non si configurano come "ristrutturazioni" quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un *pool* di banche creditrici - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente "congelate" in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le "scadute e/o sconfinanti" ovvero fra gli "incagli oggettivi". Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle

¹ Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la banca A abbia verso un medesimo debitore un finanziamento di credito al consumo con durata originaria minore di 36 mesi scaduto da oltre 150 giorni e un mutuo non assistito da garanzia ipotecaria su immobili residenziali scaduto da 100 giorni. In tale situazione la banca A calcolerà la soglia del 10 per cento considerando sia il finanziamento di credito al consumo sia il mutuo.

² Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un’unica banca.

La sussistenza della “perdita” - nel caso di ristrutturazioni di esposizioni “in bonis” o scadute/sconfinanti non deteriorate da parte di una singola banca ovvero di un pool di banche – va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell’operazione.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un *pool* di banche, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate.

Le “esposizioni ristrutturate” devono essere rilevate come tali fino al momento dell’estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. La banca può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell’accordo di ristrutturazione, attestati con motivata delibera dei competenti organi aziendali l’avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non).

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, la banca è tenuta, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l’intera esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate, a seconda del grado di anomalia del debitore. L’inadempienza rileva quando supera il normale “periodo di grazia” previsto per le operazioni della specie dalla prassi bancaria (non oltre 30 giorni).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturate ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell’esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, la banca è anche tenuta a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di esposizioni incagliate, effettuate senza intento liquidatorio, l’intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata. Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di esposizioni incagliate l’intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza.

Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate “in bonis” o scadute/sconfinanti va classificata come ristrutturata l’intera esposizione verso il debitore.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

a) Singolo debitore

Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo ⁽¹⁾. In particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore ⁽²⁾. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute ⁽³⁾, modalità che seguono le regole stabilite nell’art.1193 c.c. ⁽⁴⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato ⁽⁵⁾.

Nel caso di aperture di credito in conto corrente “a revoca” nelle quali il limite di fido accordato è stato superato (anche se per effetto della capitalizzazione degli interessi), il calcolo dei giorni di sconfinamento inizia - a seconda della fattispecie che si verifica prima - a partire dalla prima data di mancato pagamento degli interessi che determina lo sconfinamento oppure a partire dalla data della prima richiesta di rientro del capitale.

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell’ambito dell’operatività di factoring, si precisa quanto segue:

- nel caso di operazioni “pro-solvendo” ⁽⁶⁾ l’esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - a) l’anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere ⁽⁷⁾;
 - b) vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.
- nel caso di operazioni “pro-soluto”, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore;
- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che la banca segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si

¹ Nel caso di sconfinamenti verificatisi dopo la concessione di un “extra-fido”, il calcolo dei giorni di scaduto decorre dalla data di concessione dell’“extra-fido”.

² Ad esempio, se un’esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l’esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

³ Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando la stessa è stata totalmente pagata.

⁴ L’art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

⁵ Ad esempio, se un cliente ha un mutuo con rate impagate da 190 giorni e uno sconfinamento che dura da 100 giorni, l’esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduto da 190 giorni.

⁶ Per la definizione di operazioni “pro-solvendo” e “pro-soluto”, cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di factoring”.

⁷ La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni;

- gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

Ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante si possono compensare le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione va effettuata, su base giornaliera, anche ai fini della valutazione dello sconfinamento/scaduto.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute e/o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione ⁽¹⁾.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; d) le banche che utilizzano la metodologia standardizzata escludono sia dal numeratore sia dal denominatore le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale "esposizioni garantite da immobili".

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" ⁽²⁾ sia le banche IRB sia quelle che adottano la metodologia standardizzata ⁽³⁾ il carattere continuativo dello scaduto si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni ⁽⁴⁾.

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va riportata in bonis.

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e/o sconfinite da oltre 90 giorni ⁽⁵⁾ (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute e/o sconfinanti (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

Coerentemente con quanto previsto dalla nuova disciplina prudenziale, le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate a livello di singola transazione secondo quanto indicato nei successivi alinea:

¹ Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

² Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

³ Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito alle banche IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

⁴ Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

⁵ Sino al 31 dicembre 2011 il limite di 90 giorni è esteso a 180 giorni.

- “**Banche IRB**”: le banche che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia basata sui rating interni, con riferimento alle esposizioni classificate nel portafoglio “esposizioni creditizie al dettaglio” – se assoggettate a tale metodologia - possono applicare la nozione di “esposizione scaduta e/o sconfinante” a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante, qualunque sia l’ammontare scaduto ⁽¹⁾).
- “**Banche standardizzate**”: le banche che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia standardizzata, con riferimento alle esposizioni che ricadono in portafogli diversi da quelli relativi a “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico”, possono applicare la nozione di esposizione scaduta e/o sconfinante a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante qualunque sia l’ammontare scaduto).

Le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale “esposizioni garantite da immobili” sono sempre determinate a livello di singola transazione.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per soggetto debitore va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti “deteriorate”, si considerano deteriorate le esposizioni che ai fini prudenziali, secondo le regole previste dalla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, sono classificate nell’ambito delle “esposizioni scadute” (*banche standardizzate*) ovvero delle “esposizioni in default” (*banche IRB*) (ad esempio, sottovoce 40700.08).

Nelle voci riferite alle “esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate” (ad esempio, sottovoce 40700.12) vanno incluse sia le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ai sensi della normativa prudenziale ⁽²⁾, sia quelle che risultano scadute e/o sconfinanti da non oltre 90 giorni.

* * *

Si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività che ricadono nelle categorie delle sofferenze, delle partite incagliate, delle esposizioni ristrutturata o delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate secondo le regole stabilite in precedenza.

¹ Ad esempio, va considerata “scaduta”, al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l’intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

² Ad esempio, le esposizioni scadute e/o sconfinanti che non superano la soglia di rilevanza fissata nell’ambito dell’approccio per singolo debitore.

3. CONTRATTAZIONI DI DEPOSITI E DI FINANZIAMENTI IN EURO E IN VALUTA. NEGOZIAZIONI DI VALUTA, DISPOSIZIONI DI BONIFICO E DI GIROCONTO

Le contrattazioni di depositi e finanziamenti sia in euro sia in valuta con banche nonché gli acquisti e le vendite di valuta (anche con clientela) vanno segnalati nelle pertinenti voci dell'attivo e del passivo dei dati patrimoniali (Sezioni I e II) a partire dalla data dalla quale la disponibilità dei fondi viene effettivamente trasferita tra le controparti (c.d. valuta di regolamento, in genere coincidente, specie nei rapporti interbancari, con la valuta economica); tale impostazione va osservata non solo per le operazioni oltre due giorni lavorativi, ma anche per quelle contrattate con esecuzione entro due giorni lavorativi.

Le date di regolamento relative alle contrapposte rilevazioni di addebito e di accredito devono coincidere, anche se vi siano sfasature nelle rispettive valute economiche.

Anche la percezione o il riconoscimento di commissioni e di interessi (attivi e passivi) da liquidare in valuta, la cui disponibilità venga riconosciuta entro due giorni lavorativi, devono essere convenzionalmente segnalati, rispettivamente, tra le "Acquisti a pronti di valute ancora da regolare - contro euro" (sottovoce 58395.02) e tra le "Vendite a pronti di valute ancora da regolare - contro euro" (sottovoce 58393.02).

È necessario che criteri analoghi a quelli che precedono vengano adottati anche per la segnalazione dei finanziamenti in valuta a favore di clientela e di quelli in euro a favore di clientela non residente, quando siano da erogare entro due giorni lavorativi dalla data di contrattazione.

In coerenza con tale impostazione, esigenze di significatività delle voci patrimoniali dell'attivo e del passivo implicano che i movimenti siano basati:

- sull'imputazione, alle pertinenti voci, dei depositi (compresi gli "overnight" e i "tomorrow-next") nonché dei finanziamenti fino alla data di effettivo rimborso dei fondi;
- sulla registrazione dei bonifici e dei giroconti in euro con non residenti ovvero in valuta (anche se di natura diversa da quelli con cui sono realizzate le operazioni di negoziazione, di deposito e di finanziamento) sotto la data corrispondente all'effettivo trasferimento dei fondi dalla disponibilità dell'ordinante a quella del beneficiario, qualora tale data, conformemente alle istruzioni dell'ordinante, sia postergata rispetto al giorno di trasmissione o di ricezione della relativa disposizione da parte della banca segnalante.

Nell'ipotesi in cui la banca, limitatamente ai conti correnti in euro intestati alla clientela residente, abbia inteso contabilizzare il controvalore di compravendite di valuta entro due giorni lavorativi fin dalla data di contrattazione ovvero l'importo di bonifici e di giroconti a/da conti esteri in euro fin dalla data di trasmissione o ricezione dei bonifici e dei giroconti stessi, in matrice deve essere segnalato il saldo dei conti correnti così come emerge dalla contabilità aziendale, con appostazione della relativa transitoria contropartita nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.25) o nelle "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.27).

Gli impegni derivanti dalle contrattazioni di depositi e finanziamenti nonché dalle compravendite di valuta sono rilevati nelle seguenti voci:

- "Vendite a pronti di valute ancora da regolare" (voce 58393) e "Acquisti a pronti di valute ancora da regolare" (voce 58395);
- "Depositi e finanziamenti: da ricevere" (voce 58460);

- “Impegni irrevocabili a erogare fondi” (voce 58465);
- “Derivati finanziari diversi dalle opzioni” (voci 58470, sottovoci da 02 a 10, 58475, sottovoci da 02 a 10, 58480, sottovoci da 02 a 10) ⁽¹⁾;

Le eventuali sfasature che possono determinarsi tra le poste patrimoniali rilevate sulla base della data di regolamento e le poste economiche connesse con le operazioni in valuta (interessi, commissioni, utili e perdite da negoziazione) rilevate secondo la data di contrattazione devono essere eliminate mediante idoneo ricorso alle “Altre attività - altre” (sottovoce 58020.25) o alle “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.27).

¹ Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

4. OPERAZIONI IN “POOL”

Si definiscono operazioni in “pool” tutte le operazioni, di erogazione di finanziamenti, di provvista o di rilascio di garanzie, alle quali due o più intermediari finanziari partecipano, con assunzione di rischio a proprio carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.

Ai fini della rilevazione di tali operazioni nelle Sezioni I e II le banche devono attenersi ai criteri di seguito indicati.

4.1. CREDITI PER CASSA

Ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nei dati patrimoniali la sola quota di rischio a proprio carico, includendola nelle relative voci di pertinenza e facendo riferimento, per quanto riguarda la individuazione della controparte, al prenditore finale dei fondi.

4.2. CREDITI DI FIRMA

La ripartizione “pro-quota” del rischio tra ciascun partecipante (compresa la capofila) è prevista solo nel caso in cui alla banca capofila sia stato conferito un mandato con rappresentanza.

Se, invece, nei confronti del terzo beneficiario la capofila agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione “pro-quota” si applica soltanto ai partecipanti diversi dalla capofila stessa, che è invece tenuta a segnalare tra i propri impegni l'intero importo del credito di firma, essendo questo il rischio effettivamente a suo carico.

In tale ipotesi, tuttavia, qualora al “pool” partecipi una filiale estera della casa madre capofila, occorre che quest'ultima includa tra i propri crediti di firma l'intero ammontare dell'operazione al netto della quota facente capo alla filiale (la quale deve segnalare tale importo tra i propri impegni); ciò al fine di evitare duplicazioni di rischio a livello aziendale.

Tali criteri vanno adottati per tutte le segnalazioni di matrice riguardanti i crediti di firma, ad eccezione della voce 58070, relativa alla settorizzazione economica dei soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alla quale, anche in assenza di un mandato con rappresentanza, deve essere operata la ripartizione “pro-quota” da parte di tutti i partecipanti al “pool” inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata in base al soggetto ordinante (anche nell'ipotesi in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila).

La banca partecipante a un finanziamento in “pool” che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

4.3. PROVVISATA PER CASSA

Ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nei dati patrimoniali la sola quota effettivamente ricevuta, includendola nelle relative voci di pertinenza e facendo riferimento, per quanto riguarda l'individuazione della controparte, al datore dei fondi.

Le aziende capofila munite di mandato senza rappresentanza devono rilevare le quote degli altri partecipanti negli “Altri impegni” (sottovoce 58387.24).

5. TITOLI E DERIVATI

Ai fini della rilevazione delle operazioni in titoli nelle Sezioni I e II le banche devono attenersi ai criteri di seguito indicati.

5.1. DATI PATRIMONIALI – TITOLI IN PORTAFOGLIO

Nella voce 58010 (“Titoli”) e nelle sottovoci 58007.18 e 50 (“Sofferenze – titoli”) occorre segnalare i titoli in portafoglio, con indicazione della valuta di denominazione, del codice ISIN, del portafoglio contabile di classificazione e dell’indicatore di quotazione IAS ⁽¹⁾.

I titoli devono essere valorizzati come segue:

- titoli di debito e di capitale e quote di OICR, quotati: *fair value* rilevato nell’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento della segnalazione; va rilevato il corso secco;
- titoli di debito e di capitale e quote di OICR, non quotati: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse contabilizzati alla data di riferimento della segnalazione.

Il portafoglio titoli è interessato dalle operazioni di acquisto (comprese le eventuali sottoscrizioni di azioni e di altri titoli) e di vendita solo al momento del regolamento di tali operazioni, a prescindere dalla materiale consegna ovvero dalla “specificazione” dei numeri e delle serie dei titoli.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell’operazione di compravendita.

Per i titoli di capitale quotati la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione di borsa indicato nel contratto.

I titoli in corso di emissione, la sottoscrizione e il regolamento dei quali siano avvenuti in una data antecedente quella di emissione dei titoli stessi, vanno ricondotti nella voce “Titoli” solo a partire da quest’ultima data.

Qualora la banca abbia contabilizzato sul conto della controparte il prezzo della compravendita in data antecedente quella del regolamento del titolo, in matrice deve essere segnalato il saldo del conto così come emerge dalla contabilità aziendale, con appostazione della relativa transitoria contropartita tra le “Altre attività - altre” e le “Altre passività - altre” (sottovoci 58020.25 e 58045.27).

Le operazioni in titoli, per le quali la data cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi preceda quella di contabilizzazione al conto titoli, devono riflettersi sulla voce “Titoli” della matrice a partire da quest’ultima data.

Vanno escluse tutte le transazioni in titoli nell’ambito delle quali la banca abbia agito in rappresentanza (in nome e per conto) di altri soggetti (di società emittenti nel caso di

¹ Dalle presenti voci sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi acquistati, che formano oggetto di rilevazione nell’ambito dei finanziamenti (sottovoci 58005.08 e 58007.08).

operazioni di collocamento di titoli all'emissione, di clientela acquirente o venditrice ecc.)⁽¹⁾.

Sono convenzionalmente assimilate ai titoli di capitale le quote in società il cui capitale non è rappresentato da titoli (ad esempio, quote di s.r.l.).

Tra i "Titoli" sono compresi i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che non danno luogo a cancellazione dall'attivo nonché i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Rapporti, pronti contro termine e prestito titoli"). Nel caso di titoli temporaneamente acquistati a pronti con facoltà di rivendita a termine da parte dell'ente segnalante forma oggetto di rilevazione anche l'opzione put acquistata.

Dalla voce "Titoli" vanno esclusi i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che non danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo ("pronti contro termine attivi") nonché i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che danno luogo alla cancellazione dei titoli dall'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Rapporti, pronti contro termine e prestito titoli").

Dalla voce "Titoli" vanno esclusi i titoli di debito di propria emissione riacquistati dalla banca segnalante, i quali vanno portati in deduzione dell'ammontare dei "Titoli di debito in circolazione" (voce 58035)⁽²⁾.

I titoli in portafoglio vanno rilevati in base al loro saldo dare con appostazione degli eventuali scoperti tecnici nella sottovoce 58045.24, "Altre passività – titoli di proprietà: scoperti tecnici", dove è prevista l'indicazione del codice ISIN e della valuta di denominazione.

Gli acconti ricevuti o dati rispettivamente per operazioni di vendita o di acquisto non ancora regolate devono essere ricondotti tra le "Altre passività/Altre attività - altre" (rispettivamente, sottovoci 58045.27 e 58020.25) anche in ipotesi di acconti coprenti l'intero importo della transazione.

I titoli acquistati o venduti a seguito di contratti derivati ("*futures*" e "*options*") negoziati su mercati regolamentati vanno segnalati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

I movimenti del portafoglio titoli sono rilevati nella voce 58060; per tale voce è prevista l'indicazione della valuta di denominazione, del portafoglio contabile e del codice ISIN.

Criteri analoghi a quelli descritti devono essere adottati ai fini delle ulteriori informazioni concernenti i titoli in portafoglio.

In particolare, nelle voci 58100 e 58115 è prevista la segnalazione, rispettivamente, delle quantità dei titoli di capitale/quote di O.I.C.R. e del valore nominale dei titoli di debito, ripartiti per codice ISIN, portafoglio contabile e indicatore di quotazione IAS. Per tali voci è inoltre richiesta l'indicazione della variabile "depositario", che indica l'eventuale soggetto depositario presso il quale sono depositati i titoli (per quanto riguarda i valori che può assumere la variabile "depositario" cfr. successivo sottoparagrafo "Titoli di terzi in deposito"). Per la voce 58115 è altresì richiesta l'indicazione della "valuta" di denominazione.

¹ Per i titoli sottoscritti o acquistati in nome e per conto di altri soggetti, e non consegnati a questi dalla banca, si veda il successivo sottoparagrafo "Titoli di terzi ricevuti in deposito".

² Si veda il successivo sottoparagrafo "Dati patrimoniali - Titoli in circolazione".

I titoli di proprietà connessi con operazioni che, sul piano sostanziale, non danno luogo alla loro iscrizione nell'attivo della banca segnalante (ad esempio, titoli connessi con operazioni pronti contro termine attive o con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività non cancellate dall'attivo) formano oggetto di segnalazione nella voce 58148, secondo i medesimi criteri di valorizzazione previsti per il portafoglio titoli.

Per il trattamento dei contratti derivati con titolo sottostante si veda il successivo sottoparagrafo "Derivati finanziari".

5.2. DATI PATRIMONIALI – TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Nella voce 58035 ("Titoli di debito in circolazione") occorre segnalare il valore nominale dei titoli di debito emessi, con indicazione del codice ISIN, del portafoglio contabile di classificazione, della valuta di denominazione, del settore di attività economica e dello Stato di residenza del primo prenditore ⁽¹⁾. Si distingue tra titoli che assicurano alla scadenza il rimborso integrale della quota capitale e altri titoli.

I titoli vanno segnalati al netto degli eventuali riacquisti effettuati. In particolare, la deduzione va operata al valore nominale; l'eventuale differenza tra tale importo e quello pagato per il riacquisto dei titoli va segnalata, a seconda del segno, nelle sottovoci 58020.26 ("Altre attività – sbilancio profitti e perdite") e 58045.30 ("Altre passività – sbilancio profitti e perdite"). Gli eventuali titoli oggetto di riacquisto vanno segnalati nella voce 58123 "Titoli di debito di propria emissione riacquistati", indicando il valore nominale e i medesimi attributi informativi previsti per la voce 58035.

Ai titoli di debito emessi che hanno natura strutturata si applicano le regole di scomposizione previste nelle "Avvertenze Generali", paragrafo "Strumenti finanziari strutturati".

5.3. TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO

Nella voce 58140 "Titoli di terzi in deposito: titoli di debito - valore nominale" occorre indicare, con periodicità mensile, il valore nominale dei titoli di debito di terzi depositati presso la banca segnalante in base ad un contratto di deposito titoli, ripartiti in funzione della tipologia di rapporto (custodia e amministrazione, banca depositaria, gestioni di portafogli, altri rapporti ⁽²⁾) e con indicazione del settore di attività economica del depositante, del codice ISIN dei titoli oggetto di deposito e dell'eventuale soggetto depositario presso il quale sono sub-depositati i titoli ⁽³⁾.

Nella voce 58145 "Titoli di terzi in deposito: titoli di capitale e quote di O.I.C.R. - quantità" occorre indicare, con periodicità mensile, le quantità (numero) dei titoli di capitale e delle quote di OICR ricevuti in deposito, ripartite secondo i medesimi attributi informativi di cui alla voce 58140. Sono convenzionalmente inclusi i *warrants*.

Sono esclusi dalla rilevazione i titoli temporaneamente ceduti dalla banca segnalante nel caso di operazioni di PCT e di riporto passivi che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39 lasciati dal cessionario in deposito presso la banca. Sono convenzionalmente inclusi i titoli che la banca segnalante ha temporaneamente acquisito nel

¹ Dalla presente voce sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi, che formano oggetto di rilevazione nell'ambito dei debiti (voce 58030 sottovoci 09, 34 e 36).

² Nella tipologia "altri rapporti" sono ricompresi i titoli ricevuti a garanzia per i quali l'azienda svolge un servizio accessorio di custodia e di amministrazione.

³ Nella presente voce sono inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

caso di PCT e di riporti attivi ma che non ha iscritto tra le proprie attività (ad es. PCT attivi con obbligo di rivendita) ⁽¹⁾.

Non formano oggetto di rilevazione nelle presenti voci i titoli acquisiti a titolo di cauzione assegni.

I titoli sottoscritti o acquistati in nome e per conto di altri soggetti, e non consegnati a questi dalla banca, vanno ricondotti, a far tempo dal giorno del regolamento dell'operazione, tra i titoli di terzi ricevuti in deposito; qualora i medesimi titoli non siano stati neppure consegnati alla banca da parte del soggetto emittente o venditore, gli stessi non formano oggetto di rilevazione.

La variabile di classificazione "depositario" indica il soggetto presso il quale è sub-depositato il titolo in oggetto. La variabile è così articolata:

- Monte Titoli;
- altro depositario residente;
- depositario non residente;
- deposito presso il segnalante;
- titolo non disponibile.

Nel caso di titoli ricevuti per PCT attivi e successivamente ceduti (ad esempio nell'ambito di PCT passivi), occorre indicare nel campo depositario la modalità "titolo non disponibile".

Nella voce 58307 "Titoli di terzi in deposito – fair value", che va compilata applicando i criteri di rilevazione previsti per la voce 58140, occorre segnalare, con periodicità trimestrale, il *fair value* dei titoli in deposito (da valorizzare, nel caso di titoli di debito quotati, in base al corso secco); sono convenzionalmente inclusi i *warrants*. Tale voce prevede una ripartizione in funzione della tipologia di rapporto sottostante il deposito (custodia e amministrazione, banca depositaria, gestioni di portafogli, altri rapporti), del settore di attività economica e della provincia di residenza del depositante, del codice ISIN dei titoli. Con esclusivo riferimento alla sottovoce 02 relativa ai titoli "a custodia o in amministrazione" è consentito, limitatamente ai titoli non quotati, segnalare il valore contabile, ove il *fair value* non sia agevolmente determinabile.

Limitatamente ai titoli ricevuti in deposito da soggetti residenti, la voce 58306, per la cui compilazione si rimanda a quanto previsto per la voce 58307, prevede, con periodicità semestrale, la segnalazione:

- del *fair value* dei titoli in deposito, ripartito per settore di attività economica e area geografica della controparte, valore complessivo dei titoli depositati (variabile "classe importo cliente"), tipologia titolo (variabile "raggruppamento titoli"), valore dei titoli depositati per ciascuna tipologia di titoli (variabile "classi di importo tipologia titoli");
- del numero dei clienti per tipologia titoli, con medesima ripartizione prevista per il *fair value*;
- del numero dei clienti, con medesima ripartizione prevista per il *fair value*, esclusa la distinzione per "raggruppamento titoli" e "classi di importo tipologia titoli";

¹ I titoli oggetto di operazioni di riporto attive e passive, di pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine e di prestito titoli sono oggetto di specifica segnalazione anche nelle voci 58130 e 58135. Si veda al riguardo "Avvertenze Generali", paragrafo "Riporti, pronti contro termine e prestito titoli".

- del numero dei conti, con la medesima ripartizione prevista per il *fair value*.

5.4. DERIVATI

I derivati finanziari e creditizi formano oggetto di rilevazione in più punti della matrice dei conti (¹).

Nella sezione I (“Dati statistici mensili”) i derivati sono rilevati al *fair value* (positivo o negativo) alla data di riferimento della segnalazione, calcolato al lordo del rischio di controparte (²). Le eventuali rettifiche di valore connesse con il rischio di controparte vanno segnalate nella sottovoce 58045.08 (“Altre passività – fondi rettificativi: su altre attività”).

Per i derivati scaduti occorre segnalare il valore esigibile (da riconoscere) dalla (alla) controparte, al lordo delle eventuali previsioni di perdita, da ricondurre nella citata sottovoce 58045.08.

Informazioni di maggiore dettaglio sull’operatività in derivati (valori nozionali e *fair value* classificati per tipologia di derivato, di sottostante, ecc.) formano oggetto di segnalazione nella sottosezione II.1, parte quarta (“Altri dati statistici – derivati”); le relative istruzioni di compilazione vengono fornite nei paragrafi seguenti.

Per quanto riguarda la segnalazione dei derivati per vita residua, cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Vita residua”.

5.4.1. DERIVATI FINANZIARI

5.4.1.1 REGOLE DI COMPILAZIONE

I derivati finanziari sono strumenti finanziari che presentano le seguenti caratteristiche:

- non richiedono alcun investimento iniziale o richiedono un investimento piccolo (es. premio) rispetto all’esposizione che generano;
- sono regolati a una data futura;
- il loro valore cambia in relazione all’andamento di una predeterminata variabile (tasso di interesse, indice azionario, prezzo di un titolo, tasso di cambio, ecc.).

Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.

I derivati finanziari vengono rilevati nelle voci 58470, sottovoci da 02 a 38, 58475, sottovoci da 02 a 38, 58480, sottovoci da 02 a 38.

I derivati finanziari vanno classificati in relazione alla tipologia di derivato (variabile “raggruppamento derivati”) e alla natura del sottostante (variabile “sottostante”).

Si distinguono le seguenti tipologie di derivati (variabile “raggruppamento derivati”) (³):

- derivati finanziari diversi dalle opzioni:

¹ Sono sempre esclusi i derivati “interni”, cioè i derivati stipulati tra diverse unità operative della medesima banca segnalante, ivi incluse le filiali estere.

² Ai fini della classificazione per “valuta”, trovano applicazione i criteri forniti relativamente alla sezione II (cfr. paragrafi successivi).

³ Per quanto riguarda le definizioni delle principali tipologie di contratti derivati finanziari si rinvia alle “Avvertenze Generali”, Glossario”.

- *futures*;
 - *forwards* ⁽¹⁾;
 - *Fra's*;
 - *EONIA Swaps*;
 - altri *swaps*;
 - altri derivati finanziari;
 - opzioni:
 - *call* europee *plain vanilla*;
 - *call* americane *plain vanilla*;
 - *call* esotiche;
 - *put* europee *plain vanilla*;
 - *put* americane *plain vanilla*;
 - *put* esotiche;
 - derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione.
- Si distinguono le seguenti tipologie di sottostanti (variabile “sottostante”):

- tassi di interesse e titoli di debito;
- titoli di capitale e indici azionari;
- quote di O.I.C.R.;
- valute e oro;
- merci;
- altri.

Con riferimento sia al valore nozionale sia al “*fair value*” occorre inoltre segnalare:

- la valuta di denominazione del contratto ⁽²⁾;
- il settore di attività economica e lo Stato di residenza della controparte;
- la distinzione tra derivati (variabile “natura derivato”): a) non incorporati; b) incorporati in passività finanziarie; c) incorporati in attività finanziarie; d) incorporati in altri derivati;
- l’eventuale quotazione (variabile “indicatore di quotazione IAS”): a) quotati su mercati regolamentati attivi; b) quotati su mercati regolamentati non attivi; c) quotati su altri mercati attivi d) non quotati; e) in corso di quotazione;
- se il contratto rientra in un accordo di compensazione avente ad oggetto derivati finanziari e/o creditizi.

Le voci sono articolate in funzione della finalità del derivato come di seguito definita: a) negoziazione a fini di vigilanza (voce 58470); b) di copertura (voce 58475); c) altro (voce 58480). Un’operazione è considerata di copertura quando soddisfa gli specifici requisiti per

¹ Nei *forwards* sono incluse le operazioni di compravendita a termine nonché quelle di compravendita a pronti da regolare a una data successiva rispetto a quella prevista dalle prassi di mercato (c.d. “operazioni con regolamento a lungo termine” secondo la definizione prevista dalla Circolare n.263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”). Le operazioni di compravendita a pronti da regolare nei termini previsti dalle prassi di mercato vanno ricondotte nelle voci 58389, 58391, 58393 e 58395.

² Con specifico riferimento al *fair value*, si precisa che i derivati che fanno riferimento ad un’unica valuta (es. IRS in dollari) vanno segnalati avendo riguardo a tale valuta; i derivati che prevedono lo scambio di più valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

l'*hedge accounting* previsti dallo IAS 39. Nella categoria "altro" confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*) nonché i derivati scorporati da strumenti finanziari strutturati sempreché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Non formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche cedenti a fronte di operazioni c.d. di "autocartolarizzazione" indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte) ⁽¹⁾.

Nelle sottovoci relative ai valori nozionali:

- le posizioni lunghe (o "acquisti") sono costituite dalle operazioni che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati;
- le posizioni corte (o "vendite") sono costituite dalle operazioni che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati.

Nel caso di "*futures*" (nonché di altri contratti negoziati su mercati regolamentati) le operazioni di acquisto e di vendita che rappresentino l'una la chiusura dell'altra non devono costituire oggetto di segnalazione. Qualora il capitale nozionale di riferimento risulti amplificato (ad esempio da effetti di leva) a causa della struttura dell'operazione, va rilevato il capitale nozionale di riferimento effettivo ⁽²⁾.

I contratti di "*amortising interest rate swap*" in cui il valore nozionale si riduce per un importo costante ad un intervallo temporale prefissato vanno scomposti in una serie di "*interest rate swap*" di numero pari a quello delle riduzioni e di importo pari a quello costante di riduzione ⁽³⁾.

Per quanto concerne i derivati finanziari negoziati su mercati regolamentati - in cui vige un sistema di margini mediante il quale la "*Clearing House*" svolge la funzione di garante degli scambi - i margini di garanzia iniziali versati a tale organo (oppure a un intermediario autorizzato a operare con la "*Clearing House*") vanno rilevati, nella Sezione I "Dati statistici mensili", nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.25). Ove i margini siano costituiti in titoli (sottovoce 58010.06), questi ultimi vanno segnalati anche nella Sezione II.1, parte terza ("Vita residua") tra i titoli impegnati.

I margini di garanzia iniziali ricevuti da terzi vanno, invece, segnalati nella Sezione I:

- a) nel caso di somme in contanti non fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.05 o 19 tenendo conto della controparte;
- b) nel caso di somme in contanti a vista fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.01, 15, 21 o 23, a seconda della forma tecnica utilizzata e tenendo conto della controparte;
- c) nel caso di somme in contanti con durata stabilita, fruttifere o non fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.08, 22 o 28 a seconda della forma tecnica utilizzata e tenendo conto della controparte.

¹ Nel caso di contratti derivati negoziati con soggetti diversi dalla società veicolo resta comunque in capo alla banca il rischio di controparte.

² Ad esempio, nel caso di un "*interest rate swap*" con capitale nozionale di 100 che prevede semestralmente il regolamento del differenziale di interessi moltiplicato per 10, occorre segnalare come capitale nozionale 1000.

³ Ad esempio, un contratto di "*amortising interest rate swap*" con valore nozionale 100, scambio annuale di tasso fisso contro un tasso indicizzato, riduzione del valore nozionale di 20 a intervalli annuali va scomposto in 5 contratti di "*interest rate swap*" di importo 20 ciascuno aventi durata il primo di 1 anno, il secondo 2 anni, il terzo 3 anni, il quarto 4 anni e il quinto 5 anni.

I margini di variazione presso Organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati vanno segnalati, se negativi, nella sottovoce 58005.42 “Finanziamenti - verso clientela - altri finanziamenti” e, se positivi, nella sottovoce 58030.15/19 “Debiti - verso clientela - depositi a vista/depositi overnight - altri” a seconda che siano fruttiferi o infruttiferi di interessi.

I margini di variazione ricevuti da terzi vanno segnalati nelle sottovoci 58030.01, 15, 21 e 23 oppure 58030.05 e 19, a seconda che siano fruttiferi o infruttiferi di interessi e tenendo conto delle forme tecniche utilizzate e della controparte.

I margini di variazione pagati a terzi vanno rilevati nelle sottovoci 58005.14 “Finanziamenti – verso Banche Centrali e banche – altri finanziamenti” oppure 58005.42 “Finanziamenti – verso clientela – altri finanziamenti”; a seconda della controparte.

I premi pagati per l’acquisto di opzioni e quelli incassati per l’emissione di opzioni ⁽¹⁾ devono essere patrimonializzati e segnalati nella Sezione I, rispettivamente, nelle sottovoci 58020.02 o 04 (“Altre attività - derivati creditizi e finanziari) e 58045.02 (“Altre passività – derivati creditizi e finanziari”) ⁽²⁾.

I contratti uniformi a termine di “*option*” su contratti “*future*” su titoli di Stato negoziati sull’IDEM sono trattati secondo i criteri di seguito indicati.

Si premette che i premi relativi alle opzioni negoziate sull’IDEM sono pagati e incassati alla data di esercizio o alla data di scadenza dei contratti di opzione. L’importo da scambiare corrisponde al valore del premio corrente a queste ultime due date.

Ciò premesso, il valore corrente del premio non forma oggetto di rilevazione nella sottovoce 58387.24 “Impegni - altri” in quanto il *fair value* di tale opzione va ricondotto nelle voci 58470, 58475 o 58480, nelle sottovoci relative alle opzioni. Identico criterio di rilevazione si applica alle operazioni stipulate per conto degli aderenti indiretti oppure per conto di propri committenti.

In tali voci, sia l’acquirente (promissario) sia il venditore (promittente) dell’opzione (non ancora scaduta) sono tenuti a indicare il valore nominale del titolo nozionale sottostante al contratto “*future*” negoziato.

I margini iniziali, i quali possono essere costituiti in contanti oppure in titoli, vanno rilevati secondo le medesime modalità previste con riferimento ai contratti “*future*”.

Nelle voci 58470, 58475 e 58480, in corrispondenza delle sottovoci da 20 a 28, va segnalato il valore nozionale e il *fair value* dei derivati sensibili a più fattori di rischio, allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, per i quali la banca non procede alla scomposizione in più derivati elementari (cfr. Circolare n.263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”). Ai fini della rilevazione della posizione (lunga o corta) assunta e dell’attività sottostante, occorre fare riferimento in via convenzionale al fattore di rischio più elevato.

Laddove la banca proceda alla anzidetta scomposizione, dovrà rilevare i derivati elementari risultanti dalla stessa nelle sottovoci da 32 a 38. Al riguardo si precisa che, ai fini della segnalazione delle sottovoci relative al valore nozionale, il derivato elementare che riveste la caratteristica di derivato “principale” (“ospite”) va indicato come “non incorporato” (ovvero come incorporato in attività o passività finanziarie in caso di derivati

¹ Ivi inclusi gli ordinari contratti a premio (*dont*, *stellage*, ecc.) negoziati in borsa nonché i *warrant* (su titoli di capitale, titoli di debito, ecc.) circolanti in modo autonomo.

² Non si procede alla patrimonializzazione se il pagamento o l’incasso del premio sono posticipati alla data di esercizio o alla data di scadenza dell’opzione (ad esempio, opzioni su *futures* negoziate sull’IDEM).

incorporati in strumenti finanziari strutturati), mentre gli altri derivati elementari vanno segnalati come “incorporati in altri derivati”. Relativamente alla segnalazione del *fair value*, si applicano le medesime regole previste per le sottovoci dei derivati non oggetto di scomposizione. Qualora residui una parte del derivato strutturato non ulteriormente scomponibile, essa va rilevata nelle sottovoci da 32 a 34 valorizzando l’attributo informativo “raggruppamento derivati” con la modalità “derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione”.

Nella “Vita residua” (sottosezione II.1, parte terza) è prevista la rilevazione della vita residua dei derivati finanziari secondo il metodo della doppia entrata (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Vita residua”).

5.4.1.2 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI VALORI NOZIONALI DI TALUNE TIPOLOGIE DI DERIVATI FINANZIARI

AMORTIZING SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un “amortizing swap” avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+4.*
- *Valore nozionale: 1° anno 500 Euro; 2° anno 440 Euro; 3° anno 360 Euro; 4° anno 260 Euro.*

L’anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 4 contratti di IRS del tipo “plain vanilla”:

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro (=360-260), scadenza 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il terzo IRS un capitale nozionale di 80 Euro (=440-360), scadenza 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il quarto IRS ha un capitale nozionale di 60 Euro (=500-440), scadenza 2 gennaio anno T+1 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario.*

ACCRETING SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un “accreting swap” avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*

- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+4.*
- *Valore nozionale: 1° anno 260 Euro; 2° anno 320 Euro; 3° anno 400 Euro; 4° anno 500 Euro.*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 4 contratti di IRS, di cui 1 "plain vanilla" e 3 "con partenza differita" ("forward start"):

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni identiche a quelle del contratto originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 60 Euro (=320-260), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio T+1 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;*
- *il terzo IRS ha un capitale nozionale di 80 Euro (=400-320), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;*
- *il quarto IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro (=500-400), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario.*

ROLLER-COASTER SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un "roller-coaster swap" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+3.*
- *Valore nozionale: 1° anno 100 Euro; 2° anno 80 Euro; 3° anno 90 Euro.*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 3 contratti di IRS, di cui 2 "plain vanilla" e 1 del tipo "con partenza differita" ("forward start"):

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 80 Euro (=100-20) e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 20 Euro (=100-80), scadenza 2 gennaio T+1 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il terzo IRS ha un capitale nozionale di 10 Euro (=90-80), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni identiche a quelle dell'IRS originario.*

IRS ZERO COUPON

L'IRS "zero coupon" si caratterizza per il fatto che il flusso cedolare a tasso fisso viene capitalizzato nel valore nozionale di partenza dell'IRS e liquidato in un'unica soluzione alla

scadenza dell'IRS stesso. Il flusso a tasso indicizzato viene invece liquidato periodicamente e sulla base del valore nozionale iniziale.

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un IRS "zero coupon" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.
- Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.
- Data di scadenza: 2 gennaio anno T+10.
- Cedola complessiva relativa al tasso fisso da ricevere alla scadenza finale del contratto: 100 Euro.
- Valore nozionale per il tasso indicizzato: 100 Euro.
- Struttura dei valori nozionali su cui calcolare i flussi cedolari a tasso fisso: 1° anno 100 Euro; 2° anno 107,2 Euro; 3° anno 114,9 Euro; 4° anno 123,1 Euro; 5° anno 131,9 Euro; 6° anno 141,4 Euro; 7° anno 151,6 Euro; 8° anno 162,4 Euro; 9° anno 174,1 Euro; 10° anno 186,6 Euro (¹).

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei 2 seguenti IRS del tipo "plain vanilla":

- il primo IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro e data di scadenza e date di revisione del rendimento a tasso indicizzato identiche a quelle dell'IRS originario;
- il secondo IRS, al fine di riprodurre lo sviluppo della quota capitale di un titolo "zero coupon", ha data di scadenza 2 gennaio anno T+10, data di revisione del tasso indicizzato convenzionalmente "a vista" (in modo da sterilizzarne gli effetti, tenuto conto che il flusso a tasso indicizzato è quello calcolato nel 1° IRS), capitale nozionale che va di anno in anno incrementato della quota interessi maturata sull'IRS "zero coupon" originario. In particolare, l'IRS in esame va rilevato dalla banca X solo a partire dal 2 gennaio T+1 e in base ai seguenti valori nozionali: dal 2 gennaio T+1 al 31 dicembre T+1: 7,2 Euro; dal 2 gennaio T+2 al 31 dicembre T+2: 14,9 Euro; dal 2 gennaio T+3 al 31 dicembre T+3: 23,1 Euro; dal 2 gennaio T+4 al 31 dicembre T+4: 31,9 Euro; dal 2 gennaio T+5 al 31 dicembre T+5: 41,4 Euro; dal 2 gennaio T+6 al 31 dicembre T+6: 51,6 Euro; dal 2 gennaio T+7 al 31 dicembre T+7: 62,4 Euro; dal 2 gennaio T+8 al 31 dicembre T+8: 74,1 Euro; dal 2 gennaio T+9 al 31 dicembre T+9: 86,6 Euro.

5.4.2 DERIVATI CREDITIZI (²)

Sono rilevate le seguenti tipologie di derivati creditizi (variabile "raggruppamento derivati"):

- credit default swap;
- credit default swap index;
- credit default option;

¹ Ovviamente alla fine del decimo anno, grazie all'ultimo flusso cedolare a tasso fisso, il valore nozionale sarà pari a 200 Euro.

² Per quanto riguarda le principali definizioni utilizzate nel presente paragrafo si rinvia alle "Avvertenze Generali", "Glossario".

I titoli “reverse convertible” rappresentano strumenti di raccolta di durata generalmente pari o inferiore all’anno.

Essi prevedono la corresponsione di un tasso d’interesse fisso e incorporano un’opzione a favore dell’emittente che dà la facoltà a quest’ultimo di rimborsare alla scadenza il capitale dei titoli “reverse convertible” mediante la consegna fisica di un predefinito numero di azioni di una società X. Il costo di tale forma di raccolta viene “ridotto” dalla banca emittente con l’emissione di un’opzione analoga a quella implicita nel titolo, il cui premio può essere regolato in via anticipata ovvero alla data di scadenza dell’opzione.

Nell’esempio che segue si assume che la banca copra il rischio connesso con l’opzione implicita nel titolo reverse convertible attraverso l’emissione di una identica opzione che soddisfa i requisiti previsti dallo IAS 39 per l’hedge accounting.

TITOLI

I titoli emessi vanno segnalati nel passivo dei dati statistici mensili nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”.

OPZIONE IMPLICITA

- a) Il premio relativo all’opzione put, non essendo formalmente definito nel contratto, va esplicitato e segnalato nella sottovoce 58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”;*
- b) nel caso, invece, in cui la banca emittente i titoli negozi un’opzione di copertura, il premio figurativo relativo all’opzione implicita nei titoli può convenzionalmente essere assunto pari a quello pagato effettivamente per l’opzione di copertura. Esso va ricondotto nell’attivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58020.02 o 04 (“Altre attività - derivati creditizi e finanziari”);*
- c) nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell’opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58480.14 (“Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - valore nozionale – posizioni corte”) e 16 (“Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - fair value al lordo di accordi di compensazione - positivo”). Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato “incorporato in passività finanziarie”; raggruppamento derivati “opzione put plain vanilla europea”; tipologia sottostante “azioni e indici azionari”.*

OPZIONE EMESSA

- a) Il premio incassato per l’emissione dell’opzione di copertura deve figurare nel passivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”. Qualora il regolamento sia posticipato alla data di scadenza dell’opzione, in contropartita all’anzidetta sottovoce occorre movimentare la sottovoce 58020.25 “Altre attività - altre”;*
- b) nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell’opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58475.12 (“Derivati di copertura – derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni lunghe”) e 18 (“Derivati di copertura – derivati*

finanziari – opzioni – fair value al lordo di accordi di compensazione - negativo”). Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato “non incorporato”; raggruppamento derivati “opzione put plain vanilla europea”; tipologia sottostante “azioni e indici azionari”.

TITOLI “REVERSE FLOATER”

I titoli “reverse floater” sono caratterizzati da flussi cedolari a tasso fisso che dopo un determinato periodo di tempo assumono valori negativamente correlati ai livelli correnti di un tasso di interesse di riferimento, ma con il limite che il tasso di rendimento effettivo non può assumere valori negativi e, in taluni casi, anche un valore positivo comunque non superiore a un soglia predeterminata.

Di seguito, si indicano a titolo esemplificativo le condizioni di rendimento che possono caratterizzare i titoli anzidetti.

Per i primi “n” anni flussi cedolari a tasso fisso decrescenti.

Dall’anno “n+1” sino alla scadenza del titolo flussi cedolari che assumono valori negativamente correlati ai livelli correnti di un tasso d’interesse indicizzato di riferimento (ad esempio, EURIBOR), ma con il limite che il tasso di rendimento effettivo non può assumere né valori negativi né valori superiori a un tasso soglia pari all’x%. Di regola, viene previsto che dall’anno “n+1” in poi le cedole sono pari alla differenza positiva tra un predeterminato tasso fisso e il doppio del tasso indicizzato di riferimento.

Tali condizioni fanno rientrare i titoli “reverse floater” tra gli strumenti finanziari strutturati nei quali il parametro di riferimento dei contratti derivati incorporati, sebbene sia della medesima natura dello strumento “ospite”, presenta un effetto leva tale da contrarne il valore di almeno due volte.

Nell’esempio si assume che, ai fini sia del bilancio sia di vigilanza, la banca classifichi i titoli suddetti nel portafoglio di negoziazione e che calcoli i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato scorporando i titoli stessi nelle loro componenti elementari (contratto ospite e derivato incorporato).

Conseguentemente, la banca acquirente i titoli della specie deve considerare ciascuno di essi come la combinazione dei quattro seguenti elementi di base:

- a) detenzione di titoli “ospite” a lungo termine a tasso fisso;*
- b) acquisto di un “interest rate swap”, con data di decorrenza coincidente con la data di liquidazione dell’ultima cedola a tasso fisso del titolo “ospite”, avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo; tasso fisso pari, convenzionalmente, allo zero per cento; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento dal titolo “ospite”; data di scadenza coincidente con quella del titolo “ospite”; data di regolamento (coincidente con quella di revisione del tasso di interesse indicizzato) pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo “ospite”;*
- c) acquisto di un’opzione “cap” di copertura, con data di decorrenza coincidente con quella dell’“interest rate swap”, avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo “ospite”; tasso fisso pari, convenzionalmente, alla metà di quello considerato per il titolo “ospite”; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento per il titolo “ospite”; durata*

8. OPERAZIONI DI FACTORING

Il factoring è rappresentato dall'attività mediante la quale si realizza un trasferimento di crediti sorti nell'esercizio dell'impresa dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario (*factor*) che assume l'impegno della riscossione e può anticipare in tutto o in parte, con clausola "pro-solvendo" o "pro-soluto", l'importo dei crediti stessi.

Con tale attività il *factor* svolge anche un servizio di assistenza e di consulenza all'impresa cedente consistente di regola nella gestione contabile delle fatture commerciali e nella selezione della clientela.

Ai fini della classificazione delle operazioni di factoring tra "pro-soluto" e "pro-solvendo", indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera "pro-soluto" l'operazione che realizza in capo alla banca il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione, ai sensi dello IAS 39 (c.d. *derecognition*). Per converso, sono da considerarsi come "pro-solvendo" le operazioni che non realizzano in capo alla banca il suddetto trasferimento dei rischi e dei benefici.

Pertanto, nelle forme tecniche relative al factoring le esposizioni connesse con operazioni "pro-solvendo" vanno imputate ai soggetti cedenti, mentre quelle relative ad operazioni "pro-soluto" ai debitori ceduti (¹).

In particolare, nella Sezione I le banche che esercitano direttamente il factoring rilevano gli anticipi concernenti le operazioni "pro-solvendo" nella sottovoce 58005.36 ("Finanziamenti – verso clientela – operazioni di factoring"), per un importo pari alle somme effettivamente erogate. L'importo erogato è comprensivo degli interessi e delle competenze contabilizzati. Sono invece esclusi gli interessi maturati sulle dilazioni nei pagamenti concesse ai debitori dei rapporti sottostanti ai contratti di factoring; tali interessi, se non ancora incassati, vanno ricondotti nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.25).

Nel caso di operazioni "pro-solvendo" i crediti acquisiti per effetto dell'attività di factoring non devono formare oggetto di rilevazione, sia nel caso in cui venga prestato soltanto il servizio di incasso sia nel caso in cui abbiano costituito oggetto di anticipo.

Nel caso in cui la banca esercente l'attività di factoring assicuri il pagamento di una predeterminata percentuale dei crediti ceduti dalla società fattorizzata, il relativo importo, per la quota eccedente gli anticipi erogati, andrà rilevato nella sottosezione II.1, parte seconda, nella voce 58387, tra gli "Impegni irrevocabili a erogare fondi".

Nel caso di operazioni "pro-soluto", i crediti oggetto di cessione vanno rilevati nella sottovoce 58005.36 ("Finanziamenti – verso clientela – operazioni di factoring") in base al prezzo di cessione pattuito. Le eventuali differenze tra tale ultimo e quanto corrisposto al momento della cessione vanno rilevate come debito nei confronti del cedente.

¹ Criteri analoghi si applicano alle altre operazioni di cessione di crediti.

9. OPERAZIONI D'ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.)

Le operazioni di impiego effettuate a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti ricevuti s.b.f. devono essere segnalate secondo i criteri di seguito illustrati, che fanno riferimento alle diverse modalità di contabilizzazione di tali operazioni adottate dalle banche al loro interno. Criteri analoghi devono essere applicati anche ai finanziamenti concessi alla clientela per consentire l'immediata disponibilità dei crediti vantati verso terzi non ancora scaduti e per i quali la banca cura l'incasso.

Non formano oggetto di rilevazione le consistenze e le movimentazioni degli effetti, degli altri titoli di credito nonché dei documenti ricevuti s.b.f. rilevati nella contabilità aziendale nei conti "cedenti effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f." ed "effetti, altri titoli di credito e documenti ricevuti s.b.f."

1. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO ANTICIPI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F.", DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F."

La riconduzione di tale impostazione contabile allo schema previsto dalla matrice deve avvenire attraverso l'imputazione del saldo del "conto anticipi effetti e documenti s.b.f." alla sottovoce 58005.22 "Finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f.", del saldo del "conto corrente ordinario" alle sottovoci 58005.24 ("Finanziamenti – verso clientela – conti correnti") ovvero 58030.21 e 23 ("Debiti – verso clientela – conti correnti passivi - a vista") - a seconda del segno.

La durata residua degli utilizzi di s.b.f. va calcolata facendo riferimento alle valute medie attribuite alle relative presentazioni. In alternativa, tale calcolo può essere convenzionalmente operato sulla base delle valute medie di più vicina maturazione degli effetti presentati. Per gli utilizzi di s.b.f. a favore di non residenti bisogna fare riferimento alla scadenza dei singoli effetti anticipati.

2. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CORRENTE TRANSITORIO"

Tale sistema contabile prevede l'accensione di un "conto corrente transitorio" - distinto dal "conto corrente ordinario" del cliente - nel quale vengono accreditati, con valuta economica non liquida gli effetti e i documenti s.b.f. presentati alla banca e vengono addebitati, con valuta economica corrispondente al giorno dell'operazione e in contropartita al "conto corrente ordinario", gli utilizzi per anticipi s.b.f..

Questa impostazione, essendo concettualmente simile a quella illustrata nel paragrafo precedente, va trattata a fini matrice in maniera analoga.

Pertanto, le partite illiquide per accrediti s.b.f. presenti nel "conto corrente transitorio" vanno ricondotte, nell'attivo della matrice, alla sottovoce 58005.22 "Finanziamenti – verso clientela – finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f."

Nel caso, invece, in cui il "conto corrente transitorio" presenti eccezionalmente un saldo contabile creditore, occorre segnalare nella sottovoce 58005.22 "Finanziamenti – verso clientela – finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f."

soltanto l'ammontare dei cosiddetti "debordi" (pari alla differenza tra l'importo delle partite illiquide e quello del saldo contabile creditore, qualora quest'ultimo sia inferiore al primo).

I margini irrevocabili su linee di credito s.b.f. devono essere segnalati nella sottovoce 58387.04 ("Impegni – impegni irrevocabili a erogare fondi – concessi a clientela – a utilizzo incerto").

Il calcolo della vita residua dei finanziamenti per anticipi s.b.f. deve avvenire seguendo i medesimi criteri indicati nel paragrafo precedente.

3. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F."

Secondo tale sistema contabile confluiscono nel medesimo "conto corrente ordinario" del cliente sia gli utilizzi di linee di credito s.b.f. sia quelli relativi ad altre linee di credito pure regolate in conto corrente (scoperti per elasticità di cassa, anticipazioni su titoli in conto corrente ecc.).

Anche a fini matrice tutte queste operazioni, incluse quelle s.b.f., vanno trattate alla stregua dei conti correnti (pure per quanto attiene al calcolo della vita residua) e devono, pertanto, essere segnalate nelle voci relative a tale forma tecnica.

Peraltro, specifiche informazioni su tali linee di credito s.b.f. vengono richieste nella voce "Conti correnti attivi: utilizzi di linee di credito s.b.f." (voce 58088).

Tale voce costituisce un dettaglio della sottovoce 58005.24 ("Finanziamenti – verso clientela – conti correnti").

In particolare, qualora siano praticate condizioni economiche (tassi di interesse e commissioni di massimo scoperto) differenziate sulle singole linee di credito, l'individuazione degli utilizzi di s.b.f. nell'ambito del saldo debitore del conto corrente deve essere effettuata, in via generale, ripartendo tale saldo tra le linee di credito (e fino a capienza di ciascuna di esse) ordinate secondo un criterio di remunerazione crescente. Per quantificare la capienza dello scaglione relativo alle operazioni s.b.f., occorre fare riferimento al cosiddetto fido operativo, pari al minore importo tra quello del fido accordato per s.b.f. e quello degli effetti e dei documenti s.b.f. ceduti alla banca.

Se le condizioni di remunerazione delle operazioni s.b.f. sono identiche a quelle previste per altre linee di credito gestite nel medesimo conto corrente, l'imputazione del saldo debitore (ovvero del residuo di tale saldo, dopo aver effettuato le attribuzioni ad eventuali scaglioni remunerativi inferiori) deve essere convenzionalmente operata attribuendo lo stesso in modo prioritario alle operazioni s.b.f. fino a capienza del relativo fido operativo.

I margini irrevocabili su linee di credito s.b.f. devono essere segnalati nella sottovoce 58387.04 ("Impegni – impegni irrevocabili a erogare fondi – concessi a clientela – a utilizzo incerto").

4. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN UNICO CONTO CORRENTE

In tale ipotesi le partite illiquide per accrediti di effetti e di documenti s.b.f. e i relativi utilizzi transitano nel medesimo conto corrente del cliente.

A fini matrice occorre che i saldi dei conti correnti da segnalare nelle sottovoci 58005.24 “Finanziamenti – verso clientela - conti correnti attivi” e 58030.21 e 23 “Debiti – verso clientela - conti correnti passivi – a vista” siano depurati delle partite illiquide e dei “debordi”.

In particolare, tra i “conti correnti attivi” vanno incluse le partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile debitore e i “debordi” per partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile creditore.

Coerentemente, dalla voce “conti correnti passivi” devono essere escluse le partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile creditore, al netto degli eventuali “debordi”.

Una volta effettuate tali rettifiche esclusivamente a fini matrice, devono essere adottati, per le segnalazioni delle operazioni s.b.f. i medesimi criteri illustrati nel paragrafo precedente.

10. CREDITI PASSANTI

Le operazioni di “credito passante” si sostanziano in uno schema operativo in cui la banca “*conduit*” per il tramite, ad esempio, di una propria filiale estera rende disponibile e amministra - per conto di un terzo prestatore che costituisce la relativa provvista, ma in nome proprio - un finanziamento a favore di un prenditore residente ricevendone in cambio una commissione commisurata alla somma intermediata. Esse si fondano su due distinti contratti:

- 1) il “*Funding Agreement*”, in base al quale una società estera (o un pool di banche) si obbliga a mettere a disposizione della banca “*conduit*” i fondi da destinare in favore del prenditore;
- 2) il “*Loan Agreement*”, in base al quale al prenditore viene aperta una linea di credito nei limiti dei fondi effettivamente versati alla filiale estera dal finanziatore.

Il “*Funding Agreement*”, che costituisce il presupposto per il perfezionamento dell’operazione di “credito passante”, contempla, sotto il profilo delle condizioni che disciplinano la concessione di fondi al terzo beneficiario, una serie di clausole di salvaguardia volte a liberare la banca “*conduit*” dal rischio creditizio dell’operazione.

Tali clausole prevedono, fra l’altro, che:

- a) il rischio dell’operazione di prestito ricada sul soggetto finanziatore, al quale compete la valutazione del merito creditizio del terzo beneficiario dei fondi;
- b) la banca “*conduit*” sia obbligata a restituire la provvista al finanziatore subordinatamente al rimborso del prestito da parte del mutuatario.

Il “*Loan Agreement*”, invece, prevede che la banca “*conduit*” sia tenuta alla concessione del prestito soltanto e nei limiti in cui abbia ricevuto i relativi fondi in forza del connesso “*Funding Agreement*”.

Nel caso in cui il finanziatore sia rappresentato da un pool di banche, può verificarsi che al pool partecipi la filiale estera stessa.

Ai fini della compilazione della matrice dei conti le operazioni di “credito passante” si configurano per la banca “*conduit*” come un’attività di mero servizio senza assunzione di rischio a proprio carico e vanno, pertanto, rilevate sulla base dei seguenti criteri:

- a) non devono costituire oggetto di segnalazione nei dati patrimoniali (Sezioni I e II);
- b) qualora le somme versate dal finanziatore o rimborsate dal prenditore, per un limitato lasso di tempo rientrano nella piena disponibilità economico-finanziaria della banca “*conduit*”, esse devono essere rilevate nei “Debiti – verso clientela – altri debiti” (sottovoce 58910.40) o nei “Debiti – verso Banche Centrali e banche – altri debiti” (sottovoce 58910.12).

Naturalmente, nel caso in cui la banca “*conduit*” intervenga nel *pool* dei finanziatori, l’intervento stesso andrà segnalato secondo le regole previste per i finanziamenti in pool, rilevando la sola quota di rischio a proprio carico.

Coerenti criteri segnaletici vanno applicati quando: a) la banca italiana svolge direttamente le funzioni di “*conduit*”, anziché per il tramite di una propria filiale estera; b) il prenditore dei fondi è un soggetto non residente.

11. FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE REALI E PERSONALI A LORO VOLTA SUPPORTATE DA DEPOSITI IN DENARO DEI GARANTI

1. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

Il finanziamento in questione si caratterizza per la struttura di seguito descritta.

La banca A stipula un contratto con una società (il debitore) a favore della quale si impegna a erogare in una o più tranches un finanziamento coperto da privilegio speciale ex art. 46 del T.U. bancario o da ipoteche e/o da altre garanzie reali (¹).

Il finanziamento è altresì assistito da garanzie personali (le garanzie) prestate da altri soggetti (i garanti) a favore della banca A, garanzie che sono a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti stessi vincolati presso la banca A. Le singole garanzie prestate dai garanti sono indipendenti l'una dall'altra e coprono una quota parte dell'importo totale del finanziamento. La quota residua è pienamente a carico della banca A.

Le garanzie vengono prestate con un unico contratto (stipulato contestualmente a quello di finanziamento) in base al quale ciascun garante:

- 1) garantisce alla banca A l'adempimento delle obbligazioni finanziarie del debitore, limitatamente ad una specifica quota dell'intero finanziamento;
- 2) s'impegna a costituire, al momento di ogni utilizzo del finanziamento, un "*collateral deposit*" fruttifero di interessi presso la banca A a garanzia degli impegni sub 1);
- 3) ha diritto al rimborso del "*collateral deposit*" e degli interessi maturati sullo stesso, nella misura in cui le obbligazioni per capitale e per interessi del debitore nei confronti della banca A siano di volta in volta soddisfatte; la banca A, tuttavia, può rivalersi sui "*collateral deposits*" solo dopo aver completato le procedure di escussione di tutte le garanzie rilasciate dal debitore o dai suoi azionisti;
- 4) al verificarsi di taluni eventi sintomatici o premonitori di uno stato di difficoltà finanziaria, di insolvenza o di assoggettamento a procedure di liquidazione coatta amministrativa della banca A, può utilizzare il saldo attivo del "*collateral deposit*" per soddisfare in via anticipata le proprie obbligazioni derivanti dall'operazione in esame, così da potersi surrogare per la quota di propria spettanza alla banca A nei confronti del debitore e dei suoi azionisti (anche con riferimento alle garanzie reali rilasciate da questi ultimi alla banca A).

Il contratto di finanziamento prevede che l'erogazione di ciascuna tranche al debitore sia per una quota parte condizionata alla preventiva costituzione dei "*collateral deposits*" da parte dei garanti.

2. TRATTAMENTO NELLA MATRICE DEI CONTI

La banca A deve segnalare:

- l'intero importo del finanziamento erogato nella Sezione I (Situazione patrimoniale: attivo") nella sottovoce 58005.26 "Finanziamenti – verso clientela - mutui";
- i "*collateral deposits*" nei dati patrimoniali della Sezione I nelle sottovoci 58030.08 ("Debiti – verso Banche Centrali e banche – depositi - depositi con durata stabilita") o

¹ Pegno su azioni o quote del debitore, pegno o cessione di crediti derivanti dall'esercizio dell'attività svolta dal debitore.

28 (“Debiti – verso clientela – depositi – depositi con durata stabilita”) in funzione della tipologia di controparte;

- la quota di finanziamento ancora da erogare di propria pertinenza negli impegni e rischi della sottosezione II.1, parte seconda, nella sottovoce 58387.02 “Impegni irrevocabili a erogare fondi concessi a clientela a utilizzo certo”.

Le eventuali banche garanti, invece, devono indicare:

- nei dati patrimoniali della Sezione I: a) i “*collateral deposits*” presso la banca A nella sottovoce 58005.06 “Finanziamenti – verso Banche Centrali e banche – depositi – altri depositi”; b) la fideiussione prestata alla banca A a garanzia del buon esito della quota di finanziamento già erogato al debitore nella sottovoce 58385.04 “Garanzie rilasciate - crediti di firma – clientela – connessi con operazioni di natura finanziaria”;
- negli impegni e rischi della sottosezione II.1, parte seconda: a) la fideiussione prestata alla banca A a garanzia del buon esito della quota di finanziamento già erogato al debitore nella sottovoce 58385.04 “Garanzie rilasciate – crediti di firma – clientela – connessi con operazioni di natura finanziaria”; b) l’ulteriore fideiussione da rilasciare sulla quota di finanziamento ancora da erogare di propria pertinenza, convenzionalmente, nella voce 58387.24 “Impegni - altri impegni - altri”.

* * *

Qualora il contratto preveda che la banca A possa rivalersi sui “*collateral deposits*” senza attendere lo svolgimento delle procedure di escussione di tutte le garanzie rilasciate dal debitore o dai suoi azionisti, allora l’operazione in esame va trattata sia dalla banca A sia dalle banche garanti secondo le regole dei finanziamenti in pool per cassa (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni in *pool*”).

12. COVERED BOND

Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. *covered bond*) di cui alla legge n. 80 del 14 maggio 2005 presentano uno schema operativo basato sui seguenti soggetti:

- banca *originator*, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli), costituenti patrimonio separato ai sensi e per effetto della l. 130/99 e destinati al soddisfacimento dei portatori dei *covered bond*;
- società veicolo, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall'acquisto degli attivi ceduti dall'*originator* e dalla prestazione di garanzia a favore dei sottoscrittori dei *covered bond*;
- banca finanziatrice, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato finalizzato all'acquisto degli attivi dalla banca *originator*;
- banca emittente i *covered bond*.

Nelle strutture più semplici, le figure della banca *originator*, della banca finanziatrice e della banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. Strutture di emissione più complesse, tipicamente realizzate in un'ottica di gruppo, possono invece prevedere che le citate figure non coincidano; ulteriori elementi di complessità possono essere rappresentati dalla circostanza che le banche *originator* siano più di una (c.d. operazioni “*multi-originator*”).

Nell'ambito di tali operazioni di emissione di *covered bond*, la banca *originator* assume di regola specifici obblighi di reintegro delle attività cedute, nel caso in cui le stesse scendano al di sotto dei livelli minimi previsti normativamente o contrattualmente.

Tali obblighi, che sono finalizzati a salvaguardare il livello di garanzia fornita ai sottoscrittori dei *covered bond*, anche quando la qualità delle attività inizialmente cedute al veicolo si deteriora, fanno sì che la banca *originator* rimanga integralmente esposta ai rischi e ai benefici associati alle suddette attività.

La banca finanziatrice (sia essa *originator* o meno), qualora non coincida con la banca emittente i *covered bond*, è esposta al rischio di inadempienza della banca emittente nei confronti dei portatori dei titoli in virtù della garanzia prestata dal veicolo.

Si forniscono di seguito le regole di compilazione per le operazioni in esame.

- a) **Fattispecie semplici (unico intermediario):** la banca continua a segnalare nelle pertinenti voci dell'attivo le attività oggetto di cessione e iscrive nel passivo i *covered bond* emessi. Non forma pertanto oggetto di rilevazione il finanziamento subordinato concesso alla società veicolo. La rilevazione in conto economico dei costi e dei ricavi collegati all'operazione segue le medesime logiche previste per lo stato patrimoniale.
- b) **Fattispecie più complesse (con più intermediari):** nelle fattispecie in cui la banca *originator*, la banca finanziatrice e la banca emittente non coincidano, trovano applicazione i criteri di rappresentazione sopra descritti, avendo in considerazione il ruolo svolto nell'operazione da ciascuna banca (*originator*, finanziatrice ed emittente) e i profili di rischio associati. In particolare, nel caso in cui banca *originator* e banca finanziatrice non coincidano, le due banche segnalano, rispettivamente, le attività oggetto di cessione e il finanziamento subordinato erogato alla società veicolo.

Nell'ambito delle garanzie rilasciate (ad esempio, nella sottovoce 40690.09 “Garanzie rilasciate – crediti di firma – banche – connessi con operazioni di natura finanziaria - altri”):

- la banca finanziatrice, ove non coincida con la banca emittente, deve rilevare il rischio connesso con la garanzia fornita dal veicolo ai portatori dei *covered bond*;
- nelle operazioni c.d. “*multioriginator*” in cui sia prevista la copertura solidale delle eventuali perdite manifestatesi sulle attività cedute, ciascun *originator* deve rilevare la relativa esposizione.

Criterio analogo a quello fissato per le operazioni con piano di ammortamento deve essere adottato anche relativamente ai depositi a risparmio con distinti vincoli temporali sui singoli versamenti periodicamente effettuati da parte dei titolari dei conti; su tali versamenti, pertanto, occorre calcolare le differenti durate residue in ragione delle diverse scadenze fissate.

Nei contratti di finanziamento a rimborso rateale, che prevedano un termine massimo per la restituzione integrale del prestito nonché l'obbligo di effettuare versamenti minimi periodici, la vita residua va convenzionalmente definita ripartendo il credito residuo in linea capitale in un numero di rate calcolato sulla base della presunzione che il mutuatario, alle singole scadenze periodiche, versi alla banca gli importi minimi dovuti.

La durata residua dei "Finanziamenti verso clientela - per anticipi: su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f." (sottovoce 58005.22) deve essere calcolata avendo riguardo alle valute medie attribuite alle relative presentazioni. In alternativa, tale calcolo può essere convenzionalmente operato sulla base delle valute medie di più vicina maturazione degli effetti presentati. Per gli utilizzi s.b.f. a favore di non residenti bisogna fare riferimento alla scadenza sui singoli effetti anticipati.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, le banche "originator" classificano nelle pertinenti fasce di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti della società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Sono classificate unicamente negli scaglioni "a vista e a revoca":

- le operazioni con durata residua fino a 24 ore e quelle overnight, da segnalare nello scaglione "a vista e a revoca";
- i titoli di debito emessi che alla data di riferimento della segnalazione risultano scaduti, ma non ancora rimborsati;
- le esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate - cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito" - limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nello scaglione in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali;
- il credito residuo in linea capitale di operazioni per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto e sempreché la posizione non sia stata trasferita a sofferenza o a incaglio;
- convenzionalmente le quote di OICR, rilevate al *fair value* (valore di bilancio).

Le esposizioni ristrutturare vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali.

Le posizioni in sofferenza, incagliate e scadute e/o sconfinanti deteriorate, diverse da quelle valutate in bilancio al *fair value* (cfr. infra), vanno rilevate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate dalla banca ai fini delle ultime valutazioni di bilancio disponibili (¹). Le nuove

¹ Alle filiali italiane di banche estere comunitarie la cui casa madre non redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, è consentito di segnalare le attività finanziarie deteriorate nello scaglione temporale di vita

posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno, convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate ⁽¹⁾.

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturate, classificate dalle banche a fini prudenziali sia nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” sia nel “portafoglio bancario”), valutate in bilancio al *fair value* ⁽²⁾ vanno rilevate, convenzionalmente, come operazioni a tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”) e nello scaglione “durata indeterminata”.

Il deposito di riserva obbligatoria (costituito sia in via diretta sia in via indiretta ⁽³⁾) è attribuito alla fascia temporale “durata indeterminata”.

Con riferimento ai titoli di debito occorre adottare i seguenti criteri:

- ai titoli con rimborso graduale occorre applicare criteri simili a quelli delle operazioni con piano di ammortamento;
- i titoli a tasso indicizzato soggetti a rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti vanno convenzionalmente ripartiti sulla base del piano di ammortamento calcolato al tasso di emissione;
- i titoli soggetti a estrazione secondo una percentuale costante nel tempo vanno ripartiti in base al numero di estrazioni che devono essere ancora effettuate nel periodo di tempo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e quella di scadenza dell’ultima “tranche” dell’emissione;
- i titoli “serie aperta” devono essere sempre ripartiti secondo la percentuale fissa di estrazione;
- i titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 5 anni”.

I titoli di debito (sia di proprietà sia emessi) che alla scadenza prevedono la facoltà di conversione in azioni devono essere trattati come obbligazioni. Ove la facoltà di conversione sia esercitabile prima della scadenza naturale dell’obbligazione, la stessa facoltà va trattata come un’opzione di rimborso anticipato.

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine attivi, acquisti a termine, acquisti a pronti da regolare ⁽⁴⁾) con le quali vengono acquistati i titoli venduti allo scoperto.

residua “durata indeterminata”, qualora non dispongano delle informazioni sulle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti alle attività finanziarie deteriorate.

¹ Ad esempio, si ipotizzi che la Banca A abbia posizioni in sofferenza per complessive 1000, distribuite per 200 nella fascia 3-4 anni, per 300 nella fascia 4-5 anni e per 500 nella fascia oltre 5 anni. Si supponga altresì che la Banca A abbia nuove posizioni in sofferenza per complessive 100 per le quali non dispone delle previsioni di recupero dei flussi di cassa. In tale caso, la Banca A segnala le nuove posizioni in sofferenza per 20 $[(200/1000) \times 100]$ nella fascia 3-4 anni, per 30 nella fascia 4-5 anni e per 50 nella fascia oltre 5 anni.

² Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

³ In tale ultimo caso, i depositi costituiti presso la banca intermediaria vanno segnalati nella sottovoce 58446.88 “Attività finanziarie per cassa – finanziamenti a: banche – altri finanziamenti”.

⁴ In particolare, nei casi di acquisti a pronti da regolare, lo “scoperto tecnico” va classificato in base alla vita residua del titolo sottostante l’operazione.

Le operazioni pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

1.1.2 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Si osserva in via generale che il periodo temporale cui riferire la quantificazione dei flussi finanziari in linea interessi non può mai eccedere la durata residua per scadenza del capitale delle corrispondenti attività o passività finanziarie.

Relativamente alla quota interessi occorre distinguere tra:

- attività/passività per cassa non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate), diverse da quelle “a vista” e dagli *zero coupon* e *one coupon*: forma oggetto di rilevazione l’ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo alla data di riferimento della segnalazione;
- attività/passività per cassa “a vista” non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate): forma oggetto di rilevazione l’ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione, da rilevare nella fascia temporale “a vista e a revoca”⁽¹⁾.

I rapporti attivi e passivi per cassa non “a vista” nei quali il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi può variare così da rendere incerta la stima dei flussi di interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo (ovvero entro la data di scadenza del capitale se inferiore) alla data di riferimento della segnalazione, vanno trattati come le attività e passività “a vista”⁽²⁾.

1.1.3. OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare)⁽³⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la

¹ Vanno trattate come le attività e passività a vista i conti correnti (anche se non a vista), gli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale e i prestiti rotativi.

² Ad esempio, i depositi non “a vista”.

³ Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i “futures” negoziati sull’IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in dollari.

Relativamente ai derivati finanziari occorre distinguere tra:

- derivati finanziari con scambio di capitale: a) relativamente allo scambio di capitale gli importi vanno rilevati secondo quanto previsto per le attività e passività per cassa; b) relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai “*currency interest rate swaps*” vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione. Le opzioni, incluse quelle di rimborso anticipato, vanno segnalate in base al “*delta equivalent value*”⁽¹⁾;
- derivati finanziari senza scambio di capitale: a) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza⁽²⁾ va segnalato il relativo *fair value* nella fascia temporale “a vista e a revoca”; b) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio bancario⁽³⁾ vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione.

I derivati su crediti del portafoglio di negoziazione di vigilanza che prevedono lo scambio del sottostante (c.d. “*physical delivery*”) vanno trattati come i derivati finanziari con scambio di capitale, tenendo conto della probabilità di esercizio.

Con riferimento ai derivati su crediti che non prevedono lo scambio del sottostante si applicano i criteri segnaletici previsti per i derivati finanziari senza scambio di capitale, con esclusione degli acquisti di protezione del portafoglio bancario che vanno considerati nei flussi di recupero dell’attività coperta.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a “vista e a revoca”.

Nell’ambito degli impegni irrevocabili a erogare fondi figurano anche: a) gli impegni sottostanti a derivati su crediti con scambio del capitale del portafoglio bancario, in cui la banca è venditrice di protezione (“*protection seller*”), tenendo conto della probabilità di esercizio; b) i depositi e i finanziamenti da effettuare.

Le garanzie finanziarie rilasciate vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l’escussione.

Vanno trattati come le garanzie finanziarie rilasciate, gli impegni con le clausole del “riscosso per non riscosso”. In particolare, nel caso di intermediari che pongono in essere operazioni di cessione del quinto dello stipendio come mandatari per conto di altri intermediari, i flussi di cassa in uscita vanno segnalati al netto degli incassi attesi dal realizzo delle rate delle relative operazioni di cessione.

¹ Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

² Ai fini della definizione di portafoglio di negoziazione di vigilanza si veda la Circolare n.155 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

³ Ai fini della definizione di portafoglio bancario si veda la Circolare n.155 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

Le garanzie finanziarie ricevute formano oggetto di segnalazione soltanto se a copertura di garanzie finanziarie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi, le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

1.1.4. FASCE TEMPORALI

Le fasce temporali di durata residua sono le seguenti:

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 15 giorni;
- da oltre 15 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 2 mesi;
- da oltre 2 mesi a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- oltre 5 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

1.2 DURATA RESIDUA PER DATA DI RIPREZZAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE)

La durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse corrisponde: a) per le operazioni a tasso indicizzato, al lasso temporale mancante tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento delle operazioni; b) per le operazioni a tasso fisso, alla durata residua per data di scadenza del capitale come definita nel precedente paragrafo 1.1.

Per operazioni a tasso indicizzato si intendono quelle il cui tasso di interesse sia rivedibile sulla base di un meccanismo automatico di revisione. Fra le operazioni a tasso indicizzato devono essere ricondotti anche i rapporti che prevedono clausole di rivalutazione del capitale. Si considerano, inoltre, le operazioni le cui condizioni reddituali possono essere variate discrezionalmente dalla banca segnalante, a scadenze temporali prefissate (ad esempio un anno), tenendo conto delle oscillazioni di tassi d'interesse predefiniti. Le operazioni, invece, nelle quali non è contrattualmente prefissata la scadenza temporale di revisione del tasso di interesse vanno trattate:

- come operazioni a tasso indicizzato, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse di mercato (ad esempio, EURIBOR); tali operazioni vanno ricondotte nella fascia di vita residua per data di revisione dei rendimenti in base al

tempo mancante alla data a partire dalla quale decorrono gli effetti della revisione del tasso di interesse;

- convenzionalmente come operazioni a tasso fisso, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse “istituzionale”.

I rapporti attivi e passivi in conto corrente vanno, convenzionalmente, classificati fra le operazioni a tasso indicizzato, a meno di clausole contrattuali che stabiliscano diversamente.

Le operazioni di finanziamento parametrata al tasso di rifinanziamento principale della BCE vanno sempre considerate come “a tasso indicizzato”, prescindendo dalla fissazione o meno – a livello contrattuale – di predeterminate scadenze temporali per la revisione del tasso d’interesse. Tali finanziamenti, ove i relativi contratti non fissino le scadenze temporali nelle quali operare la revisione del tasso, vanno rilevati nella fascia temporale “da oltre 7 giorni a 1 mese”.

Nel caso di rapporti (attivi e passivi) che prevedano la corresponsione di un tasso d’interesse fisso per i primi anni di durata del contratto e di un tasso d’interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, l’operazione andrà convenzionalmente classificata tra i rapporti a tasso indicizzato. Per tali rapporti la durata residua per tempo di riprezzamento corrisponderà al lasso temporale compreso tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione dei rendimenti indicizzati (o singole rate indicizzate, nel caso di operazioni con piano di ammortamento) ⁽¹⁾. Il medesimo criterio di classificazione si applica agli anticipi in conto mutui che prevedano la facoltà per la banca erogante di variare il tasso inizialmente pattuito: a) durante il lasso di tempo ricompreso fra l’erogazione provvisoria e quella definitiva; b) al termine di tale periodo temporale. Per tali anticipi la durata residua per tempo di riprezzamento sarà “a vista e a revoca”, nel caso sub a), e pari al lasso temporale mancante alla data di erogazione definitiva, nel caso sub b).

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d’interesse fisso (indicizzato) e la facoltà per la banca di trasformarlo, dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi d’interesse che consentono la vendita (l’acquisto) del tasso d’interesse fisso contro quello indicizzato per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell’operazione principale ⁽²⁾. Il valore di tali opzioni corrisponde al valore segnalato per i rapporti attivi e passivi cui le opzioni stesse sono collegate (cfr. anche successivo paragrafo) moltiplicato per il relativo “delta”. Dopo la scadenza dell’opzione i rapporti in questione devono essere segnalati tra quelli a tasso fisso o a tasso indicizzato in base al tasso d’interesse effettivamente riconosciuto (tasso originario, se l’opzione non è stata esercitata; tasso modificato, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione).

¹ Si ipotizzi, a titolo di esempio, un mutuo avente durata originaria 15 anni e con rate annuali per i primi 5 anni a tasso fisso e per i successivi 10 anni a tasso indicizzato, con tasso indicizzato fissato la prima volta alla scadenza del 5° anno e così via per gli anni successivi. In tal caso, ai fini della durata residua per tempo di riprezzamento il mutuo va classificato: a) relativamente alle 5 rate a tasso fisso, negli scaglioni di vita residua, rispettivamente “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni”; b) relativamente alle restanti 10 rate a tasso indicizzato nello scaglione di vita residua “da oltre 4 anni a 5 anni”.

² La posizione relativa al tasso fisso ha una durata pari a quella dell’operazione principale, mentre la posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari a quella di scadenza dell’opzione più il tempo mancante alla più vicina data di revisione del rendimento.

Criteri analoghi vanno seguiti nel caso in cui l'opzione suddetta sia riconosciuta alla controparte contrattuale della banca segnalante.

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo "floor" e/o "cap" ⁽¹⁾. Ad esempio, i finanziamenti a tasso indicizzato che prevedono un valore minimo (floor) al tasso d'interesse che i clienti sono tenuti a pagare, corrispondono alla combinazione di: a) un finanziamento a tasso variabile (da segnalarsi nello scaglione temporale relativo alla data di revisione del rendimento); b) un'opzione floor acquistata, che dà luogo a una serie di posizioni lunghe sul tasso fisso ⁽²⁾ e corte sul tasso variabile ⁽³⁾.

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e "fuori bilancio", vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, ad eccezione di quelli allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n.263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"). Le opzioni, qualunque sia la loro natura (ad es. di rimborso anticipato ⁽⁴⁾, facoltà di passare dal tasso fisso all'indicizzato, ecc.) e il loro portafoglio di allocazione vanno valorizzate in base al *delta equivalent value*.

1.2.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA

Le attività e passività per cassa vanno segnalate in base ai seguenti criteri:

¹ Ai fini della rilevazione per vita residua l'opzione "floor" è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca riceve (cede) il tasso fisso contemplato nel rapporto e cede (riceve) il valore corrente del tasso indicizzato di riferimento. Trattamento analogo va applicato alle opzioni "cap".

² Da segnalarsi negli scaglioni temporali relativi a ciascuna rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale.

³ Dal punto di vista segnaletico, le posizioni di cui al punto b) vanno rilevate attivando la vita residua per data di revisione del tasso e valorizzando, convenzionalmente, il tipo tasso dell'operazione come "tasso fisso".

Si ipotizzi al riguardo un mutuo quinquennale a tasso indicizzato, di importo pari a 500, rate annuali pari a 100 e con incorporata un'opzione floor in base alla quale il tasso d'interesse sul mutuo non può scendere al di sotto dell'X%. Il valore del delta si ipotizza uguale in corrispondenza di ciascuna rata del mutuo.

Ipotesi A: delta pari allo 0%

In tal caso, il mutuo nel suo insieme va rilevato per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre non va rilevata nessuna posizione lunga e corta con riferimento all'opzione floor.

Ipotesi B: delta pari al 50%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre l'opzione floor dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 50 (=100*50%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni" - e ad una posizione corta di importo pari a 250 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno".

Ipotesi C: delta pari al 100%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre l'opzione floor dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 100 (=100*100%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni" - e ad una posizione corta di importo pari a 500 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno".

Con riferimento alla data di scadenza del capitale, sia le posizioni lunghe sia quelle corte vanno allocate nello scaglione temporale relativo alla scadenza del finanziamento, utilizzando per entrambe le posizioni, convenzionalmente, la vita residua per data di scadenza del capitale.

⁴ Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali "a revoca" e "salvo revoca".

- portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: valore corrente alla data di riferimento della segnalazione, come definito nella Circolare n.155 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”;
- portafoglio bancario: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al netto delle rettifiche di valore specifiche e di portafoglio derivanti delle ultime valutazioni di bilancio disponibili ⁽¹⁾;
- passività finanziarie: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Le esposizioni appartenenti ai portafogli “crediti” e “attività finanziarie detenute sino alla scadenza” oggetto di copertura dal “*fair value*” vanno segnalate al costo ammortizzato, senza tenere conto degli effetti delle plus/minusvalenze, anche se contabilizzate.

Si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole di determinazione della vita residua previste per la durata residua per scadenza del capitale. Sono escluse dalla rilevazione le quote di OICR.

Criterio analogo a quello fissato per le operazioni con piano di ammortamento deve essere adottato anche relativamente ai depositi a risparmio con distinti vincoli temporali sui singoli versamenti periodicamente effettuati da parte dei titolari dei conti; su tali versamenti, pertanto, occorre calcolare le differenti durate residue in ragione delle diverse scadenze fissate, tenendo conto di eventuali indicizzazioni dei tassi.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “da oltre 5 anni a 7 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturare, classificate dalle banche a fini prudenziali sia nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” sia nel “portafoglio bancario”), valutate in bilancio al *fair value* ⁽²⁾ vanno rilevate, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”.

Il deposito di riserva obbligatoria (costituito sia in via diretta sia in via indiretta ⁽³⁾) è attribuito alla fascia temporale “da oltre 7 giorni fino a 1 mese”.

¹ Alle rettifiche di valore di portafoglio va attribuita una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua. Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la banca A abbia:

1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua “da oltre 1 mese a 3 mesi”, 3.000 “da oltre 6 mesi a 1 anno”, 4.000 “da oltre 2 anni a 3 anni”, 2.000 “da oltre 5 anni a 7 anni”;

2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200.

In tale situazione la banca A segnala:

a) 980 [1.000 – (1.000/10.000*200)] nella fascia “da oltre 1 mese a 3 mesi”;
 b) 2.940 [3.000 – (3.000/10.000*200)] nella fascia “da oltre 6 mesi a 1 anno”;
 c) 3.920 [4.000 – (4.000/10.000*200)] nella fascia “da oltre 2 anni a 3 anni”;
 d) 1.960 [2.000 – (2.000/10.000*200)] nella fascia “da oltre 5 anni a 7 anni”.

² Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

³ In tale ultimo caso i depositi costituiti presso la banca intermediaria vanno segnalati nella sottovoce 58405.84 “Portafoglio bancario: attività finanziarie per cassa: finanziamenti a: banche – altri finanziamenti – altri”.

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua dei titoli cui si riferiscono e segnalati nella voce 58430.02 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso banche”) o 08/12 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso clientela”), a seconda della natura della controparte.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, le banche *originator* classificano nei pertinenti scaglioni di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti delle società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Tale trattamento segnaletico equivale nella sostanza ad assumere che la banca *originator* sopporta (ad esempio, via titolo *junior* sottoscritto) il rischio da tasso d’interesse connesso con il disallineamento delle scadenze cui è esposta la struttura temporale dell’operazione di cartolarizzazione (attività cartolarizzate, passività emesse dalla società veicolo, eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo) ⁽¹⁾.

Conseguentemente, ai soli fini della vita residua deve convenzionalmente formare oggetto di rilevazione anche l’eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo, indipendentemente dalla controparte (medesima banca *originator*, altra controparte) del derivato stesso. Ad esempio, qualora la società veicolo negozi il derivato di copertura con la medesima banca *originator* quest’ultima è tenuta a segnalare sia le posizioni lunga e corta relative all’impegno di propria pertinenza assunto con il derivato sia le posizioni lunga e corta relative all’impegno assunto con il derivato dalla società veicolo ⁽²⁾.

I titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 20 anni”.

1.2.2 OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari vanno segnalati: a) al prezzo convenuto, se con scambio di capitale; b) al valore nozionale, se senza scambio di capitale.

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere

¹ D’altro canto, l’esposizione al rischio di tasso di interesse derivante da tale costruzione è nella sostanza economica equivalente a quella che si sarebbe ottenuta iscrivendo nell’attivo la posizione trattenuta verso la cartolarizzazione (ad esempio, la tranche *junior*) e rappresentando l’IRS di norma stipulato dall’*originator* in contropartita del veicolo (ovvero della “controparte *swap*”).

² Fanno eccezione al criterio segnaletico sopraindicato i contratti derivati di copertura negoziati dalla società veicolo nell’ambito di operazioni c.d. di “autocartolarizzazione”: a) con la banca *originator*; b) con soggetti diversi dalla banca *originator*, sempreché quest’ultima riassume su di sé il rischio di tasso d’interesse negoziando con i terzi contratti derivati di segno opposto rispetto a quelli negoziati dalle società veicolo. In tali casi non devono formare oggetto di rilevazione né i derivati negoziati dalla società veicolo né i corrispondenti contratti derivati negoziati dalla banca *originator*, indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte).

(consegnare) ⁽¹⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati senza scambio di capitale su tassi d'interesse si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del tasso fisso; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza del tasso fisso da ricevere (pagare) ⁽²⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro o per gli IRS al tempo mancante alla più vicina data successiva di revisione del rendimento.

Nel caso di “*basis swap*” si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza della più vicina data di revisione del rendimento indicizzato da ricevere (pagare).

Nel caso di IRS “con partenza differita” (“*forward start*”), sino alla data di partenza dell'IRS, nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta occorre tener conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell'IRS e la prima data di fissazione del tasso indicizzato.

Relativamente all’“*amortising swap*” esemplificato nelle “Avvertenze Generali”, sottoparagrafo “Derivati finanziari”, con riferimento al 4° IRS, poiché il differenziale da pagare o incassare il 31 dicembre anno T e' fissato sin dal 4 gennaio dell'anno T e pertanto le posizioni lunga e corta di 60 Euro hanno la medesima vita residua, per evitare - nell'ambito della disciplina sui requisiti patrimoniali per i rischi di mercato del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza - l'applicazione di “fattori di non compensabilità” sull'importo compensato, le anzidette posizioni vanno convenzionalmente attribuite alla fascia “a vista e a revoca”.

Esempi dei criteri segnaletici di contratti derivati su titoli di debito e tassi d'interesse sono riportati nella Circolare n.155, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in dollari. Tuttavia, nei “*currency interest rate swaps*” con scambio di flussi di interesse fisso/indicizzato (oppure di due tassi indicizzati) occorre segnalare, oltre alle posizioni relative ai capitali, anche quelle relative ai flussi di tassi d'interesse. Pertanto, nei contratti derivati su tassi d'interesse la posizione relativa alla valuta connessa con il

¹ Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Per le compravendite a termine e per i contratti derivati su titoli non fittizi a tasso indicizzato deve aversi riguardo alla più vicina data successiva di revisione del tasso. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i “*futures*” negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

² Per l'IRS, scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto, per gli altri contratti derivati tempo mancante alla data di regolamento più il periodo di riferimento del contratto.

tasso fisso va rilevata nello scaglione temporale riferito alla data di scadenza del contratto, mentre la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso di interesse indicizzato va indicata nello scaglione temporale riferito alla più vicina data successiva di revisione del rendimento indicizzato.

I derivati senza scambio di capitale su valute si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del differenziale positivo tra il tasso di cambio corrente e quello fissato contrattualmente; nelle operazioni di acquisto (vendita) riferita al tasso di cambio euro/valuta si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta sottostante e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nelle operazioni riferite al tasso di cambio tra due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento.

I derivati con o senza titolo sottostante su titoli di debito e tassi d'interesse sono segnalati convenzionalmente solo in base al profilo di vita residua per data di riprezzamento. I contratti derivati su valute sono rilevate unicamente nel profilo di vita residua per scadenza del capitale.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo se questo è a tasso fisso oppure alla prima successiva data di determinazione del rendimento se il mutuo è a tasso indicizzato, e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a "vista e a revoca".

1.2.3 FASCE TEMPORALI

La segnalazione è articolata nelle seguenti fasce temporali:

- a vista e a revoca
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- da oltre 5 anni a 7 anni;
- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;

- oltre 20 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

1.3 VOCE 58455 “FINANZIAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (VALORE NOMINALE)”

Per gli importi segnalati nella presente voce è previsto il dettaglio per vita residua per data di scadenza del capitale.

Le fasce temporali di vita residua da considerare sono le seguenti:

- a vista e fino a 1 anno (include le attività scadute e/o sconfinanti);
- da oltre 1 anno fino a 5 anni;
- da oltre 5 anni fino a 7 anni;
- da oltre 7 anni fino a 10 anni;
- da oltre 10 anni fino a 15 anni;
- da oltre 15 anni fino a 29 anni;
- oltre 29 anni;
- non applicabile.

1.4 TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Relativamente alle voci 58352 “Traslazione del rischio: attività finanziarie per cassa” e 58359 “Finanziamenti verso clientela non assistiti da traslazione del rischio” di cui alla sottosezione 2.1 “Dati patrimoniali – parte prima – dati territoriali settoriali”, cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”, le fasce temporali sono le seguenti:

- a vista e fino a 1 anno;
- da oltre 1 anno fino a 2 anni;
- oltre 2 anni;
- non applicabile.

6. SISTEMI DI PAGAMENTO CON REGOLAMENTO TRAMITE SISTEMI DI COMPENSAZIONE

Nelle procedure di pagamenti interbancari scambiati in forma elettronica e regolati per il tramite del Sistema di compensazione BI-COMP e/o di altri sistemi di compensazione (es. STEP2) possono determinarsi casi di disallineamento temporale fra l'operazione di addebitamento o di accredito nei conti della clientela e il regolamento tramite i suddetti sistemi, che discendono dall'invio o dalla ricezione della pertinente messaggistica elettronica in giorni non coincidenti con quello del regolamento stesso.

Con riferimento alle diverse procedure interbancarie (a fronte di operazioni di bonifico, addebito preautorizzato, prelievo da ATM, etc.), nel rispetto della normativa vigente, ove i conti della clientela vengano movimentati dalle banche in data antecedente il giorno di regolamento tramite i suddetti sistemi la relativa contropartita deve essere segnalata nelle seguenti sottovoci:

- a) nel caso di operazioni di addebito (es. a fronte di bonifici ordinati, prelievi bancomat con carte emesse dalla banca del cliente, etc.), "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.27) da parte della banca ordinante o banca emittente (banca del debitore) a fronte dell'addebitamento del conto del cliente ordinante o che ha effettuato un prelievo presso sportelli automatici di altre banche;
- b) nel caso di operazioni di accredito (es. per incarichi di pagamento e disposizioni di incasso presso la banca del creditore, negoziazione assegni, prelievi di contante a fronte di carte emesse da altre banche), "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.25) da parte della banca destinataria (banca del creditore o del beneficiario) a fronte dell'accREDITAMENTO del conto del cliente beneficiario o a fronte dei prelievi di contante effettuati da titolari di carte emesse da altre banche.

Per le banche riceventi le disposizioni di pagamento (banca del creditore nei bonifici, banca del debitore negli incarichi di pagamento) si rammenta quanto riportato nel paragrafo "Regole generali di compilazione" delle Avvertenze Generali, laddove si prevede che nell'ambito del sistema informativo interno e nell'ordinamento contabile vengano registrate senza indugio le operazioni originate dall'iniziativa delle controparti e che siano contenute entro livelli fisiologici le contabilizzazioni di tipo transitorio.

7. INFORMAZIONI TRIMESTRALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTO ECONOMICO

La segnalazione di cui alla sottosezione II.5 si riferisce alle sole unità operanti in Italia, è trimestrale e ha carattere cumulativo. Essa va compilata applicando le regole del bilancio (cfr. “Avvertenze Generali”, Sezione “Dati di bilancio”). Si precisa, tuttavia, che le voci previste nella presente sottosezione includono anche i corrispondenti costi e ricavi delle attività in via di dismissione (IFRS 5).

Il criterio da seguire per la determinazione dei costi e dei ricavi relativi ai periodi contabili di riferimento della segnalazione (primo trimestre, primo semestre, primi nove mesi, intero esercizio) è, in via generale, quello della stretta competenza economica, a prescindere dal momento sia della loro manifestazione finanziaria sia del recepimento nella contabilità aziendale.

Tale criterio tende a individuare, nella maniera più completa e obiettiva, gli elementi reddituali relativi alle operazioni effettivamente sviluppatesi nei diversi periodi considerati, tenendo presenti le condizioni che regolano i rapporti con la clientela e con le istituzioni creditizie, i contratti collettivi o individuali con i dipendenti, le disposizioni di legge che impongono tributi e contributi ecc. Non si intende, pertanto, rilevare l'entità infrannuale delle singole voci di costo e di ricavo in via previsionale, sulla base di aspettative riguardanti l'andamento dei tassi di interesse, l'evoluzione operativa della banca, la dinamica salariale ecc..

Obiettivo della segnalazione è, in linea generale, quello di quantificare il risultato lordo di pertinenza del periodo delle unità operanti in Italia. Tale risultato include pertanto i costi e i ricavi relativi ai rapporti intercorrenti tra la casa madre e le filiali estere. Il dettaglio degli interessi e delle commissioni derivanti dai rapporti attivi e passivi tra la casa madre e le filiali estere è evidenziato nelle voci 5246 e 5276.

Qualora la determinazione degli importi di competenza risulti particolarmente problematica, possono essere indicati i costi o i ricavi effettivamente sostenuti o percepiti a condizione che la componente reddituale da rilevare sia di scarso rilievo nell'ambito dell'operatività aziendale.

Le ripartizioni “residenti – non residenti” e “euro-valuta” vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

10. COSTI E RICAVI CONNESSI CON TRANSAZIONI NON FINANZIARIE INTERNAZIONALI

Nella sottosezione II.4 - parte seconda (voce 58790), è prevista la segnalazione, con periodicità trimestrale, dei costi e dei ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali effettuate dalla banca segnalante.

E' prevista la classificazione per le seguenti tipologie di transazione (variabile "causale"):

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

Servizi postali e di corriere

Comprendono i servizi per raccolta, trasporto, spedizione e consegna di lettere, giornali, periodici, brochure ed altro materiale stampato, pacchi ed imballaggi. Tali servizi possono essere resi sia da amministrazioni postali nazionali sia da corrieri privati che si avvalgono di una propria rete di distribuzione, con o senza ricorso al sistema di trasporto pubblico per l'erogazione dei propri servizi. Comprendono anche servizi postali allo sportello come la vendita di francobolli, servizi di telegrammi, *mailbox*, etc... Il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Sono esclusi: servizi finanziari resi da amministrazioni postali (per esempio servizi di postagiro, servizi di conto/deposito o di risparmio postale), da segnalare come "servizi finanziari"; servizi di preparazione posta (da segnalare come "altri servizi alle imprese non inclusi altrove").

Servizi di telecomunicazione

Comprendono i servizi per la trasmissione di suoni, immagini e altre informazioni attraverso telefono, telex, radio, televisione, internet, teleconferenza, satellite, posta elettronica e altre tecnologie analoghe. Includono anche la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature di comunicazione e dei satelliti, il *leasing* di linee di comunicazione e i servizi di interconnessione internazionale. Si ricorda che il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Esempi: trasmissione di programmi radiofonici e televisivi; noleggio e *leasing* di satelliti e di linee di telecomunicazione; servizi di telefonia fissa e mobile; servizi di *internet backbone*, altri servizi telematici diversi dai servizi di *web hosting* e di *web search portal*.

Sono esclusi: il valore delle informazioni trasportate (da includere in "servizi di informazione di agenzie di stampa" oppure in "altri servizi di informazione"); l'installazione di impianti di telecomunicazioni (da segnalare come "costruzioni"); i servizi di *database*, servizi informatici per l'accesso o la manipolazione di dati, servizi di *web hosting* (da segnalare come "servizi informatici"); i servizi di *web search portal* (da segnalare come "altri servizi di informazione").

COSTRUZIONI

Comprendono la costruzione di edifici, la creazione, l'ammodernamento, la riparazione e l'ampliamento di immobili, il miglioramento di natura ingegneristica dei terreni e la

realizzazione di altre opere di ingegneria civile (inclusi strade, ponti, dighe, ferrovie, porti ed aeroporti). Sono compresi i connessi lavori di installazione e assemblaggio di impianti (compresi quelli di telecomunicazioni) e macchinari, la preparazione del sito, i servizi specializzati quali quelli idraulici, di tinteggiatura e di demolizione. Sono compresi in questa voce anche i lavori di *manutenzione e riparazione* di edifici, di opere di ingegneria civile, di impianti e macchinari (esclusi quelli effettuati su computer, periferiche e apparecchiature e impianti di telecomunicazioni).

E' inclusa nelle costruzioni anche l'acquisizione di beni e servizi da parte delle imprese che effettuano i lavori di costruzione nell'economia di ubicazione delle opere e/o in terze economie.

Si distingue tra "costruzioni all'estero" e "costruzioni in Italia" sulla base del paese in cui l'erogazione del servizio di costruzione è realizzata. In dettaglio, nelle "costruzioni all'estero", è necessario indicare i servizi di costruzione erogati all'estero dal segnalante in favore di non residenti; simmetricamente, nelle "costruzioni in Italia", è necessario indicare i servizi di costruzione erogati in Italia da non residenti in favore del segnalante.

Sono esclusi: la progettazione architettonica, pianificazione, sviluppo e supervisione del progetto, cartografia, test e collaudo dell'opera, servizi di ispezione tecnica (tutti i precedenti servizi sono da registrare in "servizi di architettura" o "servizi di ingegneria" o "altri servizi scientifici e tecnici"). Sono esclusi anche i seguenti servizi, da registrare nei "servizi estrattivi e minerari": servizi di perforazione e sondaggio di giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri *oil and gas field services*; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

Costruzioni all'estero

Comprendono i servizi prestati dal segnalante in lavori di costruzione ed installazione realizzati all'estero in favore di non residenti e i relativi beni e servizi acquistati dal segnalante nell'economia in cui è ubicata la costruzione e/o in terze economie ovvero i soli beni acquistati in Italia.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali (tenendo conto degli aggiornamenti successivi alla prima versione del contratto).

Sono esclusi: le costruzioni realizzate attraverso una filiale o succursale dell'impresa segnalante residente all'estero; i lavori di costruzione ed installazione all'estero commissionati dal segnalante a non residenti.

Costruzioni in Italia

Comprendono i servizi prestati al segnalante da imprese non residenti in lavori di costruzione e installazione realizzati in Italia e i relativi beni e servizi acquistati nell'economia residente dall'impresa non residente che effettua i lavori di costruzione.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali (tenendo conto degli aggiornamenti successivi al contratto originario).

Sono esclusi: le costruzioni realizzate da imprese non residenti attraverso proprie filiali o succursali ubicate in Italia; i servizi prestati dal segnalante, per lavori di costruzione ed installazione realizzati in Italia, in favore di imprese non residenti.

SERVIZI DI ASSICURAZIONE

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi assicurativi spettanti al segnalante (impresa di assicurazione) in contropartita di soggetti non residenti;

- gli indennizzi spettanti al segnalante in contropartita di imprese di assicurazione non residenti.

Costi per importazioni: registrare

- i premi assicurativi dovuti dal segnalante in favore di imprese di assicurazione non residenti. Includere anche i premi versati dal segnalante a imprese assicurative non residenti, per servizi di assicurazione di cui beneficiano dipendenti del segnalante, comprendendo l'eventuale quota a carico dei dipendenti stessi;

- gli indennizzi dovuti dal segnalante (impresa di assicurazione) in favore di soggetti non residenti.

Premi per assicurazioni vita

Indennizzi per assicurazioni vita

Nelle assicurazioni vita il detentore effettua regolari pagamenti o un singolo pagamento all'assicuratore in modo da garantirsi una somma concordata a una certa data futura; sono incluse anche le "assicurazioni miste"- in cui, oltre alla prestazione "caso vita", è prevista una prestazione in favore dei beneficiari designati in polizza, anche al verificarsi della morte dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.

Sono escluse le assicurazioni "caso morte", per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale (da registrare come "altre assicurazioni dirette").

Premi per garanzie standardizzate del credito

Indennizzi per garanzie standardizzate del credito

Le garanzie standardizzate coprono un rischio di credito a livello collettivo per il quale può essere pertanto definita, sempre a livello collettivo, la probabilità di *default*. Esempi di tali garanzie sono rappresentati dalle garanzie rilasciate dai governi sui crediti all'esportazione, garanzie sui prestiti agli studenti e sui prestiti alle piccole imprese.

Sono escluse le garanzie provenienti da derivati finanziari, le garanzie *una tantum* e le garanzie del credito definite su base individuale.

Premi per assicurazioni trasporto merci

Indennizzi per assicurazioni trasporto merci

Le assicurazioni trasporto merci coprono i rischi associati al furto, danno o perdita della merce durante il trasporto, indipendentemente dal tragitto delle merci stesse.

Premi per altre assicurazioni dirette

Indennizzi per altre assicurazioni dirette

Le altre assicurazioni dirette comprendono le assicurazioni “caso morte” (per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso dell’assicurato), le assicurazioni infortuni e malattie, le assicurazioni incidenti per veicoli terrestri, marittimi e aerei, le assicurazioni responsabilità civile, le assicurazioni incendi, le assicurazioni altri danni alla proprietà, le assicurazioni perdite pecuniarie, le assicurazioni viaggi, le garanzie del credito definite su base individuale.

Premi per riassicurazioni

Indennizzi per riassicurazioni

Si realizzano riassicurazioni quando parte del rischio assicurativo viene ceduto da un'impresa di assicurazione ad un altro operatore specializzato.

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi spettanti al segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi spettanti al segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

Costi per importazioni: registrare

- i premi dovuti dal segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi dovuti dal segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di soggetti non residenti.

Servizi assicurativi ausiliari

Comprendono le commissioni degli agenti, il brokeraggio assicurativo, i servizi di agenzia, i servizi di consulenza assicurativa.

SERVIZI FINANZIARI

Comprendono i servizi erogati da banche, operatori di borsa, imprese di *factoring*, imprese emittenti carte di credito e da altre imprese finanziarie.

Includono: a) le commissioni per servizi finanziari espliciti; b) i margini denaro-lettera dei *dealer*; c) i costi di gestione degli intermediari che detengono attività finanziarie per conto di terzi.

I servizi finanziari espliciti sub a) comprendono ad esempio le commissioni su conti correnti, depositi e prestiti, su garanzie una-tantum (escluse le garanzie standardizzate), su pagamenti anticipati o ritardati. Sono incluse le commissioni relative a lettere di credito, linee di credito, *leasing* finanziario, attività di *money transfer* e cambio valuta. Sono comprese anche le commissioni su transazioni in titoli: mediazioni, collocamento di emissioni, sottoscrizioni e rimborsi; commissioni pagate per la collocazione di contratti in derivati; servizi di gestione delle attività e di custodia titoli.

I servizi finanziari sub b) comprendono i costi di transazione impliciti per servizi resi dagli intermediari che assumono la natura di *dealer*, spesso inclusi indistintamente nelle transazioni finanziarie alle quali si riferiscono. Il margine di profitto lordo del *dealer* è rappresentato dalla differenza denaro-lettera (*bid-ask spread*), ovvero la differenza tra il più basso prezzo *ask* presente sul mercato (il più basso prezzo al quale gli operatori sono disposti ad acquistare uno strumento finanziario) e il più elevato prezzo *bid* presente sul mercato (ovvero il più elevato prezzo al quale gli operatori sono disposti a vendere uno strumento finanziario). Assumendo che il “prezzo di riferimento” è generalmente intermedio tra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, il servizio addebitato al venditore è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di acquisto; analogamente, il valore del servizio fornito all’acquirente è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita. Il servizio può essere misurato anche applicando il margine medio dei *dealers* come percentuale al valore totale delle transazioni operate dai *dealers*.

I servizi finanziari sub c) riguardano le spese amministrative relative al pagamento da parte di intermediari che detengono attività finanziarie per conto di terzi (ad esempio fondi di investimento, *holding*, ecc.). Tali spese sono addebitate a fronte dei costi interni oppure di quelli sostenuti per servizi resi da gestori dei fondi, depositari, banche, contabili, legali. Tali spese possono essere addebitate esplicitamente (come commissione) o pagate implicitamente deducendole dai redditi che i detentori delle attività finanziarie ricevono.

Esempi: commissioni su: depositi, prestiti e mutui ipotecari, lettere di credito, accettazioni bancarie e linee di credito, *leasing* finanziario, *factoring*, transazioni su strumenti finanziari e contratti in derivati, sottoscrizione di collocamenti all’emissione, compravendite immobiliari, altre tipologie di operazioni finanziarie; brokeraggio e rimborso di titoli, consulenza finanziaria, custodia di titoli, attività finanziarie e metalli preziosi, gestione attività finanziarie, servizi di *merger and acquisition*, servizi di finanza d’impresa, servizi di carte di credito, servizi di monitoraggio, di immissione di liquidità, di assunzione dei rischi (diversi dalle assicurazioni), di fusione e acquisizione, di valutazione del credito, di borsa e di amministrazione fiduciaria.

Sono esclusi: gli interessi e il valore del credito, del *leasing* finanziario, dei titoli, ecc. (non si tratta di servizi); i servizi assicurativi (da includere tra i “servizi di assicurazione”).

SERVIZI INFORMATICI E DI INFORMAZIONE

Servizi informatici

Comprendono i servizi collegati all'*hardware* ed al *software* e i servizi di elaborazione dati.

Esempi: consulenza e implementazione di *hardware* e *software*; manutenzione e riparazione di computer e periferiche; manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto, come il *training* specifico, cioè fornito nel quadro di una consulenza ad-hoc; analisi,

progettazione e programmazione di sistemi; sviluppo, produzione, offerta e documentazione di *software* personalizzato; *disaster recovery* di dati e/o *software*; servizi di elaborazione dati (*data entry*, tabulazione, elaborazione in *time sharing* ecc.); servizi connessi all'inserimento di pagine web (inclusi i servizi di *web hosting*); servizi di gestione di centri elaborativi.

Sono esclusi: la fornitura di pacchetti *software* non personalizzati (non sono considerati servizi da includere nella segnalazione in oggetto); *training* non specifico, cioè non fornito nel quadro di una consulenza *ad-hoc* (da includere nei "servizi per l'istruzione"); servizi di *internet backbone* (da includere in "servizi di telecomunicazione"); servizi di database e *web search portal* (da includere in "altri servizi di informazione"); compensi per le licenze e la riproduzione e/o distribuzione di *software* (da includere in "compensi per l'uso della proprietà intellettuale"); *leasing* di computer senza operatore (da includere in "altri servizi alle imprese non inclusi altrove").

Servizi di informazione di agenzie stampa

Comprendono i servizi di fornitura ai media (giornali, televisioni, radio, ecc.) di news (notizie, fotografie, articoli, ecc.), da parte di agenzie di stampa ed aziende similari.

Altri servizi di informazione

Esempi: servizi di *database* sia in linea, sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo (progetto di *database*, immagazzinamento e diffusione di dati e *database* - incluse *directories* e *mailing lists* - sia *on-line* che attraverso supporti fisici); servizi di *web search portal* (servizi dei motori di ricerca che provvedono a cercare indirizzi internet per i clienti che lo richiedono tramite l'inserimento di parole chiave); fornitura di informazioni *on-line* (ad esempio erogati dai cosiddetti *financial information providers*); abbonamenti a giornali e periodici (diffusi per posta o mezzi elettronici).

Sono esclusi: i servizi di *internet backbone* (da includere in "servizi di telecomunicazione"); i servizi di *web hosting* (da includere in "servizi informatici").

ATTIVITA' INTANGIBILI

Compensi per l'uso della proprietà intellettuale

Comprendono:

- a) i ricavi/costi per l'uso di diritti di proprietà (quali brevetti, marchi di fabbrica, *copyright*, processi industriali e disegni, inclusi segreti commerciali e *franchising*). Tali diritti possono derivare da ricerca e sviluppo, così come da attività di *marketing*;
- b) i ricavi/costi per l'uso di licenze per la riproduzione o la distribuzione di proprietà intellettuale incorporata in prodotti originali o prototipi (quali *copyright* su libri e manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore) e dei relativi diritti (come per esibizioni dal vivo e trasmissioni televisive, via cavo o via satellite).

Sono esclusi: i diritti di distribuzione di prodotti audiovisivi (da registrare in "servizi audiovisivi ed altri servizi collegati").

Compravendita di attività intangibili

Comprendono i ricavi/costi per l'effettiva/o vendita/acquisto di concessioni e diritti simili, di *royalties* e di altre licenze, a esclusione dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo. Includere anche le somme spettanti o dovute per il trasferimento di calciatori e altri sportivi da una società sportiva residente (impresa segnalante) ad una società sportiva non residente (ricavi per esportazioni) o viceversa (costi per importazioni). La registrazione deve avvenire nel periodo in cui la compravendita è effettuata e per l'intero importo.

Escludere la compravendita in via definitiva dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo (da includere in "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo").

MERCHANTING

Merchanting - Acquisti e rivendite contestuali

Merchanting - Acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo

Merchanting - Rivendite di beni con acquisto in periodo precedente

Il *merchanting* consiste nell'acquisto di un bene, effettuato dal segnalante con una controparte non residente, e alla sua successiva rivendita ad un terzo soggetto non residente, limitatamente ai casi in cui il bene non sia entrato né uscito dai confini dell'Italia. Sono previsti tre distinti casi di *merchanting*, come dettagliato di seguito.

Gli acquisti e rivendite contestuali si verificano quando l'acquisto e la rivendita del bene sono avvenuti entrambi nel trimestre di riferimento. Occorre registrare tra i costi per importazioni il costo sostenuto dal segnalante per l'acquisto del bene e tra i ricavi per esportazioni il ricavo della sua rivendita.

Gli acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo si riferiscono ai beni acquistati dal segnalante nel trimestre di riferimento e rivenduti alla controparte non residente in un periodo successivo. Occorre segnalare il valore del bene all'acquisto tra i costi per importazioni (nessuna registrazione è richiesta nelle esportazioni), salvo eventuali "operazioni di storno"⁽¹⁾.

¹ Ai fini del presente paragrafo si definiscono "operazioni di storno" le rettifiche, totali o parziali, di transazioni non finanziarie che hanno formato oggetto di rilevazione in precedenti trimestri (nel seguito "operazioni originarie"). Ne costituisce un esempio l'annullamento di una fattura, già emessa a fronte di un ricavo per la fornitura di un servizio di telecomunicazioni a non residenti, rivelatasi errata.

Non costituiscono operazioni di storno le rettifiche di errate segnalazioni, non connesse a storni contabili, precedentemente inviate (in tali casi l'ente segnalante è tenuto a produrre una nuova segnalazione con i dati corretti riferita allo specifico trimestre di riferimento).

Le "operazioni di storno" devono essere segnalate come segue:

- se l'operazione di storno e l'operazione originaria si verificano entrambe nell'ambito del trimestre di riferimento, l'importo dell'operazione di storno deve essere portato in detrazione all'importo dell'operazione originaria (segnalando, quindi, solo il saldo);

Esempio:

– fattura di euro 5.000 registrata per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro, aprile anno T;

– storno dell'operazione, sopra riportata, per euro 1.000, effettuato nel mese di maggio anno T.

Nelle segnalazioni riferite al 30 giugno dell'anno T va segnalato: euro 4.000, per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro.

- se l'operazione di storno si verifica nel trimestre di riferimento mentre quella originaria si è verificata in un precedente trimestre, l'operazione di storno deve essere segnalata nel trimestre di riferimento indicando, convenzionalmente, una transazione di segno opposto (ricavo per esportazioni o costo per importazioni) rispetto a quella dell'operazione originaria.

Le rivendite di beni con acquisto in periodo precedente si riferiscono ai beni rivenduti dal segnalante nel trimestre di riferimento, quando l'acquisto è avvenuto in un periodo precedente. Occorre registrare il ricavo della rivendita del bene tra i ricavi per esportazioni ed il costo originariamente sostenuto per l'acquisto tra i costi per importazioni.

SERVIZI CONNESSI AL COMMERCIO E ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE

Servizi legati al commercio

Comprendono le commissioni e le provvigioni di intermediazione per transazioni su beni e servizi, escludendo i margini relativi alle operazioni di *merchanting*, di cui alle voci precedenti.

Esempi: commissioni e provvigioni per servizi resi da *broker* di merci, agenti, ecc.; servizi per vendite mediante aste.

Sono esclusi: le tariffe di *franchising* (da includere nello "compensi per l'uso di proprietà intellettuale"); il brokeraggio su titoli (da includere in "servizi finanziari"); le tariffe di trasporto.

Riparazioni di beni mobili

Comprende le attività di riparazione e manutenzione di beni mobili diversi da computer, periferiche e apparecchiature di telecomunicazione effettuate sia sul sito del riparatore/manutentore sia altrove e finalizzate al ripristino delle funzionalità e/o delle caratteristiche originarie di tali beni. Si registrano tra le esportazioni i lavori di riparazione/manutenzione effettuati dal segnalante su beni mobili di proprietà di non residenti e tra le importazioni i lavori di riparazione/manutenzione effettuati da non residenti su beni mobili di proprietà del segnalante. Occorre registrare il valore della riparazione/ manutenzione e non il valore dei beni su cui la riparazione è effettuata. La voce include anche le parti e gli eventuali materiali utilizzati nella riparazione/manutenzione forniti dal riparatore e inclusi nelle spese. Sono comprese le riparazioni e la manutenzione di navi, aerei ed altri mezzi di trasporto, ad eccezione della loro pulizia.

Sono esclusi: le riparazioni di edifici, opere di ingegneria civile, impianti – compresi quelli di telecomunicazioni – e macchinari (da includere nelle "costruzioni"), le riparazioni di computer e periferiche (da includere nei "servizi informatici"), parti e materiali fatturati separatamente (non sono considerati servizi) e la pulizia di mezzi di trasporto.

Lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi

Comprende le lavorazioni (ad esempio raffinamento di petrolio, lavorazione di metalli, assemblaggio di macchinari, confezione di articoli di abbigliamento, ecc.) su beni inviati in un paese estero, senza cambiamento di proprietà, per essere sottoposti a un processo di

Esempio:

- fattura di euro 5.000 registrata per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro, aprile anno T;
 - storno dell'operazione, sopra riportata, per euro 1.000, effettuato nel mese di ottobre anno T.
- Nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T va segnalato euro 1.000, "Servizi informatici - Costi per importazioni", paese Francia, valuta euro.

lavorazione e successivamente venduti nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi. E' necessario registrare esclusivamente il valore del compenso richiesto o pagato per il servizio manifatturiero su fattori di produzione fisici di proprietà altrui (che non è necessariamente pari alla differenza tra il valore dei beni inviati in lavorazione e il valore dei beni dopo la lavorazione). Si registra tra i costi per importazioni il valore delle lavorazioni su beni di proprietà del segnalante inviati in un paese estero e successivamente rivenduti dal segnalante in un qualsiasi paese terzo. Si registra tra i ricavi per esportazioni il valore delle lavorazioni effettuate in Italia dal segnalante su beni di proprietà di non residenti, che sono successivamente rivenduti in Italia e/o in paesi terzi dai soggetti non residenti.

Sono esclusi: le lavorazioni su beni che, dopo il processo di lavorazione, vengono rispediti al paese di origine; l'assemblaggio di costruzioni prefabbricate (da includere nelle "costruzioni"), l'etichettatura e l'imballaggio accessori al trasporto.

Bunkeraggi e provviste di bordo

Comprendono i beni (ad esempio carburanti, provviste, scorte) acquistati dal segnalante, all'estero e da non residenti, ai fini della operatività di propri vettori (ad esempio aerei e navi). Nessuna registrazione è richiesta dal lato delle esportazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono esclusi i servizi collegati a tali forniture (ad esempio pilotaggio di navi, rimorchio, immagazzinamento, manutenzione).

Leasing operativo

Comprende il noleggio di navi, aerei e attrezzature di trasporto (vagoni ferroviari, container, etc.) senza operatore o equipaggio ed il noleggio di altri tipi di beni. Devono essere inclusi in questa voce anche gli affitti/noleggi di edifici o attrezzature a fini commerciali.

Sono esclusi: il leasing finanziario (non si tratta di servizi); il *leasing* di linee di telecomunicazione (da includere in "servizi di telecomunicazione"); il noleggio di navi o aerei con equipaggio; il noleggio di veicoli ai viaggiatori non residenti.

SERVIZI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA MANAGERIALE

Servizi legali

Comprendono la consulenza legale e i servizi di rappresentanza in procedimenti legali, giudiziari e statutari, i servizi di redazione di documentazione legale e i servizi di deposito atti.

Servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile

Comprendono i servizi connessi alle registrazioni contabili, i servizi di *auditing* di documenti contabili, finanziari e di bilancio, i servizi di consulenza e pianificazione fiscale e contabile.

Consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni

Comprendono i servizi di consulenza, guida e assistenza operativa alle imprese per la definizione delle politiche aziendali, delle strategie e della pianificazione generale.

Esempi: servizi di *management auditing*; servizi di consulenza manageriale, inerente risorse umane, produzione e progettazione; consulenza e guida operativa relative all'immagine dei clienti e alle relazioni con il pubblico e le istituzioni.

Servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi d'opinione

Comprendono l'ideazione, la creazione e la commercializzazione di pubblicità, il collocamento presso i media, compreso l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari, la promozione all'estero di prodotti, i servizi espositivi per fiere ed eventi similari, le ricerche di mercato, il *telemarketing* e i sondaggi d'opinione.

RICERCA E SVILUPPO

Comprendono i servizi relativi alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi, nonché la compravendita dei diritti di proprietà derivanti da tali attività. Sono comprese in questa categoria le attività nell'ambito delle scienze fisiche, sociali e umane, incluso lo sviluppo di sistemi operativi che rappresentano progressi tecnologici. È altresì inclusa la ricerca commerciale relativa all'elettronica, ai medicinali e alla biotecnologia.

Servizi di ricerca e sviluppo

Comprendono la fornitura di servizi di ricerca e sviluppo personalizzati (creati *ad hoc*) e non.

Sono esclusi: l'acquisto/vendita di diritti di proprietà (da registrare in "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo") e l'acquisto/vendita relativo a licenze di riproduzione o uso (da registrare nella voce "compravendita di attività intangibili"), studi tecnici (da registrare in "servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici") e attività di consulenza (da registrare nella voce "consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni").

Acquisto/Vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo

Comprendono la vendita in via definitiva dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo: brevetti, *copyright*, processi e disegni industriali (inclusi i segreti commerciali).

Altri servizi di ricerca e sviluppo

Comprendono le altre attività di collaudo e di sviluppo di prodotti/processi non inclusi nelle voci "servizi di ricerca e sviluppo" e "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo".

SERVIZI SCIENTIFICI, DI ARCHITETTURA, DI INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI

Servizi di architettura

Comprendono i servizi relativi alla progettazione di edifici.

Servizi di ingegneria

Comprendono servizi relativi al progetto, lo sviluppo e l'utilizzo di macchine, materiali, attrezzature, strutture, processi e sistemi (ad es. progetti, pianificazioni e studi).

Sono esclusi: i servizi di progettazione di edifici (inclusi in "servizi di architettura"), i servizi connessi all'industria estrattiva e mineraria (inclusi in "trattamento rifiuti e disinquinamento" e in "servizi estrattivi e minerari") e tutti i servizi connessi alle costruzioni (inclusi in "costruzioni").

Altri servizi scientifici e tecnici

Comprendono rilevamenti, cartografie, collaudo e certificazione di prodotto e i servizi di ispezione tecnica.

TRATTAMENTO RIFIUTI E DISINQUINAMENTO, SERVIZI AGRICOLI E MINERARI

Trattamento rifiuti e disinquinamento

Comprendono i servizi di trattamento dei rifiuti radioattivi e di altri tipi di rifiuti, i servizi di decontaminazione del suolo, di pulizia di siti inquinati (anche a seguito di perdite di petrolio), di ripristino di siti minerari e, in generale, di pulizia e recupero dell'ambiente.

Servizi agricoli

Comprendono i servizi collegati all'agricoltura.

Esempi: Fornitura di macchine agricole con operatore; servizi di mietitura; trattamento del raccolto; controllo pesticidi; servizi di cura e alimentazione del bestiame; servizi per la caccia, forestali, ecc.

Servizi estrattivi e minerari

Comprendono i servizi collegati all'industria estrattiva e mineraria.

Esempi: Servizi di perforazione e sondaggio giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri *oil and gas field services*; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE NON INCLUSI ALTROVE

Altri servizi alle imprese non inclusi altrove

Comprendono un insieme eterogeneo e residuale di servizi alle imprese, non ricompresi nelle voci precedenti.

Esempi: servizi di collocamento personale; servizi investigativi e di sicurezza; servizi di interprete e traduzione; servizi fotografici; servizi di pulizia; servizi immobiliari; servizi di preparazione posta.

Servizi tra imprese collegate non inclusi altrove

Categoria residuale comprendente i pagamenti per servizi che non possono essere allocati in alcuna delle precedenti voci di servizi alle imprese, che si realizzano intra-gruppo, cioè tra filiali, società controllate, società partecipate, altre imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese, e la casa madre. Sono inclusi i pagamenti, tra i sopra citati soggetti, che rappresentano contributi delle filiali, controllate, partecipate, ecc. ai costi generali di gestione e/o il rimborso di spese regolate direttamente dalla casa madre.

SERVIZI PERSONALI, CULTURALI E RICREATIVI

Servizi audiovisivi e altri servizi collegati

Comprendono i servizi relativi alla produzione di film, videotape, programmi radio e televisivi (dal vivo o registrati) e album musicali. Sono inclusi anche i compensi relativi al noleggio di prodotti audiovisivi, le spese per l'accesso a canali televisivi criptati (servizi via satellite o via cavo), le spese relative a manoscritti e registrazioni - prodotti su larga scala e venduti/acquistati direttamente o per uso permanente (se scaricati elettronicamente) - e la compravendita di manoscritti originali, registrazioni audio, film, ecc.

Esempi: compensi per attori, produttori e registi; compensi per musicisti e cantanti.

Sono esclusi: gli incassi e i pagamenti derivanti dalla vendita di diritti di film, programmi radiofonici o televisivi, composizioni musicali, ecc. (da registrare come "compravendita di attività intangibili"), i compensi o le licenze per riprodurre e/o distribuire prodotti audiovisivi (inclusi in "compensi per l'uso della proprietà intellettuale").

Servizi per l'istruzione

Si tratta di servizi collegati con la cultura e l'istruzione. Includono sia i servizi erogati "in loco" (il soggetto che eroga il servizio si reca nell'economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati "a distanza" (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: corsi per corrispondenza; corsi televisivi o via internet; corsi con insegnante che eroga il servizio direttamente nel paese che lo riceve; servizi per l'istruzione forniti all'estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni).

Sono esclusi i servizi per l'istruzione che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per l'istruzione erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Servizi per la salute

Comprendono i servizi forniti da dottori, infermieri, personale paramedico e quelli forniti da laboratori di analisi, ospedali, cliniche, ecc. Includono sia i servizi erogati “in loco” (il soggetto che eroga il servizio si reca nell’economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati “a distanza” (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: servizi sanitari forniti direttamente all’estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni); servizi per la salute resi a distanza.

Sono esclusi: i servizi veterinari (da includere in “servizi agricoli”) e i servizi per la salute che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per la salute erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Servizi culturali e ricreativi

Comprendono i servizi associati a musei ed altre attività culturali, sportive, ricreative e connesse al gioco, eccetto i servizi acquistati da persone al di fuori della loro economia di residenza. Con riferimento al gioco, deve essere indicata solo la quota relativa al servizio erogato dall’operatore che gestisce il concorso/gioco.

Esempi: servizi di archivi, biblioteche, musei e altre istituzioni culturali; servizi legati ad attività sportive e ricreative.

Sono esclusi gli altri servizi ricreativi che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o altri servizi ricreativi erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Altri servizi personali

Comprendono servizi sociali, quote associative dovute ad associazioni di categoria, servizi domestici. Sono inclusi anche i premi di calciatori e altri sportivi.

SERVIZI GOVERNATIVI

Beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad ambasciate e consolati di governi stranieri, e a Organismi Internazionali, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

Beni e servizi forniti a unità militari straniere

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad agenzie ed unità militari di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

Beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, a uffici di informazione o promozione turistica, istituzioni educative, ecc. di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni salvo eventuali "operazioni di storno". Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

TRASFERIMENTI UNILATERALI IN CONTO CAPITALE

Imposte in conto capitale

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti (amministrazioni centrali, enti locali, organismi comunitari, ecc.), che si caratterizzano per essere versate a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto posseduti dal segnalante o sul valore di beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti. Sono incluse in questa voce le imposte straordinarie sul patrimonio, ad esempio i tributi sull'incremento di valore dei terreni in seguito alla modifica della loro destinazione da terreni agricoli a terreni edificabili a fini commerciali o abitativi. Sono sempre considerate costi per importazioni salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Contributi agli investimenti

Comprendono i ricavi relativi a contributi agli investimenti, in denaro o in natura, erogati al segnalante da soggetti pubblici non residenti senza contropartita di risorse reali o finanziarie, che comportano o finanziano l'acquisizione di capitale fisso (beni di investimento). Sono inclusi anche trasferimenti di tipo rateale, quando il progetto di investimento continua per un lungo periodo di tempo. Contributi in natura sono ad esempio trasferimenti da parte di soggetti non residenti di attrezzature, macchinari o altre apparecchiature. Sono sempre da considerare ricavi per esportazioni salvo eventuali "operazioni di storno".

Anche per i trasferimenti di tipo rateale si applica il principio contabile di competenza registrando la transazione nel trimestre in cui il contributo viene deliberato, indipendentemente dal momento in cui le singole rate sono regolate. Qualora l'adozione di tale principio comporti difficoltà operative è data facoltà di basare l'allocazione temporale delle rate sulle date di effettiva erogazione.

Sono da includere esclusivamente i contributi ricevuti direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Altri trasferimenti unilaterali in conto capitale

Comprendono i trasferimenti non inclusi nelle altre voci del conto capitale. Sono incluse in questa voce le donazioni di denaro, effettuate da soggetti non residenti, destinate all'acquisizione di capitale fisso; gli indennizzi versati, al di fuori di un rapporto assicurativo, da soggetti non residenti al segnalante in quanto proprietario di beni strumentali distrutti o danneggiati al seguito di eventi bellici, altri avvenimenti politici o calamità naturali; i trasferimenti versati da soggetti non residenti al segnalante per la copertura di perdite accumulate nel corso di vari esercizi o di perdite eccezionali dovute a cause esterne all'impresa; lasciti e donazioni straordinarie di importo considerevole, compresi quelli a istituzioni senza scopo di lucro.

Sono esclusi i trasferimenti relativi a cancellazioni di debiti (da registrare come "cancellazione del debito").

Cancellazione del debito

E' la cancellazione volontaria, parziale o totale, di un debito all'interno di un accordo contrattuale tra il segnalante e un soggetto non residente. Tale cancellazione è considerata come un trasferimento dal creditore al debitore pari all'ammontare del debito al momento della cancellazione.

Sono escluse da questa voce le svalutazioni dei crediti.

TRASFERIMENTI UNILATERALI CORRENTI

Imposte sui prodotti

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti, con riferimento alle singole unità di beni o di servizi prodotti o scambiati. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sulle operazioni finanziarie e di capitale da corrispondere in sede di acquisto e vendita di attività finanziarie e non finanziarie, comprese le divise estere; le imposte sull'immatricolazione degli autoveicoli; i diritti su spettacoli e intrattenimenti. Sono escluse le imposte pagate su lasciti e donazioni e altri trasferimenti. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Imposte sulla produzione

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti, che gravano sui terreni, sul capitale fisso o sul fattore lavoro impiegati nel processo di produzione, indipendentemente dalla quantità o dal valore dei beni o servizi prodotti o scambiati. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sulla proprietà o sull'utilizzo di terreni, fabbricati o altre opere impiegati nell'attività di produzione; imposte sull'utilizzo di capitale fisso (veicoli, impianti, macchinari) ai fini della produzione, a prescindere dal fatto che tali beni siano di proprietà o noleggiati; imposte su operazioni internazionali (viaggi all'estero, rimesse dall'estero, ecc.) ai fini della produzione; tasse versate per ottenere licenze professionali e per l'esercizio di attività, imposte sull'inquinamento provocato dalle attività di

produzione. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Imposte sui redditi e sul patrimonio

Comprendono i costi relativi a imposte sul reddito e sul patrimonio versate periodicamente dal segnalante a soggetti pubblici non residenti per pagamenti obbligatori unilaterali, in denaro o in natura. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sul reddito o sugli utili e le imposte sui guadagni in conto capitale. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Contributi ai prodotti

Comprendono i ricavi relativi a contributi erogati al segnalante da soggetti non residenti, ad esempio istituzioni dell’Unione Europea, con l’obiettivo di influenzarne i livelli di produzione o i prezzi. Tali contributi sono erogati per singola unità di bene o servizio prodotto o importato. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

Sono da includere esclusivamente i contributi erogati direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Contributi alla produzione

Comprendono i ricavi relativi a contributi erogati al segnalante da soggetti non residenti, ad esempio istituzioni dell’Unione Europea, con l’obiettivo di influenzarne i livelli di produzione o i prezzi. Tali contributi sono erogati per l’esercizio dell’attività di produzione e comprendono: i contributi sui salari o sulla manodopera (sia con riferimento alla forza lavoro totale sia all’occupazione di particolari categorie di lavoratori, ad esempio disabili o disoccupati per lunghi periodi di tempo, o ai costi dei programmi di formazione professionale organizzati o finanziati dal segnalante); i contributi per la riduzione dell’inquinamento; i contributi in conto interessi finalizzati a facilitare operazioni di investimento. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

Sono da includere esclusivamente i contributi erogati direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Affitto di risorse naturali

Comprendono i trasferimenti tra il segnalante e un soggetto non residente quale corrispettivo per aver messo a disposizione risorse naturali. Sono inclusi, ad esempio, gli importi ricevuti/pagati a fronte dello sfruttamento di terreni o giacimenti minerari di proprietà o per diritti di pesca, legnatico e pascolo. Sono inclusi gli importi ricevuti/pagati per lo sfruttamento di acque e fiumi all’interno dei terreni di proprietà messi a disposizione. Dall’importo ricevuto/pagato devono essere dedotte le imposte sui terreni o spese di

manutenzione a carico del proprietario. Se il contratto prevede anche l'utilizzo di edifici, ad esempio compresi all'interno di un'azienda agricola, gli importi relativi a tale utilizzo non devono essere inclusi, a meno che il contratto preveda un pagamento unico senza distinzione esplicita tra terreni ed edifici, nel qual caso è possibile segnalare l'intero importo.

Altri trasferimenti unilaterali correnti

Comprendono i trasferimenti senza contropartita di risorse reali o finanziarie, diversi dalle imposte, tasse, contributi e affitto di risorse naturali sopra specificati. Sono inclusi: donazioni di beni di consumo o di somme di denaro destinate al consumo, contributi volontari alle istituzioni senza scopo di lucro, vendite a non residenti di biglietti di lotterie, scommesse, ecc. (ricavi per esportazioni), esborsi a non residenti per vincite (costi per importazioni), borse di studio erogate (costi per importazioni), risarcimenti di danni e penali dovuti a/spettanti (costi per importazioni/ricavi per esportazioni) da soggetti non residenti al di fuori di un rapporto assicurativo e finanziamenti a fondo perduto destinati alla ricerca erogati/ricevuti (costi per importazioni/ricavi per esportazioni).

Sono esclusi: lasciti e donazioni straordinarie di importo considerevole, compresi quelli a istituzioni senza scopo di lucro (da registrare negli "altri trasferimenti unilaterali in conto capitale").

SALARI E STIPENDI

Ai fini del presente paragrafo per "salari e stipendi" si intendono i costi per importazioni sostenuti dal segnalante per rapporti di lavoro dipendente intrattenuti con soggetti non residenti, comprensivi di retribuzioni lorde, contributi e imposte a carico del lavoratore e contributi a carico del datore di lavoro.

In relazione a rapporti di lavoro dipendente che il segnalante intrattiene con soggetti non residenti, va segnalata la somma delle retribuzioni lorde, comprensive di contributi e imposte a carico del lavoratore e di contributi a carico del datore di lavoro. Le retribuzioni da considerare sono sia quelle in denaro (inclusi gli straordinari e le indennità di malattia e maternità a carico o meno del datore di lavoro), che quelle in natura (beni, servizi e altri benefits forniti gratis o a prezzi ridotti).

Sono esclusi i compensi erogati a favore di lavoratori non residenti non subordinati, ad esempio per la fornitura di consulenze o altri servizi, da includere nelle voci pertinenti dei servizi. Inoltre, è necessario ricordare che i lavoratori che risiedono in Italia da un anno o più, o hanno intenzione di farlo, sono da considerare residenti; pertanto, i costi del lavoro relativi a tali soggetti sono esclusi dalla voce "salari e stipendi". Sono sempre considerati costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

11. RAPPORTI PARTECIPATIVI CON SOCIETA' NON RESIDENTI

Nella sottosezione I.3 è prevista la segnalazione dei rapporti partecipativi con imprese non residenti e dei relativi dividendi.

Sono in particolare richieste le seguenti informazioni:

- *Titoli e strumenti partecipativi di capitale detenuti in società estere* (voce 58160)
- *Patrimonio della banca segnalante detenuto da società estere* (voce 58165)
- *Dividendi incassati da società estere* (voce 58186)
- *Dividendi pagati alle società estere* (voce 58191)

Ai fini della segnalazione delle suddette voci, rilevano le seguenti controparti estere:

1) "Partecipate dirette e controllate indirette"

Imprese non residenti partecipate direttamente dalla banca segnalante in misura pari o superiore al 10% (c.d. partecipate dirette), nonché quelle che risultano essere controllate indirettamente dalla banca segnalante (c.d. controllate indirette). Per controllo si intende il possesso, anche in via indiretta, di una quota del capitale sociale superiore al 50%. Le percentuali del 10% e del 50% sono riferite al capitale sociale dell'impresa partecipata, espresso in azioni con diritto di voto o quote di partecipazione non rappresentate da titoli.

Esempio 1: la banca A detiene una partecipazione del 100% nel capitale dell'impresa B; B detiene una partecipazione del 90% nell'impresa C ed una partecipazione del 25% nell'impresa D; a sua volta, l'impresa C possiede una partecipazione del 5% nel capitale della banca A.

Dal punto di vista di A:

- B è una "partecipata diretta";
- C è una "controllata indiretta" (per il tramite di B);
- D non è né una "partecipata diretta" né una "controllata indiretta" e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 100% del capitale di B ("partecipata diretta");
- nella sottovoce 58165.08 la partecipazione del 5% del proprio capitale detenuta da C ("controllata indiretta").

2) "Partecipanti dirette e controllanti indirette"

Imprese non residenti partecipanti direttamente al capitale della banca segnalante in misura pari o superiore al 10% (c.d. partecipanti dirette), nonché quelle che controllano indirettamente la banca segnalante (c.d. controllanti indirette). Per controllo si intende il possesso, anche in via indiretta, di una quota del capitale sociale superiore al 50%. Le percentuali del 10% e del 50% sono riferite al capitale sociale dell'impresa partecipata, espresso in azioni con diritto di voto o quote di partecipazione non rappresentate da titoli.

Esempio 2: la banca A è partecipata al 100% dall'impresa B; B è partecipata all'80% dall'impresa C e al 20% dall'impresa D; a sua volta, la banca A detiene una partecipazione del 5% nel capitale dell'impresa C.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C è una “controllante indiretta” (per il tramite di B);
- D non è né una “partecipante diretta” né una “controllante indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 100% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”);
- nella sottovoce 58160.08 la partecipazione del 5% del capitale di C (“controllante indiretta”).

Esempio 3: la banca A è partecipata al 30% dall'impresa B; B è partecipata all'80% dall'impresa C e al 20% dall'impresa D.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C non è né una “partecipante diretta” né una “controllante indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso;
- D non è né una “partecipante diretta” né una “controllante indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 30% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”).

3) “*Fellow enterprises*”

Imprese non residenti diverse da quelle precedenti (vale a dire non partecipate per almeno il 10% dalla banca segnalante, né partecipanti il capitale della banca segnalante in misura pari o superiore al 10%, né legate alla banca segnalante da una relazione di controllo indiretto (attivo o passivo)), ma che risultano essere controllate (direttamente o indirettamente) dallo stesso soggetto (residente o non residente) che controlla (direttamente o indirettamente) la banca segnalante. Ai fini della nozione di controllo si rinvia a quanto detto nei punti 1 e 2.

Esempio 4: la banca A è partecipata al 60% dall'impresa B; B partecipa al 100% l'impresa C e al 20% l'impresa D; a sua volta, l'impresa C detiene una partecipazione del 5% nel capitale della banca A.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C è una “*fellow enterprise*” (A e C sono entrambe controllate da B);
- D non ricade in nessuna delle fattispecie sopra descritte e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 60% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”);
- nella sottovoce 58165.10 la partecipazione del 5% del proprio capitale detenuta da C (“*fellow enterprise*”).

Esempio 5: la banca A è partecipata al 100% dall’impresa B; B è partecipata al 100% dall’impresa C; C partecipa all’80% l’impresa D; a sua volta, la banca A detiene una partecipazione del 5% nel capitale dell’impresa D.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C è una “controllante indiretta” (tramite B);
- D è una “*fellow enterprise*” (A e D sono entrambe controllate da C, la prima tramite B, la seconda direttamente);

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 100% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”);
- nella sottovoce 58160.10 la partecipazione del 5% del capitale di D (“*fellow enterprise*”).

Ciascuna controparte deve essere definita in modo univoco per ciascuna voce, anche nel caso in cui ricada contemporaneamente in due o più delle definizioni previste. A tal fine, occorre seguire i seguenti criteri: in primo luogo, i legami diretti prevalgono sui legami indiretti; in subordine, nella segnalazione delle voci 58160 e 58186 prevalgono i legami attivi, per le voci 58165 e 58191 i legami passivi.

Esempio 6: la banca A partecipa al 100% l’impresa B; B partecipa al 90% l’impresa C; C, a sua volta, partecipa al 20% la banca A.

Nella segnalazione della partecipazione passiva da parte di C, la banca A identificherà C come partecipante diretta, pur essendo questa anche una controllata indiretta (prevalenza dei legami diretti su quelli indiretti).

Supponendo poi che A detenga, a sua volta, una partecipazione del 5% nel capitale di C, nella segnalazione della partecipazione attiva di A in C, la banca A identificherà C come controllata indiretta, pur essendo questa anche una partecipante diretta (prevalenza dei legami attivi su quelli passivi).

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 100% del capitale di B (“partecipata diretta”);
- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 5% del capitale di C (“controllata indiretta”);
- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 20% del proprio capitale detenuta da C (“partecipante diretta”).

12. TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Le voci da 58352 a 58359 vanno segnalate dalle sole banche non incluse nella segnalazione consolidata “Informazioni per Paese di controparte” di cui alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”. Sono escluse dalla rilevazione le filiali di banche comunitarie ed extra-comunitarie (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Filiali italiane di banche estere”).

Vanno rilevate le esposizioni verso soggetti residenti in un determinato Paese – rappresentate, rispettivamente, da attività finanziarie per cassa, da garanzie e impegni e da derivati - per le quali, in caso di inadempienza del debitore principale, la banca possa rivolgersi ad un soggetto residente in un altro Paese (c.d. traslazione del rischio), obbligato:

- in virtù di specifici strumenti di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale (limitatamente alle garanzie reali finanziarie);
- in relazione ai legami esistenti con l’originario mutuatario (ad esempio, nel caso di una filiale di una società insediata in un altro Paese ⁽¹⁾).

Pertanto, l’eventuale traslazione del rischio su soggetti residenti nel medesimo Paese in cui risiede il debitore principale non va rilevata ⁽²⁾.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non condizionate. Nel caso di garanzie personali, il garante deve assumere l’impegno giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto ⁽³⁾.

Nel caso di garanzie rappresentate da depositi di contanti presso banche residenti in Paesi della “zona A”⁽⁴⁾, la traslazione del rischio va effettuata sul Paese della banca depositaria; per le rimanenti garanzie la traslazione del rischio va imputata in capo al Paese e settore dei soggetti emittenti i valori dati in garanzia.

¹ I crediti vantati verso filiali di società residenti in un altro Paese vanno imputati alle filiali stesse, con traslazione del rischio sulla casa madre (da includere, convenzionalmente, tra le garanzie personali) pur in assenza di specifiche garanzie contrattuali di quest’ultima; ciò in base al presupposto che la succursale affidata costituisca una parte, sprovvista di personalità giuridica, della casa madre.

² Pertanto, deve formare oggetto di rilevazione:

la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso residenti in Italia siano assistite da garanzie prestate da soggetti non residenti;

la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti non residenti siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in Italia;

la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti residenti nel Paese estero Z siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti nel Paese estero Y.

³ Con riferimento alle “lettere di patronage”, vanno, pertanto, considerate soltanto quelle che non abbiano natura “dichiarativa” del rapporto di partecipazione della società controllante ma per le quali risulti preminente la funzione di garanzia, in quanto l’impegno assunto possa effettivamente configurarsi come un’obbligazione di tipo fidejussorio, con carattere accessorio rispetto a quello principale della controllata (ad esempio, quando contengano, tra l’altro, l’esplicito impegno della società controllante, in caso di variazione della sua partecipazione azionaria o a semplice richiesta della banca finanziatrice, a sistemare e regolare completamente ogni debito della società controllata, ovvero quelle che comunque comportino per la società controllante l’eventualità di un concreto impegno finanziario finalizzato al pagamento dei cennati debiti).

⁴ La zona A è costituita dai Paesi OCSE e da quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB). L’elenco dei Paesi OCSE e di quelli equiparati è riportato nel “Glossario” della presente Circolare. Viceversa, i Paesi OCSE che abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi cinque anni devono essere assimilati ai Paesi extra OCSE considerati ai fini della presente segnalazione.

L'ammontare del rischio traslato da segnalare non può mai eccedere l'esposizione nei confronti del debitore principale. In particolare, qualora un'esposizione sia assistita dalla garanzia di più soggetti, il trasferimento del rischio va effettuato nei confronti del garante che, sulla base degli elementi a disposizione del segnalante, verrebbe escusso in caso di inadempienza del debitore principale. Nell'ipotesi di garanzie prestate "pro-quota" da una pluralità di soggetti occorre considerare, per la rispettiva quota, tutti i garanti.

Le informazioni devono essere classificate in relazione ai seguenti attributi informativi (¹):

- "valuta" di denominazione del rapporto;
- "Stato" di residenza della controparte (debitore principale);
- "settore di attività economica" della controparte (debitore principale);
- "Stato" di residenza del garante;
- "settore di attività economica" del garante;
- "tipo garanzia", che prevede la seguente ripartizione: 1) garanzie reali finanziarie; 2) garanzie personali; 3) derivati creditizi;
- "vita residua", che prevede la seguente ripartizione: 1) a vista e fino a 1 anno (include le attività scadute e/o sconfinanti non classificate come "attività deteriorate" e le attività scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione); 2) da oltre 1 fino a 2 anni; 3) oltre 2 anni; 4) non applicabile (ad esempio, sofferenze, incagli, scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per debitore).

¹ Per l'esatta individuazione delle variabili informative associate alle varie voci si rimanda a quanto previsto nelle regole di compilazione delle voci.

I finanziamenti devono figurare in questa voce soltanto al momento dell'effettiva erogazione del mutuo comunque eseguita (pagamento in contanti o a mezzo assegni, accredito in un conto fruttifero del mutuatario ecc.). Quelli non ancora erogati non vanno inclusi nella voce, anche se scritturati in appositi conti di evidenza interna della banca.

Le operazioni di mutuo per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto devono continuare ad essere classificate tra i mutui, salvo che non ricorrano i presupposti per il passaggio a sofferenza della posizione (come, ad esempio, nel caso di perdita del beneficio del termine dipendente dallo stato di insolvenza del debitore).

I versamenti anticipati su rate a scadere devono essere evidenziati fra le "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.27) o fra i "Debiti - conti correnti passivi - a vista" (sottovoce 58030.21 e 23) a seconda che siano, rispettivamente, infruttiferi o fruttiferi di interessi. Tali versamenti devono essere dedotti dalle corrispondenti rate nel giorno di scadenza delle rate stesse ancorché non sia scaduto il termine ultimo previsto dal contratto per il pagamento ⁽³⁾. Gli acconti su rate scadute e i versamenti anticipati su rate scadenti il giorno successivo al mese di riferimento della segnalazione vanno portati a diretto abbattimento delle rate stesse.

Se le rate in scadenza nel corso del mese di riferimento sono pagabili presso altre banche, la pertinente quota capitale deve continuare a essere segnalata nella presente sottovoce fintantoché non sia stato comunicato l'avvenuto pagamento; la corrispondente quota interessi deve invece essere segnalata fino alla comunicazione di pagamento fra le "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.25).

Nella segnalazione dei mutui agevolati gestiti contabilmente in base al piano di ammortamento al tasso di mercato, qualora il contributo venga riscosso successivamente al termine di scadenza della rata corrispondente, il contributo deve essere convenzionalmente portato in diminuzione del credito a scadere in linea capitale per la parte che eccede la quota interessi della rata.

I mutui il cui onere di ammortamento, in base a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, è posto a carico del bilancio dello Stato, vanno segnalati in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Diversamente, nella voce 58095 occorre rilevare l'ammontare dei mutui indicando il soggetto beneficiario degli stessi.

CARTE DI CREDITO:

28 ANTICIPI TECNICI

³ Pertanto i versamenti anticipati su rate in scadenza alla fine del mese di riferimento sono dedotti sia nel caso in cui le rate siano esigibili alla medesima data sia nel caso in cui le rate siano esigibili il mese successivo.

Nel caso di addebito dei conti della clientela in data successiva a quella di regolamento, per il tramite di sistemi di compensazione, degli utilizzi di carte di credito, i crediti conseguenti a tale sfasamento temporale (c.d. “anticipi tecnici”) vanno ricondotti nella presente sottovoce.

30 UTILIZZI

Vanno rilevati i finanziamenti accordati alla clientela per la rateizzazione degli importi rivenienti dall’utilizzo di carte di credito.

32 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

Figurano nella presente sottovoce i prestiti contro cessione di stipendio (concessi sia in base a norme di legge sia in base a convenzioni private) e finanziamenti a compagnie di assicurazione per prestiti contro cessione di stipendio.

La controparte di tali operazioni deve essere identificata sempre negli effettivi prenditori, fra i quali sono da comprendere le compagnie di assicurazione soltanto nel caso in cui esse siano dirette beneficiarie di un finanziamento da utilizzare per la concessione di prestiti della specie e non anche quando agiscano in qualità di semplici mandatarie delle banche.

34 PRESTITI PERSONALI

Figurano nella presente sottovoce solo i prestiti personali con piano di ammortamento.

36 OPERAZIONI DI FACTORING

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di factoring”.

38 LEASING FINANZIARIO

Le operazioni della specie sono rilevate secondo il metodo finanziario come definito nello IAS 17.

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI:

In questa sottovoce vanno ricondotte le operazioni “pronti contro termine” e di riporto attivo che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell’operazione.

39 CON CONTROPARTI CENTRALI

41 ALTRI

42 ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti non rientranti nelle precedenti sottovoci.

Voce: **58007**

SOFFERENZE

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Qualità del credito”.

Deve essere ricondotta nella presente voce l’intera esposizione per cassa (mutui, conti correnti, titoli ecc.) nei confronti di soggetti classificati in sofferenza. Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2008 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove le banche non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l’anzidetta distinzione, è consentito l’utilizzo in via convenzionale della sottovoci 20 e 52 “non ripartite”.

L’importo da segnalare è comprensivo degli interessi (ivi inclusi quelli di mora) contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti ⁽⁵⁾ nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l’attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto le banche che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l’importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. Ad esempio, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica ⁽⁶⁾. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

Per esigenze di quadratura vanno ricondotte tra le “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.27) le partite concernenti il rischio di portafoglio incluse nella presente voce e che concorrano anche alla formazione del saldo di altre voci dell’attivo (ad esempio partite viaggianti).

Gli acconti sulle posizioni in sofferenza devono essere portati a diretto abbattimento delle stesse.

Non vanno incluse nella presente voce:

a) le partite in contenzioso non derivanti da operazioni creditizie, da evidenziare nella sottovoce 58020.25;

⁵ Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

⁶ In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irreperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell’azienda agli atti di recupero.

b) le partite (o le quote di partite) da cancellare perché irrecuperabili a seguito di fatti estintivi del credito, diversi da quelli connessi con le specifiche delibere prese dai competenti organi aziendali (concordato, transazione, chiusura del fallimento senza riparto ecc.), che devono essere ricondotte nella sottovoce 58020.25 in attesa della loro cancellazione contabile;

c) i finanziamenti concessi a organi di una procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione (ad esempio, predeuzione), da rilevare nella sottovoce 58005.42.

È prevista la classificazione per “valuta”.

VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:

Ad eccezione della sottovoce 58007.18 è previsto il dettaglio “nominativo delle controparti”.

DEPOSITI:

02 A VISTA

04 OVERNIGHT

06 ALTRI DEPOSITI

08 CERTIFICATI DI DEPOSITO

Include i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi dalla banca segnalante.

10 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

14 ALTRI FINANZIAMENTI

18 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, per “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione IAS”. Sono incluse anche le cedole. Sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi (cfr. sottovoce 08).

19 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

Nella presente sottovoce figurano le esposizioni in sofferenza rappresentate da strumenti partecipativi di capitale diverse da quelle che hanno forma di titoli (ad esempio, associazione in partecipazione).

20 NON RIPARTITE

VERSO CLIENTELA:

Voce: **58016**

ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI

Per la presente voce è prevista la classificazione per “valuta”.

Al lordo dei corrispondenti fondi di ammortamento.

Comprende le spese incrementative e le partite in attesa di imputazione definitiva relative a tali attività.

Sono incluse le collezioni di francobolli, le monete acquisite a scopo numismatico o di collezione non aventi corso legale.

Nelle operazioni di leasing finanziario il locatario rileva i beni oggetto di locazione secondo il metodo finanziario come definito nello IAS 17.

Voce: **58020**

ALTRE ATTIVITÀ

È prevista la classificazione per “valuta”.

DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI:

È prevista la classificazione per “Stato di controparte” e per “Settore di attività economica”.

02 SOFFERENZE

04 ALTRE

06 RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE NEGATIVO

10 PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA

14 PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE

Partite per le quali sono ancora in corso le operazioni per l’individuazione della relativa natura (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Partite viaggianti e sospese”).

18 INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE E DA PERCEPIRE

Nella presente sottovoce vanno segnalati:

- gli interessi e le competenze maturati, scaduti e non ancora addebitati in conto. Vanno ricompresi anche eventuali interessi di mora (esclusi quelli relativi a posizioni in sofferenza);

- gli interessi e le competenze maturati e da riscuotere e non addebitabili in conto. Vanno ricompresi anche eventuali interessi di mora e oneri accessori (esclusi quelli relativi a posizioni in sofferenza).

Va rilevata, convenzionalmente, anche la quota interessi dei canoni scaduti riguardanti operazioni di leasing finanziario e connessi oneri accessori (esclusi quelli relativi a posizioni in sofferenza).

ASSEGNI DI C/C:

19 TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE

INSOLUTI E AL PROTESTO:

20 TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE

21 TRATTI SU TERZI

23 CREDITI COMMERCIALI

Nella presente sottovoce vanno segnalati i crediti derivanti da forniture di beni e servizi non finanziari.

25 ALTRE

Nella presente sottovoce figurano tutte le attività che non sono riconducibili nelle precedenti voci e sottovoci e che non rappresentano la materialità di titoli, documenti e altri valori ricevuti dalla banca (ad esempio documenti ricevuti s.b.f., ecc.).

A titolo esemplificativo sono inclusi:

- i depositi cauzionali (in nome proprio e per conto di terzi) costituiti mediante trasferimento al beneficiario (depositario) di fondi messi a disposizione dal terzo (ordinante). Il debito dell'azienda segnalante verso quest'ultimo soggetto va rilevato nelle "Altre passività - altre" (cfr. sottovoce 58045.27). Qualora la costituzione dei depositi cauzionali (attivi e passivi) avvenga a valere su fondi anticipati dalla banca segnalante in favore del soggetto ordinante, va registrata - oltre ai rapporti di deposito - anche l'accensione di un finanziamento nei confronti dell'ordinante, da rilevare tra gli "Finanziamenti - verso clientela - altri finanziamenti" (cfr. sottovoce 58005.42). Eventuali altre cauzioni (costituite in nome proprio e per conto di terzi) che non comportino movimento di fondi devono essere segnalate - in quanto garanzie sostitutive di depositi cauzionali - tra i "Crediti di firma" di cui alla voce 58385;
- margini di garanzia iniziali in contanti;
- gli investimenti del fondo di previdenza del personale diversi da quelli in titoli e immobili;
- contributi in arretrato per operazioni a tasso agevolato;
- gli acconti versati per acquisto di titoli (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Titoli e derivati");
- gli acconti versati per acquisto di valuta;
- costi in attesa di imputazione definitiva (costi non imputati al conto economico, in quanto non ancora sicuramente a carico della banca dichiarante ovvero non ancora definiti come costi di gestione - ad esempio anticipi su diarie; partite irrecuperabili a seguito di fatti estintivi del credito);
- partite fiscali varie (acconti versati al fisco a qualunque titolo, compresi gli anticipi relativi alle ritenute da applicare sugli interessi da riconoscere ai depositanti; credito di imposta - quota capitale e quota interessi; l'importo contabilizzato delle attività per imposte anticipate; ecc.);
- interessenze ai fondi di solidarietà ed equiparati;
- partite in contenzioso non derivanti da operazioni creditizie;

- ammanchi, malversazioni, rapine e altre insussistenze;
- partite transitorie per negoziazioni di valuta contro euro ovvero relative a bonifici e giroconti (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Contrattazioni di depositi e di finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto”);
- miglorie e spese incrementative su beni di terzi;
- ratei e risconti attivi;
- acconti sui dividendi erogati a favore dei soci.

26 SBILANCIO PROFITTI E PERDITE

Saldo tra il totale dei costi e dei ricavi registrati nella contabilità generale relativi al corrente esercizio e al precedente esercizio (quest’ultimo va segnalato nel periodo intercorrente tra il primo giorno dell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono le spese e le perdite e la data di approvazione del bilancio che comprende tali spese e perdite). Sono comprese le sopravvenienze passive.

30 PERDITE PORTATE A NUOVO

Vanno, convenzionalmente, rilevate anche le eventuali riserve negative (ad esempio, da *First Time Adoption*) diverse da quelle che confluiscono nella sottovoce 58020.06

34 SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE

Eventuali disallineamenti tra i criteri di rilevazione previsti per la presente sezione e la contabilità interna. Va indicato il saldo.

Voce: **58030**

DEBITI

Va segnalato il valore nominale al netto dei rimborsi; i debiti del tipo “zero coupon bond” e “one coupon” vanno rilevati sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

Le passività a fronte di attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall’attivo (diverse da quelle relative ad operazioni di pronti contro termine passive che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS39 da ricondurre nelle sottovoci 58030.10, 37 e 39) vanno segnalate:

- a) se associate ad operazioni di cartolarizzazioni, nella sottovoce 58030.28 applicando convenzionalmente una durata originaria oltre i 2 anni;
- b) se associate ad altre cessioni, nella sottovoce 58030.28 applicando convenzionalmente la durata originaria maggiore tra quelle riferite ai crediti oggetto di cessione.

VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:

E’ prevista la classificazione per “valuta” e per dettaglio “nominativo delle controparti”. Sono inclusi i rapporti con proprie filiali all’estero.

DEPOSITI:

A VISTA:

Sono inclusi anche i conti correnti di corrispondenza per servizi resi, gli eventuali “scoperti transitori di corriere” (ivi incluse le partite transitorie connesse con negoziazione di euro contro valuta), i “conti loro” intrattenuti con banche non residenti nonché i depositi cauzionali a vista fruttiferi costituiti da terzi connessi con operazioni finanziarie.

E’ prevista la classificazione per “valuta” e “nominativo delle controparti”.

00 TRASFERIBILI

I depositi trasferibili sono quei depositi che sono direttamente trasferibili a richiesta del depositante per l’effettuazione di pagamenti (mediante, ad esempio, RID, MAV, bonifici, l’utilizzo di carte di credito, di carte di debito, di moneta elettronica, di assegni), senza ritardi di rilievo, restrizioni o penali. Sono esclusi i depositi che possono essere utilizzati solo per il ritiro di contante, nonché i depositi i cui fondi possono essere ritirati solo attraverso il trasferimento a un altro conto del medesimo titolare.

01 ALTRI

OVERNIGHT:

Include i depositi con vincolo di scadenza fino a 24 ore o a 1 giorno lavorativo e i depositi cauzionali a vista infruttiferi costituiti da terzi connessi con operazioni finanziarie.

03 TRASFERIBILI

Per la definizione di depositi trasferibili cfr. sottovoce 01.

05 ALTRI

06 DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO

Depositi senza durata prestabilita che possono essere rimborsati allo scadere del periodo di preavviso contrattualmente previsto o prima della scadenza di tale periodo applicando una penale.

Sono, inoltre, inclusi i depositi e i conti correnti che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso; per tali passività la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

Sono altresì inclusi i depositi a risparmio liberi.

08 DEPOSITI CON DURATA STABILITA

Vanno segnalati tutti i depositi e i conti correnti vincolati a tempo, ivi inclusi quelli che prevedono anche un preavviso di rimborso.

09 CERTIFICATI DI DEPOSITO

Certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi.

Gli interessi maturati, da riconoscere in via posticipata ai possessori di buoni fruttiferi e di certificati di deposito, non devono essere compresi nella presente sottovoce, ma vanno ricondotti tra le “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.27) quando non sia possibile effettuare l’accredito in conto al beneficiario.

I certificati di deposito del tipo “zero coupon bond” e “one coupon” vanno, peraltro, rilevati sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

Per i certificati di deposito al portatore, in via generale la residenza e il settore economico della controparte va identificata tenendo conto del primo collocamento. La residenza in Italia è presunta per i certificati di deposito collocati sul territorio italiano.

10 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

In questa sottovoce vanno ricondotte le passività a fronte di operazioni “pronti contro termine” che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

Sono incluse le operazioni di riporto passivo.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell'operazione.

12 ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce figurano le altre forme di finanziamento ricevute da altre banche e Banche Centrali diverse da quelle richiamate nelle sottovoci precedenti (ad esempio mutui, anticipazioni passive non regolate in conto corrente, finanziamenti in conto corrente, assegni circolari nominativi e al portatore).

VERSO CLIENTELA:

E' prevista la classificazione per "valuta", per "settore di attività economica" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

Nel caso di certificati di deposito al portatore emessi per il tramite di altre banche per i quali la banca segnalante non disponga delle necessarie informazioni sulla provincia e sul settore di attività economica dei sottoscrittori va, convenzionalmente, segnalato: a) come provincia della controparte quella dello sportello della banca corrispondente che ha emesso i certificati; b) come settore di attività economica il valore "unità non classificabili".

DEPOSITI A VISTA:

Vi figurano anche i conti correnti con enti ammassatori e i depositi cauzionali a vista fruttiferi costituiti da terzi connessi con operazioni finanziarie. Sono, altresì, inclusi i conti correnti con assegni a copertura garantita nonché i depositi a risparmio presentanti, con carattere non transitorio, saldo non superiore a €51,65 (c.d. partite minime). E' lasciata alla banca segnalante la facoltà di attribuire tali partite fra le altre sottovoci dei depositi.

E' prevista la classificazione per "valuta", "settore di attività economica" e "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

13 TRASFERIBILI

Per la definizione di depositi trasferibili cfr. sottovoce 01.

15 ALTRI

DEPOSITI OVERNIGHT:

Convenzionalmente vi rientrano gli assegni bancari tratti da diversi stabilimenti della banca segnalante (c.d. assegni bancari interni), gli assegni con fondi a disposizione (o di traenza) che permettono al beneficiario di incassare, mediante la sottoscrizione degli assegni stessi (per traenza e per quietanza), i fondi messi a sua disposizione da un terzo presso la banca segnalante, le somme infruttifere a disposizione della clientela (ad esempio, conti di attesa, partite transitorie, depositi cauzionali a vista connessi con operazioni finanziarie), gli interessi maturati da riconoscere ai possessori di buoni fruttiferi e di certificati di deposito quando non sia possibile effettuare l'accredito in conto al beneficiario, i dividendi a disposizione dei soci della banca, ecc..

17 TRASFERIBILI

Per la definizione di depositi trasferibili cfr. sottovoce 01.

19 ALTRI

CONTI CORRENTI PASSIVI:

A VISTA:

21 CONTI CORRENTI TRASFERIBILI

Nella presente sottovoce figurano anche eventuali “scoperti transitori di corriere”, nonché i cosiddetti conti correnti ordinari (conti di deposito posti in essere con rilascio di libretti, sui quali i prelevamenti vengono di regola effettuati con assegni). Vanno altresì segnalati i conti transitori fruttiferi di qualsiasi natura compresi i contributi per operazioni a tasso agevolato percepiti anticipatamente, non in forma attualizzata, e fruttiferi di interessi (i contributi in forma attualizzata vanno invece inclusi nella sottovoce 58045.27).

I conti fruttiferi in valuta diversi dai conti di attesa e dalle partite transitorie che vanno ricondotte nella sottovoce 58045.27.

I conti correnti presentanti, con carattere non transitorio, saldo non superiore a €51,65 (c.d. partite minime). E' lasciata alla banca segnalante la facoltà di attribuire tali partite nella sottovoce 22 “Altri”.

23 ALTRI

Vi rientrano anche i conti correnti di corrispondenza per servizi resi con società specializzate nella gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria (ad esempio, S.I.A., Monte Titoli, CLEARSTREAM e Euroclear).

22 ALTRI CONTI CORRENTI PASSIVI

Sono esclusi i conti correnti vincolati a tempo e quelli che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso, da ricondurre, rispettivamente, nelle sottovoci 28 e 30.

28 DEPOSITI CON DURATA STABILITA

Vanno segnalati tutti i depositi e i conti correnti vincolati a tempo, ivi inclusi quelli che prevedono anche un preavviso di rimborso. Sono inclusi i depositi cauzionali costituiti da terzi, connessi con operazioni finanziarie, con durata stabilita.

30 DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO

Depositi senza durata prestabilita che possono essere rimborsati allo scadere del periodo di preavviso contrattualmente previsto o prima della scadenza di tale periodo applicando una penale.

Sono, inoltre, inclusi i depositi e i conti correnti che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso; per tali passività la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

Sono altresì inclusi i depositi a risparmio liberi.

32 ASSEGNI CIRCOLARI

Sono inclusi gli assegni circolari nominativi e al portatore

CERTIFICATI DI DEPOSITO:

Certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi.

Gli interessi maturati, da riconoscere in via posticipata ai possessori di buoni fruttiferi e di certificati di deposito, non devono essere compresi nella presente sottovoce, ma vanno ricondotti tra le “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.27) quando non sia possibile effettuare l’accredito in conto al beneficiario.

I certificati di deposito del tipo “zero coupon bond” e “one coupon” vanno, peraltro, rilevati sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

Per i certificati di deposito al portatore, in via generale la residenza e il settore economico della controparte va identificata tenendo conto del primo collocamento. La residenza in Italia è presunta per i certificati di deposito collocati sul territorio italiano.

34 A SCADERE

36 SCADUTI DA RIMBORSARE

Vanno inclusi anche i buoni fruttiferi e i certificati di deposito scaduti in attesa che il portatore eserciti la facoltà di rinnovo.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:

In questa sottovoce vanno ricondotte le passività a fronte di operazioni “pronti contro termine” che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

Sono incluse le operazioni di riporto passivo.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell’operazione.

37 CON CONTROPARTI CENTRALI

39 ALTRI

40 ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce figurano tutte le altre forme di indebitamento con clientela non specificatamente richiamate nelle sottovoci precedenti.

Sono inclusi ad esempio:

- le operazioni di provvista di oro, i cui prestiti di uso vanno ricondotti nella sottovoce 58005.42;
- finanziamenti da organismi internazionali;
- fondi di terzi in amministrazione. In particolare, va incluso l’ammontare complessivo dei fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni di impiego (con o senza rischio a carico della azienda), previste e disciplinate da apposite leggi - che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse - e non aventi, quindi, natura di deposito;
- il debito nei confronti della Cassa Compensazione e Garanzia che si determina nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC).

Sono considerati anche i fondi ricevuti da soggetti (non bancari) diversi da quelli anzidetti, quando la loro attività viene svolta in esecuzione di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici in base ad apposito provvedimento normativo.

Non rientrano in tale categoria i fondi la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissioni o provvigioni) a favore dell’azienda. La gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata, in genere, dalla circostanza che l’organo deliberante le relative operazioni di impiego è esterno all’azienda e che questa svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell’ente interessato. Se nello svolgimento di tali servizi vi sia assunzione di rischio, parziale o totale, a carico dell’azienda, esso va segnalato tra i crediti di firma. Qualora le somme, per un limitato lasso di tempo, siano nella piena disponibilità economico-finanziaria dell’azienda, esse devono essere ricondotte: a) nel passivo, nelle sottovoci 58030.21 e 23 (“Debiti – verso clientela – conti correnti passivi – a vista”) o nella sottovoce 58045.27 (“Altre passività - altre”) a seconda che siano fruttifere o meno di interessi; b) all’attivo, nelle specifiche voci di pertinenza in relazione ai concreti utilizzi.

Voce: **58045**

ALTRE PASSIVITÀ

E' prevista la classificazione per "valuta".

02 DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI

E' prevista la classificazione per "Stato di controparte" e per "Settore di attività economica".

FONDI RETTIFICATIVI:

Costituiscono oggetto di segnalazione nella presente voce sia i fondi (iscritti nella contabilità generale delle banche segnalanti) che assolvono la funzione di rettificare i valori dei finanziamenti, dei titoli di debito e dei titoli di capitale, che sono portati nel bilancio in diminuzione dei valori suddetti sia l'ammontare cumulato delle svalutazioni operate in contabilità generale direttamente in conto (svalutazione diretta).

SU ESPOSIZIONI PER CASSA:

BANCHE CENTRALI E BANCHE:

03 SOFFERENZE

05 ALTRE ESPOSIZIONI

CLIENTELA:

07 SOFFERENZE

09 ALTRE ESPOSIZIONI

08 SU ALTRE ATTIVITÀ

Vanno inclusi:

- i fondi di ammortamento di attività materiali e immateriali;
- gli eventuali altri fondi rettificativi di attività diversi da quelli sopra richiamati (ad esempio, svalutazioni di attività fuori bilancio).

10 RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE POSITIVO

14 PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA

18 PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE

Partite per le quali sono ancora in corso le operazioni per la individuazione della relativa natura (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Partite viaggianti e sospese”).

22 INTERESSI E COMPETENZE DA ACCREDITARE

Nella presente sottovoce vanno segnalati gli interessi e le competenze maturati, scaduti e non ancora accreditati in conto.

24 TITOLI DI PROPRIETÀ: SCOPERTI TECNICI

Saldi avere relativi al singolo titolo.

E’ richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

25 DEBITI COMMERCIALI

Nella presente sottovoce vanno segnalati i debiti connessi con forniture di beni e servizi non finanziari.

27 ALTRE

Nella presente sottovoce figurano tutte le passività che non sono riconducibili nelle precedenti voci e sottovoci e che non rappresentano le contropartite contabili delle voci che identificano la materialità di titoli, documenti e altri valori ricevuti dalla banca.

A titolo esemplificativo sono inclusi:

- il fondo di trattamento di fine rapporto del personale; al riguardo, si precisa che tale fondo può essere valorizzato ai sensi sia dei criteri ex art. 2120 del codice civile sia dello IAS 19;
- i fondi per rischi e oneri (ad esempio, i fondi di previdenza del personale, i fondi imposte e tasse ecc.);
- contributi per operazioni a tasso agevolato percepiti anticipatamente in forma attualizzata. Per i contributi anticipati non in forma attualizzata e fruttiferi di interessi cfr. sottovoci 58030.21 e 23;
- i versamenti anticipati infruttiferi su rate di mutui e su altri finanziamenti a scadere. Se fruttiferi, tali versamenti devono essere ricondotti nelle sottovoci 58030.21 e 23. Gli acconti relativi a finanziamenti (sia in linea capitale sia in linea interessi) già scaduti vanno, viceversa, portati a diretto abbattimento dell’ammontare dei crediti stessi;
- gli acconti ricevuti per vendita di titoli (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”);
- acconti ricevuti per vendita di valute;

- ricavi non imputati a conto economico, in quanto non ancora sicuramente a favore della banca segnalante ovvero non ancora definiti come ricavi di gestione (c.d. ricavi in attesa di imputazione definitiva);
- importi da versare al fisco per conto terzi;
- somme di terzi per depositi cauzionali non connessi con operazioni finanziarie (ad esempio, depositi cauzionali ricevuti da locatari di immobili di proprietà della banca);
- partite transitorie per negoziazioni di valuta contro euro ovvero relative a bonifici e giroconti (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Contrattazioni di depositi e di finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto”);
- ratei e risconti passivi.

30 SBILANCIO PROFITTI E PERDITE

Saldo tra il totale dei ricavi e dei costi registrati nella contabilità generale relativi al corrente esercizio e al precedente esercizio (quest’ultimo va segnalato nel periodo intercorrente tra il primo giorno dell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono le rendite e i profitti e la data di approvazione del bilancio che comprende tali rendite e profitti). Sono comprese le sopravvenienze attive.

32 UTILI PORTATI A NUOVO

34 SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE

Eventuali disallineamenti tra i criteri di rilevazione previsti per la presente sezione e la contabilità interna. Va indicato il saldo.

Sezione: I – Dati statistici mensili
Sottosezione: 2 – Situazione patrimoniale: passivo

52 **ALTRI**

Voce: **58086**

**ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA
SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE
MONETARIE**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli acquisti di finanziamenti verso clientela, effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione, da soggetti diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “ramo di attività economica”, “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e per “finalità del credito”.

Per le sottovoci 02 e 12, nel caso di acquisti da società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l’Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL’ATTIVO:

Nelle sottovoci da 02 a 10 vanno segnalati i finanziamenti acquistati per i quali si realizza in capo alla banca segnalante, ai sensi dello IAS 39, il pieno trasferimento dei rischi e benefici.

I finanziamenti vanno segnalati per il medesimo importo rilevato nell’attivo (cfr. voci 58005 e 58007, ad esclusione dei titoli).

E’ prevista l’individuazione dell’eventuale componente relativa a precedenti operazioni di cessione effettuate dalla medesima banca, che non avevano dato luogo alla cancellazione dei corrispondenti finanziamenti (variabile “tipo cessione”).

02 DA SOCIETÀ VEICOLO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Per la definizione di società veicolo di operazioni di cartolarizzazione cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011 recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”.

DA ALTRI SOGGETTI:

INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB:

06 SOFFERENZE

08 ALTRI FINANZIAMENTI

10 ALTRI

NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL’ATTIVO:

Nelle sottovoci da 12 a 20 vanno segnalati i finanziamenti acquistati per i quali non si realizza, ai sensi dello IAS 39, il pieno trasferimento dei rischi e benefici.

I finanziamenti vanno segnalati in base al prezzo di acquisto.

12 DA SOCIETÀ VEICOLO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Per la definizione di società veicolo di operazioni di cartolarizzazione cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011 recante "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione".

DA ALTRI SOGGETTI:

INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB:

16 SOFFERENZE

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 ALTRI

Voce: **58088**

**CONTI CORRENTI ATTIVI: UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO
S.B.F.**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni e anticipi salvo buon fine (s.b.f.)”.

Voce: **58125**

MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO EMESSI

Va segnalato il valore nominale.

Le obbligazioni del tipo “zero coupon bond” e “one coupon” vanno rilevate sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “Stato di controparte”, “settore di attività economica” e “portafoglio contabile”.

02 RIMBORSI

Vanno esclusi i riacquisti di propri titoli.

06 EMISSIONI

Titoli di nuova emissione, con esclusione delle vendite di propri titoli riacquistati.

Voce: **58130**

TITOLI RICEVUTI PER RIPORTI ATTIVI, PCT ATTIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO

Cfr. voci 58005 sottovoci 10, 39 e 41 e 58007 sottovoci 10 e 42.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “depositario” e, nel caso di controparti residenti, anche per “settore di attività economica”.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Qualora i titoli siano stati successivamente ceduti, nella variabile “depositario” occorre indicare la modalità “titolo non disponibile”.

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58145**

**TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI CAPITALE E QUOTE
DI O.I.C.R. – QUANTITÀ**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli di terzi ricevuti in deposito”.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Nella presente voce vanno segnalati i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R. depositati presso la banca segnalante in base ad un contratto di deposito titoli. Sono esclusi dalla rilevazione i titoli temporaneamente ceduti dalla banca segnalante nel caso di operazioni di PCT passivi con obbligo di rivendita e di riporti passivi e lasciati dal cessionario in deposito presso la banca. Sono convenzionalmente inclusi i titoli che la banca segnalante ha temporaneamente acquisito nel caso di PCT attivi con obbligo di rivendita e di riporti attivi, da segnalare nella sottovoce 28.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “Stato del depositante”, “depositario” e “settore di attività economica”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli.

02 A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA
DEPOSITARIA DI:

10 O.I.C.R.

14 FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CONNESSI CON L’ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI:

24 INDIVIDUALI

26 COLLETTIVE

28 ALTRI RAPPORTI

Voce: **58148**

TITOLI DI PROPRIETÀ NON ISCRITTI NELL'ATTIVO

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i titoli di proprietà connessi con operazioni che, sul piano sostanziale, non danno luogo alla loro iscrizione nell'attivo della banca segnalante (ad esempio, titoli connessi con operazioni pronti contro termine attive o con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività non cancellate dall'attivo, titoli obbligazionari di propria emissione riacquistati). Vi figurano, convenzionalmente, i titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di prestito titoli e i certificati di deposito riacquistati.

È richiesta la classificazione per “valuta”, per “codice ISIN” e per “indicatore di quotazione IAS”.

02 NON IMPEGNATI

IMPEGNATI:

06 OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUROSISTEMA

Sono inclusi i certificati di deposito di propria emissione riacquistati – coperti da garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 – forniti a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la BCE.

10 OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO COLLATERALIZZATO

14 ALTRI

Voce: **58155**

RAPPORTI CON CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA

Vanno rilevati esclusivamente i rapporti per cassa, inclusi i margini in titoli.

È richiesta la classificazione per “valuta”.

ATTIVI:

02 PRONTI CONTRO TERMINE

03 OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO
COLLATERALIZZATO

04 ALTRI

PASSIVI:

05 OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO
COLLATERALIZZATO

06 PRONTI CONTRO TERMINE

08 ALTRI

Voce: **58160**

**TITOLI E STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE DETENUTI
IN SOCIETÀ ESTERE**

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Rapporti partecipativi con società non residenti”.

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 58007.18, 58007.19, 58007.50, 58007.51, 58010 e 58011.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN” (nel caso di strumenti non rappresentati da titoli occorre utilizzare il valore “non applicabile”), “Stato di controparte” e per “settore di attività economica”.

- 06** PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE
- 08** PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE
- 10** FELLOW ENTERPRISES

Voce: **58165**

PATRIMONIO DELLA BANCA SEGNALANTE DETENUTO DA SOCIETÀ ESTERE

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Rapporti partecipativi con società non residenti”.

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 58040.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “Stato di controparte” e per “settore di attività economica”.

- 06** PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE
- 08** PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE
- 10** FELLOW ENTERPRISES

Voce: **58170**

MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i soli fondi caricati che alla data di riferimento della segnalazione risultano essere "liberi" cioè che non siano già stati utilizzati in pagamenti.

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

SUPPORTO FISICO (CARTA):

12 DISPOSITIVO DI ACCESSO

Per la definizione di "supporto fisico" cfr. voce 58633 sottovoce 12.

14 BORSELLINO ELETTRONICO

Per la definizione di "borsellino elettronico" cfr. voce 58633 sottovoce 14.

16 SU NETWORK

Per la definizione di "NETWORK" cfr. voce 58633 sottovoce 16.

18 ALTRO

Per la definizione di "altro" cfr. voce 58633 sottovoce 18.

Voce: **58186**

DIVIDENDI INCASSATI DA SOCIETA' ESTERE

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Rapporti partecipativi con società non residenti”.

I dividendi devono essere segnalati per l'intero importo nel mese in cui sono liquidati.

È prevista la distinzione per “valuta” e “Stato di controparte”.

- 02** PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE
- 04** PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE
- 06** FELLOW ENTERPRISES

Voce: **58191**

DIVIDENDI PAGATI ALLE SOCIETA' ESTERE

Cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Rapporti partecipativi con società non residenti”.

I dividendi devono essere segnalati per l'intero importo nel mese in cui sono liquidati.

È prevista la distinzione per “valuta” e “Stato di controparte”.

- 02** PARTECIPANTI DIRETTE E CONTROLLANTI INDIRETTE
- 04** PARTECIPATE DIRETTE E CONTROLLATE INDIRETTE
- 06** FELLOW ENTERPRISES

Voce: **58224**

**FONDI RETTIFICATIVI SU ESPOSIZIONI PER CASSA
RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE**

Cfr. voce 58045, sottovoci 03, 05, 07 e 09.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce la differenza positiva tra il valore nominale (al netto delle cancellazioni operate dalla società incorporata a seguito di eventi estintivi del credito) delle attività cedute e il fair value di tali attività considerato ai fini dell'operazione di fusione.

BANCHE CENTRALI E BANCHE:

02 SOFFERENZE

04 ALTRE ESPOSIZIONI

CLIENTELA:

08 SOFFERENZE

10 ALTRE ESPOSIZIONI

Voce: **58226**

ACQUISTO E VENDITA DI BANCONOTE IN EURO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esportazioni (vendite) e le importazioni (acquisti) di banconote in euro, effettuate con persone giuridiche residenti al di fuori dei paesi UEM.

Sono escluse le eventuali operazioni “al dettaglio” effettuate tramite ATM/POS.

L’informazione sul taglio delle banconote può essere oggetto di stima.

Va segnalato il controvalore delle banconote in euro acquistate o vendute.

È richiesta la classificazione per “Stato di controparte”.

ACQUISTI

- 02** BANCONOTE DA 5 EURO
- 04** BANCONOTE DA 10 EURO
- 06** BANCONOTE DA 20 EURO
- 08** BANCONOTE DA 50 EURO
- 10** BANCONOTE DA 100 EURO
- 12** BANCONOTE DA 200 EURO
- 14** BANCONOTE DA 500 EURO

VENDITE

- 16** BANCONOTE DA 5 EURO
- 18** BANCONOTE DA 10 EURO
- 20** BANCONOTE DA 20 EURO
- 22** BANCONOTE DA 50 EURO
- 24** BANCONOTE DA 100 EURO
- 26** BANCONOTE DA 200 EURO
- 28** BANCONOTE DA 500 EURO

Voce: **58228**

CREDITI DI IMPOSTA EX L. 214/11

Cfr. sottovoce 58020.25.

Figurano nella presente voce i crediti di imposta connessi con la trasformazione delle attività fiscali differite di cui alla legge n. 214/11.

Voce: **3896**

AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA OBBLIGATORIA

Le disposizioni in materia di riserva obbligatoria emanate dalla Banca Centrale Europea prevedono, fra l'altro, l'esclusione dall'aggregato soggetto a ROB dei rapporti passivi intrattenuti con le autorità bancarie centrali dei paesi aderenti all'UEM e la Banca Centrale Europea. Pertanto, i rapporti passivi intrattenuti con tali soggetti devono formare oggetto di rilevazione, convenzionalmente, nelle sottovoci relative alle "istituzioni soggette a riserva obbligatoria".

DEPOSITI A VISTA E OVERNIGHT:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 00, 01, 03, 05, 12 (per la parte riferita agli assegni circolari), 13, 15, 17, 19, 21, 23, 22, 32.

02 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

04 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 08, 09, 12 (esclusi gli assegni circolari), 28, 34, 36, 40 (limitatamente alla quota di depositi con scadenza predeterminata fino a due anni).

06 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

08 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 08, 09, 12, 28, 34, 36, 40 (limitatamente alla quota di depositi con scadenza predeterminata oltre due anni).

10 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

12 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 06 e 30 (limitatamente alla quota di depositi rimborsabili con preavviso fino a due anni).

14 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

16 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 06 e 30 (limitatamente alla quota di depositi rimborsabili con preavviso oltre due anni).

18 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

20 ALTRI SOGGETTI

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58035 (limitatamente alla quota di titoli con scadenza predeterminata fino a due anni).

22 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale inferiore o pari a due anni per i quali la banca sia in grado di dimostrare, alla data di riferimento della segnalazione, l'effettiva detenzione da parte dei soggetti riconducibili in questa sottovoce. Qualora la banca non segua per il complesso dei titoli l'anzidetto criterio analitico di individuazione dei detentori, nella presente sottovoce deve allocare l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore complessivo dei titoli per l'aliquota forfettaria indicata dalla BCE.

24 ALTRI SOGGETTI

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale inferiore o pari a due anni non incluso nella precedente sottovoce 3896.22.

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58035 (limitatamente alla quota di titoli con scadenza predeterminata oltre due anni).

26 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale superiore ai due anni per i quali la banca segnalante sia in grado di dimostrare, alla data di riferimento della segnalazione, l'effettiva detenzione da parte dei soggetti riconducibili in questa sottovoce.

28 ALTRI SOGGETTI

Qualora la banca non segua per il complesso dei titoli l'anzidetto criterio analitico di individuazione dei detentori, nella presente sottovoce deve allocare l'intero ammontare dei titoli emessi.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 10, 37 e 39.

34 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

36 ALTRI SOGGETTI

Nella presente sottovoce va convenzionalmente incluso il debito nei confronti della Cassa di Compensazione e Garanzia nell'ambito dell'operatività sul Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC), segnalato nella sottovoce 58030.40.

Voce: **40020**

DATI DI FINE PERIODO - PASSIVITÀ

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”.

02 DEPOSITI A VISTA: TASSO DI INTERESSE

Cfr voce 58030 sottovoci 13, 15, 21 e 23.

06 DEPOSITI CON DURATA STABILITA: TASSO DI INTERESSE

Cfr voce 58030 sottovoci 28, 34, 36, 40.

10 DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO: TASSO DI INTERESSE

Cfr voce 58030 sottovoce 30.

14 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI: TASSO DI INTERESSE

Cfr voce 58030 sottovoce 39.

Voce: **40025**

**OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -
FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI
CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI
ROTATIVI**

Cfr. voce 40013 sottovoce 06 limitatamente ai finanziamenti nei confronti delle famiglie.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, per “durata originaria tasso” e “finalità del credito”.

02 TASSO DI INTERESSE

06 AMMONTARE

Voce: **58306**

TITOLI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO DA RESIDENTI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli di terzi in deposito”.

Nelle sottovoci relative al numero dei clienti va segnalato il numero delle persone fisiche e delle persone giuridiche che hanno depositato titoli presso la banca segnalante, a prescindere dal numero dei conti.

Nel caso in cui si abbiano più cointestatari di un unico conto, questi devono essere considerati come un solo cliente.

02 AMMONTARE TOTALE

Nella presente sottovoce va segnalato l'ammontare totale dei titoli depositati da valorizzare in base al *fair value* dei titoli stessi.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

È altresì richiesta la distinzione in base al valore complessivo dei titoli depositati (variabile “classi di importo cliente”), al valore dei titoli depositati per ciascuna tipologia di titoli (variabile “classi di importo tipologia titoli”), al “raggruppamento titoli” e all’“area geografica”.

04 NUMERO DEI CLIENTI PER TIPOLOGIA TITOLI

Sono richieste le medesime classificazioni della sottovoce 02.

06 NUMERO DEI CLIENTI

Rispetto alla sottovoce 04 non è richiesta la distinzione per “raggruppamento titoli” e “classi di importo tipologia titoli” .

10 NUMERO DEI CONTI

È richiesto il “settore di attività economica” e la “provincia di controparte”.

Voce: **58307**

TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: FAIR VALUE

Cfr. voci 58140, 58145, 58922 e 58925.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “provincia di controparte” e “codice ISIN”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

02 A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI:

10 O.I.C.R.

14 FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CONNESSI CON L'ATTIVITÀ DI GESTIONI DI PORTAFOGLI:

24 COLLETTIVE

26 INDIVIDUALI

28 ALTRI RAPPORTI

Voce: **58330**

DEPOSITI DI CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SPORTELLO

Cfr. voce 58030 (sottovoci da 13 a 36, esclusa la sottovoce 32).

La presente voce ha periodicità annuale.

È richiesta la classificazione per “sportello”.

02 TOTALE DEPOSITI

NUMERO DEI RAPPORTI:

04 CONTI CORRENTI

06 ALTRI

Voce: **58335**

FINANZIAMENTI A CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA

Ai fini dell'individuazione delle operazioni da considerare nella presente voce cfr. voce 58005 (sottovoci da 22 a 42, escluse le sottovoci 39 e 41) e 58007 (sottovoci da 22 a 52, escluse le sottovoci 42, 50 e 51).

La presente voce ha periodicità semestrale.

Per la sottovoce 02 è prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di sportello”. Per le restanti sottovoci è richiesta la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di controparte”.

02 TOTALE FINANZIAMENTI

04 NUMERO DEI CLIENTI (IN UNITÀ)

Numero delle persone fisiche e delle persone giuridiche alle quali la banca segnalante ha erogato finanziamenti alla data di segnalazione, a prescindere dal numero dei rapporti esistenti.

Nel caso in cui si abbiano più cointestatari di un unico fido, questi devono essere considerati come un solo cliente. Ai fini della classificazione economica vanno segnalati il settore o l'eventuale ramo di attività economica propri di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i contestatari del fido stesso.

NUMERO DEI RAPPORTI:

Numero dei rapporti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

06 CONTI CORRENTI

08 ALTRI

Voce: **58340**

**DEPOSITI DI CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SETTORE E
PROVINCIA DELLO SPORTELLO**

Cfr. voce 58030 (sottovoci da 13 a 36, esclusa la sottovoce 32).

La presente voce ha periodicità semestrale.

E' prevista la classificazione per "settore di attività economica" e "provincia di sportello".

02 TOTALE DEPOSITI

NUMERO DEI RAPPORTI:

04 CONTI CORRENTI

06 ALTRI

Voce: **58341**

DEPOSITI DI CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA DELLA CONTROPARTE

Cfr. voce 58030 (sottovoci da 13 a 36, esclusa la sottovoce 32).

E' prevista la classificazione per "settore di attività economica", per "provincia di controparte" e per "classe di importo della clientela".

Nelle sottovoci relative al numero dei clienti va segnalato il numero delle persone fisiche e delle persone giuridiche intestatarie di depositi presso la banca segnalante, a prescindere dal numero di tali depositi.

Nel caso in cui un cliente sia intestatario di più depositi, la "classe di importo della clientela" si riferisce alla somma delle disponibilità presenti in ciascun deposito.

Nel caso in cui si abbiano più cointestatari di un unico deposito, questi devono essere considerati come un solo cliente. Ai fini della classificazione per settore di attività economica e provincia di controparte, va segnalato il settore e la provincia propri di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del deposito stesso.

02 TOTALE DEPOSITI

NUMERO DEI CLIENTI:

04 TOTALE

06 DI CUI: CONTI CORRENTI

Voce: **58342**

PCT PASSIVI VERSO CLIENTELA

Cfr. sottovoci 58030.37 e 39.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di sportello”.

Voce: **58344**

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE

Cfr. voce 58035.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di sportello”.

Voce: **58350**

GESTIONE DI PORTAFOGLI

Nel caso di gestione di portafogli delegate da terzi, la banca delegata deve indicare come controparte: a) la banca delegante, nel caso di delega ricevuta da banche italiane; b) il cliente, nel caso di delega ricevuta da altri soggetti.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica“ e “provincia di controparte” nel caso di soggetti residenti.

02 AMMONTARE

Cfr. sottovoce 41402.10 e 41402.42.

06 NUMERO DEI CLIENTI

Voce: **58352**

TRASLAZIONE DEL RISCHIO: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”.

Vanno fornite le informazioni riferite all’intera azienda.

È prevista la classificazione per “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte, “Stato” del garante, “settore di attività economica” del garante, “tipo garanzia”, “vita residua” e, per le unità operanti all’estero, stato di insediamento della filiale estera.

ATTIVITÀ IN BONIS:

02 FINANZIAMENTI

Cfr. voce 58005 (relativamente ai finanziamenti in bonis).

04 TITOLI DI DEBITO

Cfr. voci 58010 (relativamente ai titoli di debito in bonis).

ATTIVITÀ DETERIORATE:

08 FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 (relativamente ai finanziamenti deteriorati), 58007 (ad eccezione delle sottovoci 18 e 50).

10 TITOLI DI DEBITO

Cfr. voci 58007.18 e 50 (relativamente ai titoli di debito) e 58010 (relativamente ai titoli di debito deteriorati).

Voce: **58354**

TRASLAZIONE DEL RISCHIO: GARANZIE E IMPEGNI

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”.

Vanno fornite le informazioni riferite all’intera azienda.

È prevista la classificazione per “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte, “Stato” del garante, “settore di attività economica” del garante e “tipo garanzia”.

02 CREDITI DI FIRMA

Cfr. voce 58385.

ALTRI IMPEGNI:

IRREVOCABILI:

04 PER CASSA

Cfr. voce 58387, sottovoci da 02 a 08.

06 DI FIRMA E ALTRI IMPEGNI

Cfr. voce 58387, sottovoci da 14 a 24.

08 REVOCABILI

Cfr. voce 58388.

Voce: **58356**

TRASLAZIONE DEL RISCHIO: DERIVATI

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”.

Vanno fornite le informazioni riferite all’intera azienda.

È prevista la classificazione per “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte, “Stato” del garante, “settore di attività economica” del garante e “tipo garanzia”.

02 DERIVATI FINANZIARI - FAIR VALUE POSITIVI

Per i derivati finanziari non rientranti in accordi di compensazione, cfr. sottovoci 58470.08/16/26/36, 58475.08/16/26/36 e 58480.08/16/26/36 (relativamente ai derivati OTC).

Per i derivati finanziari rientranti in accordi di compensazione del tipo “*single product*” e per i derivati creditizi e finanziari rientranti in accordi di compensazione del tipo “*cross products*”, cfr. sottovoce 58485.02 (relativamente ai derivati OTC).

06 DERIVATI CREDITIZI - FAIR VALUE POSITIVI

Vanno segnalati i soli derivati creditizi inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza laddove la banca sia acquirente di protezione.

Per i derivati creditizi non rientranti in accordi di compensazione, cfr. sottovoce 58470.46 (relativamente ai derivati OTC).

Per i derivati creditizi rientranti in accordi di compensazione del tipo “*single product*”, cfr. sottovoce 58485.02 (relativamente ai derivati OTC).

Voce: **58358**

TRASLAZIONE DEL RISCHIO: SEGNALAZIONE NEGATIVA

La presente voce va compilata unicamente dalle banche che, pur rientranti nell'ambito di applicazione della specifica richiesta informativa ⁽¹⁾, non hanno posizioni da segnalare alla data di riferimento.

Va convenzionalmente indicato il valore "1".

¹ Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Traslazione del rischio".

Voce: **58359**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON ASSISTITI DA TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”.

Vanno fornite le informazioni riferite all’intera azienda.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti verso clientela diversi da quelli assistiti da traslazione del rischio, segnalati nella voce 58352 sottovoci 02 e 08.

È prevista la classificazione per “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte, vita residua e, per le unità operanti all’estero, stato di insediamento della filiale estera.

Cfr. voci 58005 sottovoci da 22 a 42 e 58007 sottovoci da 22 a 52.

Voce: **58397**

**FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE IMMOBILIARI
CONCESSI A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETA' NON FINANZIARIE
RESIDENTI NELL'AREA UEM**

Cfr. voce 58005, sottovoci 24, 26, 34, 38 e 42 e voce 58007, sottovoci 24, 26, 36, 40 e 44.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”, “Stato di controparte”, “valuta” e, limitatamente al settore “famiglie”, “finalità del credito”.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti, qualunque sia la forma tecnica, assistiti da garanzie reali su immobili residenziali e non residenziali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per la classificazione nell'ambito delle categoria “esposizioni garantite da immobili” (metodologia standardizzata) ovvero per la qualifica di protezione del credito di tipo reale (metodologia IRB) (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

I finanziamenti garantiti da garanzia ipotecaria formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche nel caso in cui al momento della segnalazione l'iscrizione della garanzia ipotecaria non sia ancora perfezionata.

Ai fini dell'inclusione nella presente voce, i finanziamenti devono avere un “*loan to value*” pari o inferiore al 100%.

Voce: **58446**

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante da parte del gruppo segnalante (da segnalare nella voce 58447).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “indicatore di quotazione IAS” e “valuta”.

Con riferimento ai titoli di debito è prevista la ripartizione per zona geografica dell'emittente (Italia; altri Paesi dell'area Euro; altri Paesi dell'UE; Altri paesi europei non UE; America del Nord, America Centrale, America del Sud, Asia, Africa, Oceania e Non Classificabile), variabile (“stato”).

E' altresì prevista la distinzione tra sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e altre attività (variabile “bonis/deteriorate”).

TITOLI DI DEBITO:

STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI

IMPEGNATI

- 01** **TITOLI DI STATO**
- 02** **TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI**
- 03** **TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA**
- 04** **TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO**

TITOLI EMESSI DA BANCHE:

- 05** **SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE**
- 06** **ALTRI TITOLI SUBORDINATI**
- 07** **COVERED BOND**
- 08** **ALTRI TITOLI**

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

- 09** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
- 10** ALTRI TITOLI SUBORDINATI
- 11** TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
- 12** ALTRI TITOLI
- TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
- 13** TITOLI SUBORDINATI
- 14** ALTRI TITOLI
- 15** TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI
- NON IMPEGNATI
- 21** TITOLI DI STATO
- 22** TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
- 23** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA
- 24** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO
- TITOLI EMESSI DA BANCHE:
- 25** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
- 26** ALTRI TITOLI SUBORDINATI
- 27** COVERED BOND
- 28** ALTRI TITOLI
- TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:
- 29** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

- 30** ALTRI TITOLI SUBORDINATI
- 31** TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE
- Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
- 32** ALTRI TITOLI
- TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
- 33** TITOLI SUBORDINATI
- 34** ALTRI TITOLI
- 35** TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI
- NON STANZIABILI PRESSO LA BCE O PRESSO ALTRE BANCHE CENTRALI
- IMPEGNATI
- 41** TITOLI DI STATO
- 42** TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
- 43** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A
PONDERAZIONE NULLA
- 44** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A
PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO
- TITOLI EMESSI DA BANCHE:
- 45** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI
VIGILANZA DELL'EMITTENTE
- 46** ALTRI TITOLI SUBORDINATI
- 47** COVERED BOND
- 48** ALTRI TITOLI
- TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:
- 49** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI
VIGILANZA DELL'EMITTENTE

- 50** ALTRI TITOLI SUBORDINATI
- 51** TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE
- Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.
- 52** ALTRI TITOLI
- TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
- 53** TITOLI SUBORDINATI
- 54** ALTRI TITOLI
- 55** TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI
- NON IMPEGNATI
- 61** TITOLI DI STATO
- 62** TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
- 63** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A
PONDERAZIONE NULLA
- 64** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A
PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO
- TITOLI EMESSI DA BANCHE:
- 65** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI
VIGILANZA DELL’EMITTENTE
- 66** ALTRI TITOLI SUBORDINATI
- 67** COVERED BOND
- 68** ALTRI TITOLI
- TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:
- 69** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI
VIGILANZA DELL’EMITTENTE
- 70** ALTRI TITOLI SUBORDINATI

71 TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

72 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

73 TITOLI SUBORDINATI

74 ALTRI TITOLI

75 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

82 QUOTE DI OICR

FINANZIAMENTI A:

84 BANCHE CENTRALI

BANCHE:

86 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

88 ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

90 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

92 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **58447**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte della banca e quelli con facoltà che non superano il test di derecognition dello IAS 39.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “valuta”.

È altresì prevista la distinzione tra sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e altre attività (variabile “bonis/deteriorate”).

02 CON BANCHE CENTRALI

06 CON BANCHE

10 CON CLIENTELA

Voce: **58448**

PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi i pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante a carico del cessionario (da segnalare nella voce 58449).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso“) e tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”).

E' altresì richiesta la classificazione per “indicatore di quotazione IAS” e “valuta”.

DEBITI VERSO BANCHE:

02 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

06 DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

10 ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

DEBITI VERSO CLIENTELA:

14 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

18 DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

22 ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE:

26 TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

30 ALTRI TITOLI

Vi figura anche la quota dei titoli subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

34 ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **58449**

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte della banca nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di derecognition della IAS 39.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “valuta”.

02 CON BANCHE CENTRALI

06 CON BANCHE

10 CON CLIENTELA

Voce: **58450**

OPERAZIONI FUORI BILANCIO

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Durata residua per data di scadenza del capitale (Vita residua - rischio di liquidità)”.

E’ richiesta la distinzione tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “valuta”.

È altresì richiesta, ad eccezione delle sottovoci 05, 06, 13 e 14, la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”).

DERIVATI FINANZIARI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

05 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

08 POSIZIONI LUNGHE

12 POSIZIONI CORTE

DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

13 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE:

BANCHE

16 POSIZIONI LUNGHE

20 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

24 POSIZIONI LUNGHE

28 POSIZIONI CORTE

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

BANCHE

32 POSIZIONI LUNGHE

36 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

40 POSIZIONI LUNGHE

44 POSIZIONI CORTE

48 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

52 GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE

Voce: **58451**

**ESPOSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTIVITÀ**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esposizioni connesse con operazioni di cartolarizzazione proprie che non hanno superato il test di “*derecognition*” previsto dallo IAS39

Si distingue tra esposizioni senior, mezzanine e junior (variabile “tipologia esposizione”). E’ altresì richiesta la classificazione per “valuta”.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

02 TITOLI DI DEBITO

06 ALTRE ATTIVITÀ

IMPEGNI IRREVOCABILI AD EROGARE FONDI:

10 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

CONTRATTI DERIVATI:

18 POSIZIONI LUNGHE

22 POSIZIONI CORTE

Voce: **58455**

**FINANZIAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(VALORE NOMINALE)**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 58005, sottovoci da 22 a 42 e 58007, sottovoci da 22 a 44.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti concessi alla pubblica amministrazione italiana.

È prevista la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica” e “tipo tasso”.

Voce: **58468**

FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE IN EURO A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETA' NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM (VALORE NOMINALE)

La presente voce costituisce un dettaglio delle sottovoci 58005 da 22 a 42 e 58007 da 22 a 44.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti con durata originaria superiore a un anno erogati a famiglie e a società non finanziarie.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”.

Va segnalata anche la durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse.

Sezione: II – Altri dati statistici
Sottosezione: 1 – Dati patrimoniali - Parte terza - Vita residua – rischio di liquidità

Voce: **58465**

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI A

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

BANCHE:

02 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA:

10 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

Voce: **58346**

**ESPOSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
DI PROPRIE ATTIVITÀ**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esposizioni connesse con operazioni di cartolarizzazioni proprie che non hanno superato il test di “*derecognition*” previsto dallo IAS39

Si distingue tra esposizioni senior, mezzanine e junior (variabile “tipologia esposizione”). E’ altresì richiesta la classificazione per “valuta”.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

02 TITOLI DI DEBITO

06 ALTRE ATTIVITÀ

IMPEGNI IRREVOCABILI AD EROGARE FONDI:

10 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

CONTRATTI DERIVATI:

18 POSIZIONI LUNGHE

22 POSIZIONI CORTE

Voce: **58780**

RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE

06 COMMISSIONI

Figurano nella presente sottovoce i proventi, di competenza del periodo, rivenienti dall'applicazione di spese periodiche o variabili sui conti correnti (sia creditori sia debitori) della propria clientela (es. canoni, spese forfetarie, spese di liquidazione, spese per il rilascio di libretti di assegni, spese di registrazione dei movimenti non coperti dal canone periodico).

08 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

Figurano nella presente sottovoce i proventi, di competenza del periodo, che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall'intermediario per la gestione dei conti correnti della propria clientela (es. imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti).

Voce: **58781**

CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DI CONTI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per operatività di “*Correspondent banking*” si intende un accordo mediante il quale una banca (la “*customer bank*” oppure la banca ordinante) mette a disposizione di un’altra banca (la “*service provider bank*” oppure la banca beneficiaria) le somme di denaro per l’esecuzione delle disposizioni di pagamento, provenienti dalla clientela, che non sono immediatamente regolate nei sistemi di pagamento ⁽³⁾.

A tal fine, il conto in essere presso la “*customer bank*” intestato alla “*service provider bank*” si definisce “Conto Loro”; il conto presso la “*service provider bank*” intestato alla “*customer bank*” si definisce “Conto Nostro” ⁽⁴⁾.

Formano oggetto di rilevazione il numero dei “Conti Loro” e dei “Conti Nostro” detenuti dalla “*customer bank*” (o dalla banca ordinante) e dalla “*service provider bank*” (o dalla banca beneficiaria).

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

Qualora la banca segnalante intrattenga con la banca corrispondente sia un “Conto Nostro” che un “Conto Loro”, nella presente voce vanno rilevati i conti “Loro”/“Nostro” in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Qualora la banca segnalante utilizzi un unico conto (“Conto Nostro” o “Conto Loro” ovvero un conto reciproco) con la banca corrispondente per i pagamenti inviati e ricevuti, nella presente voce tale conto va, convenzionalmente, segnalato sia nella sottovoce 02 (“Conti Loro”) sia nella sottovoce 04 (“Conti Nostro”)

02 “CONTI LORO”

04 “CONTI NOSTRO”

³ Tali accordi vengono normalmente utilizzati dalle “*customer banks*” o dalle banche ordinanti per gestire ordini della clientela per transazioni *cross-border* in valuta estera. In taluni casi il Correspondent banking consente la partecipazione indiretta della “*customer bank*” ai sistemi di pagamento.

⁴ A fronte di una medesima operazione la banca può assumere contemporaneamente la veste di “*customer bank*” (banca ordinante) e di “*service provider bank*” (banca beneficiaria).

Voce: **58782**

CORRESPONDENT BANKING: IMPORTI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di “*Correspondent banking*” si veda la voce 58781.

Formano oggetto di rilevazione le somme accreditate nei “Conti loro” (a fronte di pagamenti inviati) e quelle addebitate nei “Conti nostro” (a fronte di pagamenti ricevuti), nel periodo di riferimento della segnalazione ⁽⁵⁾, per l’esecuzione di disposizioni di pagamento provenienti dalla clientela.

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

Qualora la banca segnalante intrattenga con la banca corrispondente sia un “Conto Nostro” che un “Conto Loro” nella sottovoce 02 vanno segnalati i pagamenti inviati per conto della propria clientela, rilevati in contabilità come accrediti (movimenti avere) dei “Conti Loro”; viceversa nella sottovoce 04 vanno segnalati i pagamenti ricevuti per conto della clientela della banca corrispondente, rilevati in contabilità come addebiti (movimenti dare) dei “Conti Nostro”.

Qualora la banca segnalante utilizzi un unico conto (“Conto Nostro” o “Conto Loro” ovvero un conto reciproco) con la banca corrispondente, ai fini della rilevazione delle sottovoci 02 “Conti Loro” e 04 “Conti Nostro” si applicano i medesimi criteri previsti nel caso precedente con due conti, anche se i movimenti dare e avere si riferiscono al conto unico.

02 “CONTI LORO”

04 “CONTI NOSTRO”

⁵ Esempio 1. Si ipotizzi che la banca X debba effettuare, per conto di un suo cliente, un pagamento di 100 euro ad un cliente della banca Y e che l’operazione rientri nella definizione di Correspondent Banking.

La Banca X segnalerà: Voce: “Correspondent Banking – conti loro (banca Y) – importi” =100 euro.

La Banca Y segnalerà: Voce “Correspondent Banking – conti nostro (banca X) – importi”=100 euro.

Esempio 2. Si ipotizzi che la banca X debba effettuare, per conto di un suo cliente, un pagamento di 500 euro ad un cliente della banca Y e che, per eseguire l’operazione, le due debbano appoggiarsi ad una terza banca Z.

La Banca X segnalerà: Voce “Correspondent Banking” – conti loro (banca Z) - importi =500 euro. La

Banca Z segnalerà: Voce “Correspondent Banking – conti nostro (banca X) – importi” =500 euro e

Voce “Correspondent Banking” – conti loro (banca Y)- importi =500 euro. La banca Y segnalerà:

Voce “Correspondent Banking” – conti nostro (banca Z)- importi =500 euro.

Voce: **58783**

CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DEI MOVIMENTI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di “*Correspondent banking*” si veda la voce 58781.

Nella presente voce vanno rilevati i movimenti relativi a tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento della segnalazione.

Si applicano i medesimi criteri segnaletici previsti per la voce 58782.

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

02 “CONTI LORO”

04 “CONTI NOSTRO”

- altri collegamenti telematici: in questo canale distributivo vanno ricomprese le connessioni dirette, su reti private o con tecnologie tipo teletext;
- società bancarie e finanziarie;
- società di assicurazione;
- esercizi commerciali (per operazioni di credito al consumo; sono esclusi i pagamenti effettuati tramite POS);
- altri canali distributivi.

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alle voci 58005 e 58007 (escluse sottovoci 18, 19, 50 e 51).

02 AMMONTARE

Nella presente sottovoce va rilevato l'ammontare complessivo dei crediti erogati nel trimestre di riferimento della segnalazione.

04 NUMERO CLIENTI

OPERAZIONI DI RACCOLTA:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alle voci 58030 (ad eccezione delle sottovoci 21, 22 e 23) e 58035.

08 AMMONTARE

Nella presente sottovoce va rilevata esclusivamente la raccolta effettuata nel trimestre di riferimento della segnalazione.

10 NUMERO CLIENTI

GESTIONE DI PORTAFOGLI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alle sottovoci sulle gestioni di portafogli - raccolta/rimborsi effettuati (sottovoci 41402.12 e 41402.14).

14 AMMONTARE

Va segnalato l'importo complessivo della raccolta e dei rimborsi effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione.

16 NUMERO DEI CLIENTI

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SU STRUMENTI

FINANZIARI EFFETTUATE SU MERCATI REGOLAMENTATI NAZIONALI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alle seguenti voci: "Attività di esecuzione di ordini per conto terzi" (voce 41401) e "attività di ricezione e trasmissione di ordini" (voce 41410).

È esclusa l'intermediazione su contratti derivati.

26 AMMONTARE

28 NUMERO CLIENTI

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E ATTIVITÀ DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SU STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE SU MERCATI REGOLAMENTATI ESTERI:

32 AMMONTARE

34 NUMERO CLIENTI

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, ATTIVITÀ DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO SU STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE E FUORI MERCATO:

38 AMMONTARE

40 NUMERO CLIENTI

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E ATTIVITÀ DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SU DERIVATI:

44 AMMONTARE

46 NUMERO CLIENTI

COLLOCAMENTO DI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alle seguenti voci:

attività di collocamento con garanzia e attività di collocamento senza garanzia (cfr. voci 41403 e 41404).

49 STRUMENTI PROPRI (AMMONTARE)

Sono convenzionalmente incluse le obbligazioni, le azioni e gli altri titoli emessi dalla banca segnalante. È prevista la classificazione per "raggruppamento titoli" e per "tipo prodotto/servizio".

Voce: **58797**

ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO

Va segnalato il valore nominale.

Nella presente voce vanno segnalate tutte le attività finanziarie, diverse da titoli di capitale e da altri strumenti partecipativi di capitale, verso società appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante. Ai fini dell'identificazione del gruppo occorre fare riferimento all'area di consolidamento di bilancio. Si precisa che nel caso di gruppi italiani controllati da capogruppo estere, occorre fare riferimento all'area di consolidamento del gruppo di appartenenza a livello globale.

È prevista la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “Stato di controparte”; inoltre, per le sottovoci 02, 08 e 14, è richiesto il “codice ISIN”.

VERSO SOCIETÀ CONTROLLANTI:

Vanno segnalati sia i rapporti verso la società che controlla direttamente la banca segnalante (controllante diretto) sia i rapporti verso le società che controllano indirettamente la banca segnalante (controllante indiretto).

02 TITOLI DI DEBITO

04 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE:

Vanno segnalati sia i rapporti verso le società controllate direttamente dalla banca segnalante (controllato diretto) sia i rapporti verso le società controllate indirettamente dalla banca segnalante (controllato indiretto).

08 TITOLI DI DEBITO

10 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

VERSO ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO:

Vanno segnalati i rapporti verso società incluse nell'area di consolidamento del bilancio della banca segnalante e che non rientrano nelle categorie precedenti (ad esempio società consorelle).

14 TITOLI DI DEBITO

16 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **58798**

PASSIVITÀ FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO

Va segnalato il valore nominale.

Nella presente voce vanno segnalate tutte le passività finanziarie verso società appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante. Ai fini dell'identificazione del gruppo occorre fare riferimento all'area di consolidamento di bilancio. Si precisa che nel caso di gruppi italiani controllati da capogruppo estere, occorre fare riferimento all'area di consolidamento del gruppo di appartenenza a livello globale.

È prevista la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “Stato di controparte”; inoltre, per le sottovoci 02, 08 e 14, è richiesto il “codice ISIN”.

VERSO SOCIETÀ CONTROLLANTI:

Vanno segnalati sia i rapporti verso la società che controlla direttamente la banca segnalante (controllante diretto) sia i rapporti verso le società che controllano indirettamente la banca segnalante (controllante indiretto).

02 TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE

04 ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE

VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE:

Vanno segnalati sia i rapporti verso la società controllate direttamente dalla banca segnalante (controllato diretto) sia i rapporti verso le società controllate indirettamente dalla banca segnalante (controllato indiretto).

08 TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE

10 ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE

VERSO ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO:

Vanno segnalati i rapporti verso società incluse nell'area di consolidamento del bilancio della banca segnalante e che non rientrano nelle categorie precedenti (ad esempio società consorelle).

14 TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE

16 ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **58840**

CAPITALE SOCIALE: NUMERO DELLE AZIONI O QUOTE

Numero delle azioni o delle quote in cui risulta suddiviso il capitale sociale delle banche, ivi incluse le banche cooperative popolari e le BCC.

Voce: **58845**

RAPPORTI CON SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche.

ATTIVI:

02 CONTI CORRENTI

Cfr. sottovoci 58005.24 e 58007.24.

04 MUTUI:

Cfr. sottovoci 58005.26 e 58007.26.

08 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voce 58005 sottovoci 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41 e 42 e voce 58007 sottovoci 22, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44 e 52.

PASSIVI:

10 STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI EMESSI

PASSIVITÀ NON SUBORDINATE:

12 CONTI CORRENTI

Cfr. voce 58030, sottovoci 21, 22 e 23.

14 DEPOSITI

16 OBBLIGAZIONI

18 ALTRI TITOLI

20 CERTIFICATI DI DEPOSITO

22 PRONTI CONTRO TERMINE

24 ALTRE

CREDITI DI FIRMA:

26 DI NATURA COMMERCIALE

28 DI NATURA FINANZIARIA

Voce: **58850**

NUMERO SOCI DELLE BANCHE COOPERATIVE

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO:

02 AFFIDATI

Deve essere rilevato il numero dei soci intestatari di posizioni di rischio in bilancio o “fuori bilancio”.

04 ALTRI

08 BANCHE POPOLARI

Voce: **58855**

MASSA PROTETTA

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

04 SISTEMI DI GARANZIA NAZIONALI: FONDI FINO A 100.000 EURO

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare dei fondi che ricadono nella protezione dei sistemi di garanzia nazionali ai sensi dell'art. 96 bis del Testo Unico bancario e degli statuti dei sistemi di garanzia nazionali nonché delle istruzioni applicative dei medesimi.

Va indicato il valore complessivo di tutti i fondi di ammontare minore o uguale a 100.000 EURO.

SISTEMI DI GARANZIA ESTERI:

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare dei fondi delle filiali italiane di banche estere che ricadono nella protezione dei sistemi di garanzia esteri.

10 FILIALI DI BANCHE COMUNITARIE

12 FILIALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

Voce: **58890**

NUMERO DI DEPOSITI TRASFERIBILI

La presente voce ha periodicità annuale.

Cfr. voce 58030 sottovoci 00, 03, 13, 17 e 21.

Formano oggetto di segnalazione il numero di conti correnti a vista, di depositi a vista e di depositi overnight trasferibili.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”.

02 MOVIMENTABILI VIA INTERNET

06 ALTRI

Voce: **58892**

ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE

La presente voce fa riferimento alle operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca segnalante svolge l'attività di *servicer*.

Sono escluse le operazioni di "auto-cartolarizzazione" e le cartolarizzazioni nella fase c.d. di "*warehousing*" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie").

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività cartolarizzate in essere alla data di riferimento della segnalazione (valorizzate al prezzo di acquisto, al netto dei rimborsi intervenuti). Gli importi segnalati devono tenere conto anche delle eventuali rettifiche e riprese di valore effettuate dalla società veicolo rispetto al prezzo di acquisto.

Le informazioni vanno classificate distinguendo tra attività in sofferenza, incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate e altre attività (variabile "bonis/deteriorate").

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

SENZA RITARDI NEI RIMBORSI:

Formano oggetto di rilevazione le attività finanziarie che non presentano ritardi nei rimborsi rispetto a quanto previsto nel "business plan" originario dell'operazione.

02 MUTUI

06 CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

10 LEASING FINANZIARIO

14 ALTRI FINANZIAMENTI

18 TITOLI

CON RITARDI NEI RIMBORSI:

Formano oggetto di rilevazione le attività finanziarie che presentano ritardi nei rimborsi rispetto a quanto previsto nel "business plan" originario dell'operazione.

22 MUTUI

26 CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

Voce: **58897**

**CREDITI NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI ASSICURAZIONE PER
SINISTRI RICONOSCIUTI E NON ANCORA LIQUIDATI**

Cfr. voci 58005 e 58007.

Vanno inclusi nella presente voce esclusivamente i crediti nei confronti di società di assicurazione non residenti in Italia.

È richiesta la classificazione per “Stato della controparte”.

COSTI

Voce: 5240

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI

Cfr. voce 40860 sottovoci da 02 a 28 e voce 40912.

Per le sottovoci da 02 a 06 è richiesta la classificazione per “valuta” (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Classificazione delle informazioni rispetto alla residenza e alla valuta”).

02 BANCHE CENTRALI

04 BANCHE

Nella presente sottovoce vanno segnalati tutti i rapporti passivi con banche, indipendentemente dai portafogli contabili, ad eccezione dei titoli da segnalare nelle sottovoci 08 e 10 e dei derivati da segnalare nella sottovoce 12.

06 CLIENTELA

Nella presente sottovoce vanno segnalati tutti i rapporti passivi con clientela, indipendentemente dai portafogli contabili, ad eccezione dei titoli da segnalare nelle sottovoci 08 e 10 e dei derivati da segnalare nella sottovoce 12.

TITOLI IN CIRCOLAZIONE:

08 OBBLIGAZIONI

10 ALTRI

12 DERIVATI

14 ALTRE PASSIVITÀ E FONDI

Voce: **5270**

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

Cfr. voci 40920 (esclusa sottovoce 54) e 40966.

Per le sottovoci da 02 a 06 è richiesta la classificazione per “valuta” (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Classificazione delle informazioni rispetto alla residenza e alla valuta”).

02 BANCHE CENTRALI

04 BANCHE

Nella presente sottovoce vanno segnalati tutti i rapporti attivi con banche, indipendentemente dai portafogli contabili, ad eccezione dei titoli da segnalare nella sottovoce 08 e dei derivati da segnalare nella sottovoce 10.

06 CLIENTELA

Nella presente sottovoce vanno segnalati tutti i rapporti attivi con clientela, indipendentemente dai portafogli contabili, ad eccezione dei titoli da segnalare nella sottovoce 08 e dei derivati da segnalare nella sottovoce 10.

08 TITOLI DI DEBITO

10 DERIVATI

12 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **5272**

**INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI: DIFFERENZIALI
RELATIVI A DERIVATI DI COPERTURA**

Cfr. sottovoce 40920.54 e voce 40966.

ALTRE INFORMAZIONI

Voce: 5246

COSTI A FRONTE DI RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE

Cfr. voce 40991.

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 5240, 5242 e 5244.

Per la sottovoce 02 è richiesta la classificazione per “valuta” (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Classificazione delle informazioni rispetto alla residenza e alla valuta”).

02 INTERESSI PASSIVI

04 COMMISSIONI PASSIVE

Voce: **5276**

**RICAVI A FRONTE DI RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE
FILIALI ESTERE**

Cfr. voce 41003.

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 5270, 5272 e 5274.

Per la sottovoce 02 è richiesta la classificazione per “valuta” (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Classificazione delle informazioni rispetto alla residenza e alla valuta”).

- 02** INTERESSI ATTIVI
- 04** COMMISSIONI ATTIVE

Sezione: II – Altri dati statistici
Sottosezione: 5 – Andamento conto economico

Voce: **40613**

CREDITI VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alla voce 70 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 7.1 della nota integrativa, Parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa.

È richiesta la distinzione tra attività "in bonis" e attività deteriorate.

- 03** CONTI CORRENTI
- 04** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 06** MUTUI
- 08** CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONE DEL QUINTO
- 10** LEASING FINANZIARIO
- 12** FACTORING
- 14** ALTRI FINANZIAMENTI
- 17** TITOLI DI DEBITO

È richiesta la distinzione tra titoli di debito strutturati e altri.

Voce: **40615**

DERIVATI DI COPERTURA: FAIR VALUE POSITIVO

La presente voce corrisponde alla voce 80 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio dell'impresa nonché alla tabella 8.1 della nota integrativa, Parte B – Attivo del bilancio dell'impresa.

È richiesta la classificazione per “gerarchia *fair value*” (cfr “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

DERIVATI FINANZIARI:

- 01** FAIR VALUE
- 03** FLUSSI FINANZIARI
- 05** INVESTIMENTI ESTERI NETTI
- 07** DERIVATI CREDITIZI

Voce: **40625**

ATTIVITÀ FISCALI

La presente voce corrisponde alla voce 130 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio dell'impresa.

02 CORRENTI

ANTICIPATE:

IN CONTROPARTITA AL CONTO ECONOMICO:

08 PERDITE FISCALI

LEGGE N. 214/11

10 SVALUTAZIONI FINANZIAMENTI

09 AVVIAMENTO

11 ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI

12 ALTRE

IN CONTROPARTITA AL PATRIMONIO NETTO:

14 RISERVE DA VALUTAZIONE

16 ALTRE

Voce: **40627**

ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

La presente voce corrisponde alla voce 140 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 14.1 della nota integrativa, Parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa.

SINGOLE ATTIVITÀ:

- 01** ATTIVITÀ FINANZIARIE
- 02** PARTECIPAZIONI
- 04** ATTIVITÀ MATERIALI
- 06** ATTIVITÀ IMMATERIALI
- 08** ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI

GRUPPI DI ATTIVITÀ (UNITÀ OPERATIVE DISMESSE):

- 10** ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE
- 12** ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE
- 14** ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
- 16** ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE FINO ALLA SCADENZA
- 18** CREDITI VERSO BANCHE
- 20** CREDITI VERSO CLIENTELA
- 22** PARTECIPAZIONI
- 24** ATTIVITÀ MATERIALI
- 26** ATTIVITÀ IMMATERIALI
- 28** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40629**

ALTRE ATTIVITÀ

La presente voce corrisponde alla voce 150 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio dell'impresa.

04 ORO, ARGENTO E METALLI PREZIOSI

06 RATEI ATTIVI

08 MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

10 ALTRE

Nella presente sottovoce vanno inclusi, convenzionalmente, anche gli acconti sui dividendi erogati a favore dei soci.

Voce: **40631**

RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE NEGATIVO

Nella presente voce vanno segnalati gli importi riportati nella voce 6 della tabella B.1 della nota integrativa, Parte F – Informazioni sul patrimonio, del bilancio dell'impresa che hanno segno negativo.

- 02** ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
- 04** COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI
- 06** COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI
- 08** DIFFERENZE DI CAMBIO
- 10** ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE
- 12** PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI
- 14** QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTECIPAZIONI VALUTATE A PATRIMONIO NETTO

Voce: **40727**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA RISTRUTTURATE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni ristrutturate" - riportate nella tabella A.1.5 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

TRASFERIMENTI DA:

04 PARTITE INCAGLIATE

06 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

11 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

12 DA INTERESSI

14 ALTRE

16 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

18 CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI A:

20 SOFFERENZE

22 PARTITE INCAGLIATE

28 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40728**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE

Formano oggetto di rilevazione le esposizioni garantite (pronti contro termine attivi, leasing finanziario, ecc.).

Le garanzie reali sono ripartite nelle seguenti fattispecie: pegni su depositi di contante, pegni su titoli, pegni su altri valori (es. merci), ipoteche su immobili, immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario e altre garanzie reali (ad es., privilegi, pegno su beni mobili registrati, prestiti contro cessione del quinto).

Le garanzie personali sono distinte in: derivati su crediti (*credit linked notes* – CLN e altri derivati) e crediti di firma.

I derivati su crediti diversi dalle CLN e i crediti di firma sono ripartiti in: Governi e Banche Centrali, altri enti pubblici, banche, società finanziarie, società di assicurazione, imprese non finanziarie, altri soggetti.

È prevista la distinzione tra attività “in bonis” e attività deteriorate (variabile “bonis/deteriorate”).

La voce va compilata applicando i criteri di rilevazione previsti per le tavole A.3.1 e A.3.2 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

VERSO BANCHE:

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

- 26** ESPOSIZIONE NETTA
- 28** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

- 30** ESPOSIZIONE NETTA
- 32** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

- 34** ESPOSIZIONE NETTA
- 36** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

Voce: **40749**

**RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI
VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI**

Figurano nella presente voce le rettifiche di valore complessive, specifiche e di portafoglio, alla data di riferimento della segnalazione.

E' prevista la ripartizione per "Paese di controparte" del debitore principale.

SPECIFICHE:

02 ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

06 GARANZIE RILASCIATE

10 IMPEGNI A EROGARE FONDI

14 DERIVATI CREDITIZI

18 DERIVATI FINANZIARI

DI PORTAFOGLIO:

22 ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

26 GARANZIE RILASCIATE

32 IMPEGNI A EROGARE FONDI

36 DERIVATI CREDITIZI

Voce: **40750**

**RETTIFICHE DI VALORE SU ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI
NON RESIDENTI**

Figurano nella presente voce le rettifiche di valore, specifiche e di portafoglio, al netto delle riprese di valore, operate nel periodo di riferimento della segnalazione.

La voce può assumere segno negativo.

E' prevista la ripartizione per "Paese di controparte" del debitore principale.

SPECIFICHE:

02 ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

06 GARANZIE RILASCIATE

10 IMPEGNI A EROGARE FONDI

14 DERIVATI CREDITIZI

18 DERIVATI FINANZIARI

DI PORTAFOGLIO:

22 ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

26 GARANZIE RILASCIATE

32 IMPEGNI A EROGARE FONDI

36 DERIVATI CREDITIZI

Voce: **40812**

TITOLI DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER PRINCIPALI CATEGORIE DI EMITTENTI

Va indicato il valore netto di bilancio, distinguendo tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero.

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie di negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al fair value; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute fino a scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio” e attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

È richiesta la distinzione tra titoli in bonis e titoli deteriorati (variabile “bonis/deteriorate”).

- 32** **TITOLI DI STATO**
- 34** **TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI**
- 36** **TITOLI EMESSI DA BANCHE**
- 38** **TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ FINANZIARIE**
- 40** **TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE**
- 42** **TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI**

Voce: **40813**

DEBITI RIPARTITI PER FORMA TECNICA

La presente voce corrisponde alle tabelle 1.1, 2.1, 4.1 e 5.1 voci 1 e 2, della nota integrativa, Parte B – Passivo, nonché tabelle 14.1 voci D.1, D.2, D.4, D.5 della nota integrativa, Parte B – Attivo del bilancio dell'impresa.

Occorre distinguere tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero.

È richiesta anche la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) passività finanziarie di negoziazione; 2) passività finanziarie valutate al fair value; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso clientela; 5) passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra “passività a fronte di attività cedute non cancellate” e “altre passività” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

03 DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI:

DEBITI VERSO BANCHE:

06 CONTI CORRENTI E DEPOSITI LIBERI

07 DEPOSITI VINCOLATI

FINANZIAMENTI:

09 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

13 ALTRI FINANZIAMENTI

19 ALTRI DEBITI

DEBITI VERSO CLIENTELA:

22 CONTI CORRENTI E DEPOSITI LIBERI

23 DEPOSITI VINCOLATI

FINANZIAMENTI:

25 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

29 ALTRI FINANZIAMENTI

33 ALTRI DEBITI